

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 23
DEL 7 giugno 2023



Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2023, n. 095/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Paluzza.

pag. **8**

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2023, n. 096/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Turriaco.

pag. **9**

Decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile, Soggetto Responsabile ai sensi dell'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile n. 861/2022 - 24 maggio 2023, n. 4

OCDPC n. 861/2022 - OCDPC n. 754/2021 - Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 18 gennaio 2023 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia - Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023 del 18 gennaio 2023 - Determinazione dell'intensità di aiuto e assegnazione delle risorse a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori - Popolazione e imprese.

pag. **10**

Decreto del Direttore centrale della Protezione civile 24 maggio 2023, n. 6

OCDPC n. 783/2021 - Concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione interessata dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia - Allegato B al DCR/4/CD15/2022 del 7 dicembre 2022 - Trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori (articolo 6, comma 3 Allegato B a DCR/4/CD15/2022) - Popolazione.

pag. **19**

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 23 maggio 2023, n. 23687

Art. 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28 aprile 2022. Graduatorie regionali per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria - anno 2023. Presa d'atto carenza candidature valide.

pag. **23**

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 23 maggio 2023, n. 23688

Art. 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28 aprile 2022. Graduatorie regionali per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta - anno 2023. Approvazione.

pag. **24**

Decreto del Direttore del Servizio attività culturali 25 maggio 2023, n. 24464

Approvazione "Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari ai teatri situati in Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovono i giovani talenti e il turismo culturale, ai sensi dell'articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)" e relativa modulistica per la presentazione della domanda di incentivo.

pag. 30

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 23 maggio 2023, n. 23756

Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2023 - Programma specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024. Approvazione delle operazioni presentate.

pag. 43

Decreto del Direttore del Servizio formazione 26 maggio 2023, n. 24627

Articolo 6, legge regionale n. 22/2007 - Attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità. Avviso approvato con decreto n. 1690/LAVFORU del 28 febbraio 2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17 luglio 2020. Approvazione esito valutazione. Sportello aprile 2023.

pag. 48

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23471/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 7. (Estratto)

DPR 327/2001, Realizzazione del "Gasdotto 9110529, metanodotto Mestre - Trieste, tratto Gonars - Trieste declassamento a 24 bar, inserimento PIL 7 in Comune di Trieste, DN 250 (10)". Ordinanza deposito indennità provvisoria.

pag. 49

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23473/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 21. (Estratto)

DPR 327/2001, realizzazione degli interventi per declassamento a 24 bar del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Gonars-Trieste DN 400 (16") e opere connesse e autorizzazione alla dismissione di alcuni tratti del metanodotto Mestre-Trieste DN 400 (16") e opere connesse. Met. "C.t. 4102074. Riqualifica fascia di servitù DP 70. All. Comune di Trieste 2° presa DN 250 (10") 70 bar, aree in Comune di Trieste. Ordinanza deposito indennità provvisoria.

pag. 51

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23474/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 17. (Estratto)

DPR 327/2001, costituzione coattiva di una servitù di metanodotto per la realizzazione degli interventi per declassamento a 24 bar del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Gonars-Trieste DN 400 (16") e opere connesse e autorizzazione alla dismissione di alcuni tratti del metanodotto Mestre - Trieste DN 400 (16") e opere connesse. Met. "C.t. 9110518, variante in Comune di Aiello del Friuli, DN 300 (12")", 64 bar. Ordinanza deposito indennità provvisoria.

pag. 53

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23475/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 15. (Estratto)

DPR 327/2001, metanodotto, - Intervento di declassamento a 24 bar del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Gonars-Trieste DN 400 (16") e opere connesse". Impianto "922/B di riduzione HPRS-100 70/bar di Reana del Rojale (UD). Coll. Isolation system"- . Ordinanza deposito indennità provvisoria.

pag. 54

Decreto del Direttore del Servizio demanio 22 maggio 2023, n. 23497/GRFVG

LR 12/2010, art 13, commi 24, 24bis - 25 - 26 - Trasferimento a titolo gratuito di beni del demanio

stradale regionale ubicati in Comune di Tarvisio, f.m. 19 e 21, mapp.li vari.

pag. **55**

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 26 maggio 2023, n. 24642

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAZZA 2022/2024 - Programma nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 finanziato da NextGenerationEU - Programma garanzia occupabilità dei lavoratori - GOL 2022/2025. "Catalogo percorsi professionalizzanti - FPGO_PRO". Approvazione dei prototipi FPGO_PRO - Scadenza 15 maggio 2023, ore 17.00.

pag. **57**

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 25 maggio 2023, n. 24597

DPR 357/1997 - DGR 1183/2022. Valutazione d'incidenza in relazione al progetto di sistemazione e potenziamento dell'opera di presa della sorgente Tologu in Comune di Pulfero. (SIC/880). Proponente: Acquedotto Poiana Spa.

pag. **62**

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti" del Servizio politiche del lavoro 25 maggio 2023, n. 24292

Comitato provinciale INPS di Udine - Commissione provinciale trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato CISOA ai sensi dell'art. 14 della L 457/1972 - Sostituzione dei rappresentanti della CGIL.

pag. **64**

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Interventi di politiche attive del lavoro" del Servizio politiche del lavoro 26 maggio 2023, n. 24640

LR 18/2005, artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48 e Regolamento emanato con DPRReg. n. 236/2018. Rettifica decreto n. 7363/LAVFORU del 26 luglio 2021.

pag. **65**

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 799

L 1766/1927. Comune di Monfalcone (GO). Autorizzazione alla costituzione della servitù di acquedotto su terreni soggetti ad uso civico.

pag. **66**

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 802

LR 23/2015, titolo II, capo III. Aggiornamento dell'elenco dei sistemi bibliotecari.

pag. **67**

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 804

Programmazione PR FESR 2021 2027: investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. A3.4.2. Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative. Approvazione dell'avviso.

pag. **76**

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 814

LR 22/2021, art. 36. LR 11/2006, art. 9 bis. Aggiornamento del limite ISEE per l'accesso all'intervento a sostegno del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al suo mantenimento.

pag. **121**

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 815

LR 43/1981, art. 28. Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici. Integrazione componente supplente.

pag. **122**

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 816

L 3/2018. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. Ricostituzione CEUR.

pag. **123****Deliberazione** della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 824

LR 27/2017. Attività di Istruzione e formazione professionale (IeFp) rivolte ai giovani di età inferiore ai diciotto anni. Definizione delle attività finanziabili.

pag. **135****Deliberazione** della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 826

LR 14/2010, art. 3. Modifica per il periodo decorrente dal 1 giugno 2023 al 30 giugno 2023, della misura dei contributi per acquisto di carburanti per autotrazione.

pag. **137****Deliberazione** della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 833

Regolamento (UE) 2021/2115, art. 12 e art. 13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo VI. Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147385. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall'annualità 2023.

pag. **139****Deliberazione** della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 834

Bando concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operanti nel territorio della Regione per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Approvazione.

pag. **238****Direzione** centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Radini Donatella.

pag. **250****Direzione** centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Ornella Luca.

pag. **250****Direzione** centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza concessione di derivazione d'acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente: Varaschin Lorenzo e Antonio Soc. semplice agricola.

pag. **250****Direzione** centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta Società agricola Liut di Bernardis Fabio & C. Ss.

pag. **251****Direzione** centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile - Trieste

Programma regionale Ermes - LR 3/2011 e s.m.i., art. 33 - DLgs. 33/2016, art. 3 - Decreto di conces-

sione all'operatore "ST Srl" di infrastruttura di posa della Rete pubblica regionale (RPR) nei Comuni di Osoppo, San Vito al Tagliamento, Comeglians, Ovaro. Codice concessione RNA - COR n. 13545567.

pag. **252**

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile - Trieste

Programma regionale Hermes - LR 3/2011 e s.m.i., art. 33 - DLgs. 33/2016, art. 3 - Decreto di concessione all'operatore "Telecom Italia Spa" di infrastruttura di posa della Rete pubblica regionale (RPR) nei Comuni di San Daniele, Ragogna, Pavia di Udine, Cassacco. Codice concessione RNA - COR n. 13535023.

pag. **256**

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - PO Affari amministrativi, giuridici, generali e contratti - Trieste

Approvazione liste di accreditamento istituite con l'Avviso pubblico approvato con decreto n. 39/GRFVG/2023 pubblicato sul BUR 3 del 18 gennaio 2023.

pag. **260**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **261**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

pag. **261**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **261**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

pag. **262**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **262**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

pag. **262**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **263**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Aquileia (UD)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 25 al PRGC inerente l'opera pubblica denominata pista ciclabile in località Monastero nel Comune di Aquileia (UD).

pag. **266**

Comune di Arta Terme (UD)

Decreto nr. 1/OOPP/2021 di data 17 dicembre 2021 - D20-artat-0238. Espropriazione immobili per gli interventi di realizzazione delle nuove difese spondali a protezione dell'erosione del torrente But e messa in sicurezza del transito lungo la SS 52 bis "Carnica". Ordinanza di deposito indennità non accettata (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.).

pag. **266**

Comune di Arta Terme (UD)

Decreto nr. 2/OOPP/2021, di data 17 dicembre 2021 - D20-artat-0238. Espropriazione immobili per gli interventi di realizzazione delle nuove difese spondali a protezione dell'erosione del torrente But e messa in sicurezza del transito lungo la SS 52 bis "Carnica". Ordinanza di pagamento indennità accettata (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.).

pag. **268**

Comune di Cavazzo Carnico (UD)

Decreto del Responsabile n. 3/23-E del 24 maggio 2023 - Lavori di realizzazione di un parcheggio in via Verde nel capoluogo - Decreto di esproprio. (Estratto).

pag. **269**

Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di adozione della variante n. 62 al vigente Piano regolatore generale comunale.

pag. **270**

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso relativo al "Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa privata riguardante la zta "C3" di via Matteotti con accesso da via Gorizia, costituente variante n. 23 al PRGC - Revoca nonché archiviazione PRPC."

pag. **271**

Comune di Resia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale - Variante puntuale inerente "L'adeguamento del percorso ciclopedonale Val Resia nei Comuni di Resia e Resiutta".

pag. **271**

Comune di Resia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale - Variante puntuale di recepimento inerente il "Riconoscimento di un edificio isolato (Stavolo) esistente in stato fatiscente in località Narone".

pag. **271**

Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **272**

Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 57 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **272**

Comune di Trieste - Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio - Servizio immobiliare

Richiesta di nuova concessione demaniale ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 22/2006 modificati e integrati dall'art. 40 della legge regionale n. 10/2017 da parte di soggetto erede di titolare di concessione demaniale marittima. Presa d'atto e pubblicazione della richiesta. Determinazione n. 1055/2023.

pag. **272**

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del soggetto attuatore n. 504 del 25 maggio 2023 - Approvazione del provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i.. Ricognizione della spesa sostenuta a tutto il 31 dicembre 2022.

pag. **273**

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio amministrazione personale regionale - Trieste

Avviso relativo al Concorso pubblico per esami per l'assunzione di 10 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo informatico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anche per le esigenze dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 04 gennaio 2023. Comunicazione esiti prova scritta - Fissazione date, ora e sede delle prove orali.

pag. **278**

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per n. 25 posti di infermiere pediatrico.

pag. **281**

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per n. 26 posti di assistente sanitario.

pag. **281**

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti di dirigente medico della disciplina di medicina d'emergenza e urgenza.

pag. **282**

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di oncologia.

pag. **292**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_23_1_DPR_95_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2023, n. 095/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Paluzza.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Paluzza ed il Sindaco, nella persona del signor Massimo Mentil;

VISTA la nota prot. n. 2406/P del 3 maggio 2023, con la quale il Vicesindaco del Comune di Paluzza ha comunicato che in data 12 aprile 2023 il Sindaco del Comune ha presentato le dimissioni dalla carica e che il 3 maggio 2023 le stesse sono diventate irrevocabili;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto - Adige";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale", continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", così come vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23/1997;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 3, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

ATTESO che in data 3 maggio 2023 le dimissioni del Sindaco di Paluzza sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione a firma del Vicesindaco di pari data;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del Sindaco) quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma la Giunta e il Consiglio stessi rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

VISTO l'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali siano adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali";

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2023, n. 727;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Paluzza è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Paluzza rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2024. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Luca Scignaro.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Paluzza, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

23_23_1_DPR_96_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2023, n. 096/Pres.**LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Turriaco.****IL PRESIDENTE**

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Turriaco ed il Sindaco, nella persona del signor Enrico Bullian;

VISTA la nota prot. n. 2023/2639 del 14 aprile 2023, con la quale il Vice Segretario comunale di Turriaco ha comunicato che in data 13 aprile 2023 il Sindaco del Comune ha rassegnato le dimissioni dalla carica, acclamate al protocollo dell'Ente al n. 2612;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto - Adige";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale", continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", così come vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23/1997;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 3, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

ATTESO che in data 4 maggio 2023 le dimissioni del Sindaco di Turriaco sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione a firma del Vice Segretario comunale di pari data;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del Sindaco) quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma la Giunta e il Consiglio stessi rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

VISTO l'articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali siano adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali";

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2023, n. 728;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Turriaco è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Turriaco rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2024. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Nicola Pieri.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Turriaco, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

23_23_1_DAS_PROT CIV_1_4_008

Decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile, Soggetto Responsabile ai sensi dell'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile n. 861/2022 - 24 maggio 2023, n. 4

OCDPC n. 861/2022 - OCDPC n. 754/2021 - Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 18 gennaio 2023 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia - Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023 del 18 gennaio 2023 - Determinazione dell'intensità di aiuto e assegnazione delle risorse a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori - Popolazione e imprese.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE**IL SOGGETTO RESPONSABILE**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per 3 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei Comuni colpiti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato elenco alla delibera medesima;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, è stata stanziata la somma di Euro 2.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 754 del 22 marzo 2021 (di seguito anche Ordinanza n. 754/2021) recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (G.U. n. 78 del 31 marzo 2021) a mezzo della quale il Capo Dipartimento della Protezione civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza in argomento; **DATO ATTO** che, con nota MEF-RGS-Prot. 126738 del 18/05/2021 (agli atti del Commissario con prot. n. 10014387/21 del 18/05/2021) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste per l'apertura della contabilità speciale n. 6269 intestata a "PRES.REG.FR.VEN.GIU. C.D. 754-21", acronimo di "Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato OCDPC n. 754/2021";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2021 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di cinque mesi;

VISTO l'articolo 2 dell'OCDPC n. 754/2021 ("Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni

ulteriori”), il quale recita:

1. “Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

- per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
- per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.;

2. All’esito della ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.”

VISTA la nota PEC di data 21 aprile 2021, agli atti del Commissario delegato prot. n. 0011722/21, trasmessa ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza n. 754/2021, è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni relativi alle prime misure economiche a favore dei privati e delle attività economiche e produttive al fine di poter segnalare le spese di cui alla lettera c) dell’articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

PRESO ATTO che l’attività di ricognizione di cui sopra è stata perfezionata, per il tramite dei Comuni individuati a mezzo Allegato alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, con la trasmissione, da parte dei soggetti privati e attività economiche e produttive, dei moduli B1 (“Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”) e C1 (“Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive”), resi disponibili dal Dipartimento di Protezione civile, e con i quali è stato possibile segnalare l’ammontare dei danni e degli ulteriori eventuali fabbisogni connessi agli eventi di cui trattasi;

PRESO ATTO che il termine ultimo assegnato ai Comuni di cui sopra per il completamento dell’attività di ricognizione di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 754/2021 è stato fissato, con medesima nota di cui al prot n. 11722/21 del 21 aprile 2021, al 19 maggio 2021;

PRESO ATTO che l’attività di ricognizione di cui sopra ha messo in evidenza, in relazione alle domande pervenute da privati e imprese ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c) un fabbisogno finanziario complessivo di Euro 1.860.692,26, così di seguito ripartiti:

a. Euro 708.908,29 in relazione alle segnalazioni pervenute a mezzo presentazione Modulo B1 (fabbisogno prime misure privati)

b. Euro 1.151.783,97 in riferimento alle segnalazioni pervenute a mezzo presentazione Modulo C1 (fabbisogno prime misure imprese);

PRESO ATTO che con nota PEC, prot. n. 15239/21 del 26 maggio 2021, sono state trasmesse al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 2 dell’OCDPC n. 754/2021, la lista delle domande pervenute da privati ed imprese ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), nonché le ricognizioni degli ulteriori fabbisogni per privati ed imprese, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e);

RICORDATO che la ricognizione posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, è stato integrato di Euro 1.117.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo;

PRESO ATTO che con quietanza n. 2 del 15 dicembre 2021 è stato accreditato, nella contabilità speciale n. 6269, l’importo di € 558.500,00, a titolo di anticipo delle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2021 (causale: ESE: 2021 RAG: 0960 SPR: 19 APP: 6 CAP: 0979 TIT: 00056 - ATTUAZIONE OCDPC 754);

DATO ATTO che in data 26 ottobre 2021 è terminato lo stato di emergenza;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 1/2018;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 861 del 10 febbraio 2022, adottata ai sensi dall’art. 26 del d.lgs. 1/2018 (di seguito anche Ordinanza n. 861/2022 oppure OCDPC n. 861/2022) recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della medesima Regione” (GU n. 42 del 19 gennaio 2022);

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 861/2022 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'OCDPC n. 754/2021 e identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi approvati;

VISTA la nota MEF - RGS - Prot. 0143000 di data 30/05/2022 agli atti del Soggetto Responsabile con prot. 0014021 di data 30/05/2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Trieste per la modifica della denominazione della contabilità speciale n. 6269 da "PRES. R. FVG - COM. DEL. O. 754-21" a "S.RESP. FVG O.754-21 E 861-22".

DATO ATTO che la contabilità speciale n. 6269 è stata intestata, fino al 26 ottobre 2022, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 861/2022, al Soggetto Responsabile così come individuato al comma 2, al fine di consentire allo stesso il completamento degli interventi elencati nell'Allegato A al decreto del commissario delegato n. 1 del 25 ottobre 2021 e successive rimodulazioni e della procedura contributiva di cui al Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021;

VISTO il comma 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 861 del 10 febbraio 2022 per cui "Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VALUTATO che il Soggetto Responsabile, in qualità di Assessore con delega alla Protezione civile, si può avvalere della struttura della Protezione civile della Regione per la gestione delle attività assegnate dall'Ordinanza n. 861/2022;

VISTO il decreto del Soggetto Responsabile n. 1355 del 9 giugno 2022 con il quale, in riferimento ai contenuti dell'OCDPC 861/2022, il Direttore della Protezione civile della Regione è delegato alla firma di ogni atto e provvedimento relativo alla liquidazione delle anticipazioni/rendicontazioni pervenute dai Soggetti Attuatori individuati dal Commissario delegato per la gestione delle procedure contributive, nei limiti degli importi stanziati e alla firma degli ordinativi di pagamento nell'applicativo informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "GEOCOS", a valere sulla contabilità speciale n. 6269.

DATO ATTO che con nota ns. prot. 27281 del 20 ottobre 2022 è stata chiesta una proroga della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del d.lgs. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 944 del 15 novembre 2022 con cui il Capo della Protezione civile ha concesso la proroga della contabilità speciale n. 6269, fino al 31 dicembre 2023, al fine di completare le attività e gli interventi già approvati ai sensi delle sopra citate Ordinanze;

CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali sono state impegnate nelle procedure contributive avviate a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, che ha dato copertura a fabbisogni contributivi di privati ed imprese che hanno subito danni anche a seguito di altri eventi emergenziali, dal 12 novembre 2019 e dal 4 al 12 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Soggetto Responsabile n. 1 del 18 gennaio 2023 (di seguito anche DCR/1/SR14/2023) - "Definizione dei criteri di priorità e delle modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 che hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia - Individuazione dei Soggetti Attuatori e attribuzione di funzioni";

PRESO ATTO che con DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 sono stati approvati i seguenti allegati:

- "Allegato A - Elenco comuni" con il quale sono stati individuati e nominati i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia quali Soggetti Attuatori incaricati della gestione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'OCDPC n. 754 del 22 marzo 2021;

- "Allegato B - Privati" contenente le disposizioni relative alla modalità attuativa per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 02 al 10 gennaio 2021;

- "Allegato C - Imprese" contenente le modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 02 al 10 gennaio 2021;

VISTO il decreto del Soggetto Responsabile n. 2 del 14 marzo 2023 (di seguito anche DCR/2/SR14/2023), "OCDPC n. 861/2022 - OCDPC n. 754/2021 - decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 18 gennaio 2023 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 hanno colpito il territorio del Friuli

Venezia Giulia - rettifica dell'articolo 4 Allegato B e articolo 4 Allegato C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023", con il quale sono stati rettificati l'articolo 4 Allegato B e articolo 4 Allegato C al DCR/1/SR14/2023;

VISTI in particolare i contenuti dell'articolo di cui ai punti 3. e 4. del DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 per cui:

1. "Le Amministrazioni Comunali comunicheranno al Soggetto Responsabile, ai sensi dell'OCDPC n. 861/2022, entro il 24 marzo 2023, l'elenco delle domande relative ai privati e ritenute ammissibili a contributo, con le modalità specificate nell'Allegato B al presente decreto";

2. "Le Amministrazioni Comunali comunicheranno al Soggetto Responsabile, ai sensi dell'OCDPC n. 861/2022, entro il 24 marzo 2023, l'elenco delle domande relative alle attività economiche e produttive ritenute ammissibili a contributo, con le modalità specificate nell'Allegato C al presente decreto";

VISTI i contenuti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023, per cui:

1. "L'Amministrazione comunale, entro il giorno 24 marzo 2023 conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4 e:

a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, determinato nella misura massima di Euro 5.000,00 per ciascuna istanza di contributo;

b) allega al provvedimento di cui al punto a) il file in formato Excel, debitamente compilato, che verrà messo a disposizione insieme alla nota di trasmissione del decreto del Soggetto Responsabile di cui all'articolo 4, comma 1;

2. "Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono al Soggetto Responsabile, all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:

a) il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);

b) la tabella in formato Excel, allegata al provvedimento di cui alla lettera a), debitamente compilata in ogni sua parte, con indicazione, tra l'altro, dell'elenco dei nominativi dei soggetti istanti, delle domande ammesse a contributo e dei dati relativi all'ammontare delle spese ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.";

PRESO ATTO dei contenuti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023, per cui:

1. "L'Amministrazione comunale, entro la data del 24 marzo 2023 conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4 e:

a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista delle imprese beneficiarie unitamente all'importo di spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di Euro 20.000 per ciascuna istanza di contributo;

b) allega al provvedimento di cui al punto a) il file in formato Excel, debitamente compilato, che verrà messo a disposizione insieme alla nota di trasmissione del Decreto del Soggetto Responsabile di cui al comma 4, comma 1;

2. "Entro il medesimo termine indicato al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono al Soggetto Responsabile, via PEC all'indirizzo protezione.civile@certregione.fvg.it:

a) il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);

b) la tabella in formato Excel, allegata al provvedimento di cui alla lettera a), debitamente compilata in ogni sua parte, con indicazione, tra l'altro, dell'elenco dei nominativi delle imprese istanti, delle domande ammesse a contributo e dei dati relativi all'ammontare delle spese ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.";

VISTO il decreto del Soggetto Responsabile n. 3 del 22 marzo 2023 (di seguito anche DCR/3/SR14/2023) - "OCDPC n. 861/2022 - OCDPC n. 754/2021 - decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 18 gennaio 2023 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia - Allegato B e Allegato C al DCR/1/SR14/2023 - proroga al 30 aprile 2023 per la trasmissione del provvedimento di approvazione delle domande ritenute ammissibili (privati e attività produttive)." - con il quale sono stati prorogati al 30 aprile 2023, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 4 Allegato B e articolo 4 Allegato C al DCR/1/SR14/2023 a mezzo DCR/2/SR14/2023, i termini individuati ai punti 3. e 4. del DCR/1/SR14/2023, nonché all'articolo 5, comma 1 Allegato B e articolo 5, comma 1 Allegato C al DCR/1/SR14/2023;

VISTA la nota PEC trasmessa dal Comune di Villa Santina in data 23/02/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 5511/23 di data 27/02/2023, con la quale il Soggetto Attuatore chiedeva che n. 3 posizioni contributive erroneamente incardinate, in fase di ricognizione avviata a mezzo nota PEC di data 21 aprile 2021, agli atti del Commissario delegato prot. n. 0011722/21, nell'ambito dei contributi "Prime misure popolazione" fossero correttamente classificate e istruite nell'ambito delle procedure contributive "Prime misure imprese" di cui all'Allegato C al DCR/1/SR14/2023;

PRESO ATTO della nota PEC trasmessa al Comune di Villa Santina in data 23/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7716/23, con la quale veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza di cui alla nota PEC citata nel paragrafo precedente, sempre che l'errata classificazione fosse dipesa da errore materiale

commesso in fase di compilazione degli atti da parte del Soggetto Attuatore in sede di ricognizione avviata a mezzo nota PEC di data 21 aprile 2021, agli atti del Commissario delegato prot. n. 0011722/21; **VISTO** inoltre l'articolo 5, comma 3, 4 e 5 dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023, per cui:

3. "Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 2, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse. Sarà facoltà del Soggetto Responsabile concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale da trasmettere entro i termini di cui al comma 1;

4. Per le domande ritenute ammissibili ma escluse da tale ripartizione, sarà facoltà del Soggetto Responsabile, riammettere tali istanze, adottando un provvedimento che trova copertura nelle economie che si renderanno disponibili nel corso del procedimento amministrativo di cui trattasi.

5. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Soggetto Responsabile determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili l'intensità di aiuto applicabile alle domande e l'assegnazione delle risorse a favore di ciascun Comune, anche in accordo con le procedure contributive di cui all'Allegato C, al presente decreto. Il contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 2, comma 1 dell'Ordinanza n. 754/2021, pari ad Euro 5.000,00 e l'intensità massima di aiuto è pari al 100%, della spesa ritenuta ammissibile in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 4.;"

VISTO ancora l'articolo 5, comma 3, 4 e 5 dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023, per cui:

3. "Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse. Sarà facoltà del Soggetto Responsabile concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale da trasmettere entro i termini di cui al comma 1.

4. Per le domande ritenute ammissibili ma escluse da tale ripartizione, sarà facoltà del Soggetto Responsabile, riammettere tali istanze, adottando un provvedimento con la copertura delle economie che si renderanno disponibili nel corso del procedimento amministrativo di cui trattasi.

5. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Soggetto Responsabile determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande ritenute ammissibili, dei limiti massimi indicati all'articolo 1 comma 3, nonché in base alla disponibilità di risorse finanziarie, anche in accordo con le procedure contributive di cui all'Allegato B al presente decreto, l'intensità di aiuto da applicare alle domande ammesse e l'assegnazione delle risorse a favore di ciascun Comune."

VALUTATO inoltre che il termine ultimo di trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 Allegato B e articolo 5, comma 1 Allegato C al DCR/1/SR14/2023, così come individuato da ultimo con DCR/3/SR14/2023, era individuato nel giorno di domenica 30 aprile 2023 ed è quindi prorogata di diritto al martedì 2 maggio 2023, ovvero al primo giorno seguente non festivo e che per tale motivo sono ritenuti ammissibili i riscontri pervenuti entro tale ultima data;

PRESO ATTO che sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 all'Allegato B al DCR/1/SR14/2023 e s.m.i., in relazione alle procedure contributive di cui all'Allegato B citato ("Contributi prime misure popolazione"), entro il giorno 2 maggio 2023, i seguenti riscontri:

1. nota PEC trasmessa dal Comune di Ampezzo in data 23/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7694/23 di medesima data;

2. nota PEC trasmessa dal Comune di Cavazzo Carnico in data 02/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10605/23 di medesima data;

3. nota PEC trasmessa dal Comune di Cervineto in data 03/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10605/23 di data 06/03/2023;

4. nota PEC trasmessa dal Comune di Chiusaforte in data 23/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7687/23 di medesima data, così come integrata con nota PEC del 17/05/2023, agli atti al prot. n. 11858/23 di medesima data;

5. nota PEC trasmessa dal Comune di Claut in data 14/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 6975/23 di medesima data;

6. nota PEC trasmessa dal Comune di Comeglians in data 22/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7647/23 di medesima data;

7. nota PEC trasmessa dal Comune di Enemonzo in data 22/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7581/23 di medesima data;

8. nota PEC trasmessa dal Comune di Forni Avoltri in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10476/23 di medesima data;

9. nota PEC trasmessa dal Comune di Forni di Sopra in data 17/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7524/23 del 21/03/2023, così come integrata con nota PEC di data 16/05/2023, agli atti al prot. n. 11754/23 di medesima data;

10. nota PEC trasmessa dal Comune di Forni di Sotto in data 13/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 9343/23 del 21/03/2023, così come integrata con nota PEC di data 12/05/2023, agli atti al prot. n. 11563/23 di medesima data;
 11. nota PEC trasmessa dal Comune di Malborghetto in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10591/23 del 02/05/2023;
 12. nota PEC trasmessa dal Comune di Ovaro in data 22/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7644/23 di medesima data;
 13. nota PEC trasmessa dal Comune di Pontebba in data 21/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10065/23 di medesima data;
 14. nota PEC trasmessa dal Comune di Prato Carnico in data 23/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7729/23 di medesima data;
 15. nota PEC trasmessa dal Comune di Ravascletto in data 02/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10584/23 di medesima data;
 16. nota PEC trasmessa dal Comune di Raveo in data 15/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7026/23 di medesima data;
 17. nota PEC trasmessa dal Comune di Rigolato in data 21/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7559/23 del 22/03/2023;
 18. nota PEC trasmessa dal Comune di Sauris in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10590/23 del 02/05/2023, così come successivamente integrata a mezzo nota PEC del 12/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 11545/23 di medesima data;
 19. nota PEC trasmessa dal Comune di Sutrio in data 24/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10189/23 di medesima data;
 20. nota PEC trasmessa dal Comune di Tarvisio in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10592/23 del 02/05/2023;
 21. nota PEC trasmessa dal Comune di Tolmezzo in data 02/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10606/23 di medesima data;
 22. nota PEC trasmessa dal Comune di Verzegnis in data 02/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10599/23 di medesima data;
 23. nota PEC trasmessa dal Comune di Villa Santina in data 12/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 9320/23 del 13/04/2023;
 24. nota PEC trasmessa dal Comune di Zuglio in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10582/23 del 02/05/2023;
- PRESO ATTO** che sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 all'Allegato C al DCR/1/SR14/2023 e s.m.i., in relazione alle procedure contributive di cui all'Allegato B citato ("Contributi prime misure imprese"), entro il giorno 2 maggio 2023, i seguenti riscontri:
1. nota PEC trasmessa dal Comune di Ampezzo, in data 23/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7685/23 di medesima data;
 2. nota PEC trasmessa dal Comune di Arta Terme, in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10593/23 del 02/05/2023;
 3. nota PEC trasmessa dal Comune di Cavazzo Carnico, in data 02/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10605/23 di medesima data;
 4. nota PEC trasmessa dal Comune di Cercivento, in data 03/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 6175/23 del 06/03/2023;
 5. nota PEC trasmessa dal Comune di Claut in data 14/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 6975/23 di medesima data;
 6. nota PEC trasmessa dal Comune di Comeglians in data 22/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7647/23 di medesima data;
 7. nota PEC trasmessa dal Comune di Forni Avoltri in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10476/23 di medesima data;
 8. nota PEC trasmessa dal Comune di Forni di Sopra in data 17/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7524/23 del 21/03/2023, così come integrata con nota PEC del 16/05/2023, agli atti al prot. n. 11754/23 di medesima data;
 9. nota PEC trasmessa dal Comune di Forni di Sotto in data 13/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 9343/23 di medesima data, così come integrata con successiva nota PEC del 12/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 11563/23 di medesima data;
 10. nota PEC trasmessa dal Comune di Malborghetto in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10591/23 del 02/05/2023;
 11. nota PEC trasmessa dal Comune di Ovaro in data 22/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7644/23 di medesima data;
 12. nota PEC trasmessa dal Comune di Paluzza in data 27/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10408/23 del 28/04/2023;

13. nota PEC trasmessa dal Comune di Pontebba in data 21/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10065/23 di medesima data;
14. nota PEC trasmessa dal Comune di Prato Carnico in data 23/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7728/23 di medesima data;
15. nota PEC trasmessa dal Comune di Ravascletto in data 29/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10584/23 del 02/05/2023;
16. nota PEC trasmessa dal Comune di Rigolato in data 21/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7558/23 del 22/03/2023;
17. nota PEC trasmessa dal Comune di Sauris in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10590/23 del 02/05/2023, così come integrata con successiva nota del 12/05/2023, agli atti al prot. n. 11545/23 di medesima data
18. nota PEC trasmessa dal Comune di Sutrio in data 24/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10189/23 di medesima data, così come successivamente integrata con nota PEC di data 12/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 11616/23 del 15/05/2023;
19. nota PEC trasmessa dal Comune di Tarvisio in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10592/23 del 02/05/2023;
20. nota PEC trasmessa dal Comune di Villa Santina in data 12/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 9320/23 del 13/04/2023;

VALUTATE inoltre le note PEC trasmesse dai Soggetti Attuatori di cui all'Allegato A al DCR/1/SR14/2023, con le quali veniva comunicata l'archiviazione delle procedure contributive di propria competenza, come di seguito meglio specificato:

- nota PEC trasmessa dal Comune Paularo in data 06/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8960/23 di medesima data, con cui il Soggetto attuatore comunicava l'archiviazione di n. 1 procedura contributiva relativa ad istanza presentata ai sensi dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023;
- nota PEC trasmessa dal Comune Paularo in data 06/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8957/23 di medesima data, con cui il Soggetto attuatore comunicava l'archiviazione di n. 1 procedura contributiva relativa ad istanza presentata ai sensi dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023;
- nota PEC trasmessa dal Comune Treppo Ligosullo in data 16/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 11756/23 di medesima data, con cui il Soggetto attuatore comunicava l'archiviazione di n. 1 procedura contributiva relativa ad istanza presentata ai sensi dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023;

PRESO ATTO inoltre, sulla base della documentazione pervenuta e sopra elencata, che rispetto ai Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi dell'Allegato A al DCR/1/SR14/2021 del 18/01/2023 risultano non essere pervenuti riscontri ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 Allegato B e articolo 5, commi 1 e 2 Allegato C al DCR/1/SR14/2023 da parte dei seguenti Enti:

- Comune di Amaro;
- Comune di Cimolais;
- Comune di Lauco;
- Comune Resia;
- Comune di Sappada;
- Comune di Socchieve;

RITENUTO pertanto di non poter includere le domande di competenza dei Comuni elencati nel paragrafo precedente nella definizione dell'intensità di aiuto da applicare alle domande ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 5 Allegato B e articolo 5, comma 5 Allegato C al DCR/1/SR14/2021 del 18/01/2023;

VALUTATO dunque, sulla base dei riscontri pervenuti (la cui sintesi è agli atti al prot. n. 12345/23 del 23/05/2023 l'ammontare complessivo del fabbisogno aggiornato a conclusione dell'attività istruttoria disciplina agli Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023, ammonta a Euro 1.352.612,35 così come meglio di seguito ripartiti:

- a) Euro 454.305,77 in riferimento ai contributi di cui all'Allegato B al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 ("Prime misure popolazione");
- b) Euro 898.306,58 in riferimento ai contributi di cui all'Allegato C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 ("Prime misure imprese");

PRESO ATTO che l'importo totale delle risorse disponibili per copertura delle istanze di cui agli Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 ammonta a Euro 1.117.000,00 così come stanziato da delibera del Consiglio dei Ministri di data 15 ottobre 2021 "Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia." (GU n. 266 del 08/11/2021);

RITENUTO pertanto di procedere, per quanto riguarda le domande di cui agli Allegati B e C, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, comma 5 e Allegato B e articolo 5, comma 5 Allegato C al DCR/1/SR14/2023, alla definizione, sulla base del rapporto tra l'importo complessivo delle domande ammesse a contributo (Euro 1.352.612,35 e delle risorse disponibili (Euro 1.117.000,00), alla definizione della percentuale di in-

tensità di aiuto da applicare nella definizione dell'importo massimo di concessione rispetto al fabbisogno manifestato (nei limiti di cui all'articolo 2 dell'OCDC n. 754/2021 pari, rispettivamente, a Euro 5.000,00 per i contributi di cui all'Allegato B ed Euro 20.000,00 per i contributi di cui all'Allegato C);

VALUTATO che tale percentuale di intensità, data dal rapporto tra risorse disponibili (Euro 1.117.000,00) e il fabbisogno manifestato a conclusione dell'attività istruttoria dei Soggetti Attuatori (Euro 1.352.612,35) si attesta all'82,58 % (82, cinquantotto %)

RITENUTO inoltre necessario definire la distribuzione delle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia ai Soggetti Attuatori, come di seguito evidenziato, considerata l'intensità di aiuto riconosciuta:

Comune	Risorse assegnate Allegato B DCR/1/ SR14/2023 (popolazione)	Risorse assegnate Allegato C DCR/1/ SR14/2023 (imprese)	Totale Risorse assegnate
Amaro	- €	- €	- €
Ampezzo	10.529,08 €	€ 42.123,04	52.652,12 €
Arta Terme	- €	€ 4.735,19	4.735,19 €
Cavazzo Carnico	412,90 €	€ 4.129,05	4.541,95 €
Cercivento	- €	€ 16.119,80	16.119,80 €
Chiusaforte	13.047,80 €	- €	13.047,80 €
Cimolais	- €	- €	- €
Claut	7.267,13 €	44.896,62 €	52.163,75 €
Comeglians	28.518,88 €	€ 28.118,81	56.637,69 €
Enemonzo	7.845,19 €	- €	7.845,19 €
Forni Avoltri	27.738,16 €	€ 50.004,93	77.743,09 €
Forni di Sopra	18.911,05 €	€ 82.865,97	101.777,02 €
Forni di Sotto	7.927,78 €	€ 33.032,38	40.960,16 €
Lauco	- €	- €	- €
Malborghetto Valbruna	4.129,05 €	€ 50.911,81	55.040,86 €
Ovaro	80.837,46 €	€ 4.616,27	85.453,73 €
Paluzza	- €	€ 61.652,02	61.652,02 €
Paularo	- €	€ 0,00	- €
Pontebba	9.856,49 €	33.032,38 €	42.888,87 €
Prato Carnico	24.566,65 €	23.155,53 €	47.722,18 €
Ravascletto	23.708,43 €	260,13 €	23.968,56 €
Raveo	4.129,05 €	- €	4.129,05 €
Resia	- €	- €	- €
Rigolato	28.531,71 €	12.184,07 €	40.715,78 €
Sappada	- €	- €	- €
Sauris	36.335,63 €	147.851,79 €	184.187,42 €
Socchieve	- €	- €	- €
Sutrio	4.129,05 €	56.010,48 €	60.139,53 €
Tarvisio	6.110,99 €	16.516,19 €	22.627,18 €
Tolmezzo	13.212,95 €	- €	13.212,95 €
Treppo Ligosullo	- €	- €	- €
Verzegnis	4.129,05 €	- €	4.129,05 €
Villa Santina	8.258,10 €	29.613,52 €	37.871,62 €
Zuglio	5.037,44 €		5.037,44 €
Totali	375.170,02 €	741.829,98 €	1.117.000,00 €

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente di richiamano:

1. Di prendere atto che l'ammontare delle risorse oggetto di potenziale concessione dei contributi di cui agli Allegati B e C al DCR/1/SR14/2021 del 18/01/2023, ammonta a Euro 1.352.612,35, così come meglio specificato:

a) Euro 454.305,77 in riferimento ai contributi di cui all'Allegato B al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 ("Prime misure popolazione");

b) Euro 898.306,58 in riferimento ai contributi di cui all'Allegato C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 ("Prime misure imprese");

2. Di procedere sulla base dei dati di cui al precedente punto 1 alla determinazione dell'intensità di aiuto

da applicare alle domande ammesse a contributo a valere sulle risorse di cui agli Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023;

3. Di definire che l'intensità di aiuto, data dal rapporto tra risorse disponibili, pari a Euro 1.117.000,00 ed il fabbisogno finanziario complessivamente manifestato a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere dai Comuni individuati all'Allegato A al DCR/1/SR14/2021 (Euro 1.352.612,35) è pari all'82,58 % (82, cinquantotto %);

4. Di dare disposizione ai Comuni individuati all'Allegato A al DCR/1/SR14/2021, di applicare tale intensità di aiuto (82, cinquantotto %) nella definizione dell'importo massimo di concessione dei contributi di cui alle domande presentate ai sensi degli Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023, nei limiti di risorse assegnate a mezzo del presente decreto;

5. Di dare atto che la distribuzione delle risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021, a copertura dei provvedimenti di concessione che saranno adottati dalle Amministrazioni comunali competenti è la seguente:

Comune	Risorse assegnate Allegato B DCR/1/SR14/2023 (popolazione)	Risorse assegnate Allegato C DCR/1/SR14/2023 (imprese)	Totale Risorse assegnate
Amaro	- €	- €	- €
Ampezzo	10.529,08 €	€ 42.123,04	52.652,12 €
Arta Terme	- €	€ 4.735,19	4.735,19 €
Cavazzo Carnico	412,90 €	€ 4.129,05	4.541,95 €
Cervineto	- €	€ 16.119,80	16.119,80 €
Chiusaforte	13.047,80 €	- €	13.047,80 €
Cimolais	- €	- €	- €
Claut	7.267,13 €	44.896,62 €	52.163,75 €
Comeglians	28.518,88 €	€ 28.118,81	56.637,69 €
Enemonzo	7.845,19 €	- €	7.845,19 €
Forni Avoltri	27.738,16 €	€ 50.004,93	77.743,09 €
Forni di Sopra	18.911,05 €	€ 82.865,97	101.777,02 €
Forni di Sotto	7.927,78 €	€ 33.032,38	40.960,16 €
Lauco	- €	- €	- €
Malborghetto Valbruna	4.129,05 €	€ 50.911,81	55.040,86 €
Ovaro	80.837,46 €	€ 4.616,27	85.453,73 €
Paluzza	- €	€ 61.652,02	61.652,02 €
Paularo	- €	€ 0,00	- €
Pontebba	9.856,49 €	33.032,38 €	42.888,87 €
Prato Carnico	24.566,65 €	23.155,53 €	47.722,18 €
Ravaschetto	23.708,43 €	260,13 €	23.968,56 €
Raveo	4.129,05 €	- €	4.129,05 €
Resia	- €	- €	- €
Rigolato	28.531,71 €	12.184,07 €	40.715,78 €
Sappada	- €	- €	- €
Sauris	36.335,63 €	147.851,79 €	184.187,42 €
Socchieve	- €	- €	- €
Sutrio	4.129,05 €	56.010,48 €	60.139,53 €
Tarvisio	6.110,99 €	16.516,19 €	22.627,18 €
Tolmezzo	13.212,95 €	- €	13.212,95 €
Treppo Ligosullo	- €	- €	- €
Verzegnis	4.129,05 €	- €	4.129,05 €
Villa Santina	8.258,10 €	29.613,52 €	37.871,62 €
Zuglio	5.037,44 €		5.037,44 €
Totali	375.170,02 €	741.829,98 €	1.117.000,00 €

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso ai Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi dell'Allegato A al DCR/1/SR14/2023.

Palmanova, 24 maggio 2023

RICCARDI

23_23_1_DDC_PROT CIV_6_013

Decreto del Direttore centrale della Protezione civile 24 maggio 2023, n. 6

OCDPC n. 783/2021 - Concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione interessata dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia - Allegato B al DCR/4/CD15/2022 del 7 dicembre 2022 - Trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori (articolo 6, comma 3 Allegato B a DCR/4/CD15/2022) - Popolazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste e sono state stanziare risorse per Euro 3.900.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 783 del 2 luglio 2021, di seguito anche OCDPC n. 783/2021 oppure Ordinanza n. 783/2021 (pubblicata in G.U. n. 163 del 9 luglio 2021) - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste" - che individua, tra l'altro il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui all'oggetto;

DATO ATTO che, con nota MEF-RGS- Prot. 0001952/22 del 07/01/2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste per l'apertura della contabilità speciale n. 6324 intestata a "PRES. R. FRIULI VG C.D. O. 783-21", acronimo di "Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato OCDPC 783/2021";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale è stata disposta l'integrazione delle risorse in precedenza stanziare a mezzo delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 sopra indicata, per l'importo di € 1.850.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

RICORDATO che lo stato emergenziale era stato dichiarato fino al 4 giugno 2022;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022), con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste;

DATO ATTO che lo stato emergenziale nazionale terminerà in data 4 giugno 2023;

VISTO il comma 3 dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021 ("Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori") il quale dispone che:

3. "Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

- per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

- per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.";

RICHIAMATO il decreto del Commissario Delegato n. 4 di data 7 dicembre 2022 (di seguito anche DCR/4/CD15/2022) a mezzo del quale sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto

economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessati dagli eventi calamitosi in argomento, e sono stati individuati i Soggetti Attuatori, così come meglio specificato tramite i seguenti allegati al citato decreto:

- Allegato A: "Elenco dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020 che hanno segnalato domande di contributo ex art. 4, comma 3 dell'Ordinanza c.d.p.c. n. 783 del 2 luglio 2021", nominati Soggetti Attuatori;
- Allegato B: "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, art. 4, comma 3. Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020";
- Allegato C: "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, art. 4, comma 3. Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020";

CONSIDERATO in particolare il contenuto di cui all'articolo 5, comma 1 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022 per il quale:

1. "L'Amministrazione comunale, entro il giorno 15 gennaio 2023 conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4 e:

a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di Euro 5.000,00 per ciascuna istanza;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 5, commi 3 e 5 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022 il quale prevede che:

- comma 3 articolo 5: "Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse. Sarà facoltà del Commissario delegato concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale da trasmettere entro i termini di cui al comma 1.";

- comma 5, articolo 5: "Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Commissario delegato determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili l'intensità di aiuto applicabile alle domande e l'assegnazione delle risorse a favore di ciascun Comune. Il contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 783/2021, pari ad Euro 5.000,00 e l'intensità massima di aiuto è pari al 100%, della spesa ritenuta ammissibile in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 4.";

RICHIAMATO inoltre l'articolo 6 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, il quale dispone che:

1. "Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, le Amministrazioni comunali:

a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza 783/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5;

...

b) Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Commissario o Soggetto dallo stesso delegato provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse."

DATO ATTO che con nota PEC di data 13/02/2023, prot. n. 3995/23, a riscontro della richiesta pervenuta dal Comune di Tolmezzo in data 29/12/2022 (prot. n. 33039/22) e relativa all'ammissibilità di n. 1 domanda di contributo, si comunicava al Soggetto Attuatore che, in attesa di dati ulteriori integrativi da parte del Comune, il Commissario delegato avrebbe provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 Allegato B al DCR/4/CD15/2022, a prendere in considerazione, nell'ottica del riparto delle risorse, anche la domanda per la quale risultava pendente il giudizio di ammissibilità da parte del Comune di Tolmezzo al fine di garantire l'eventuale copertura finanziaria al momento dell'adozione del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che con PEC del Comune di Tolmezzo di data 28/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8049/23 e n. 8048/23, sono stati trasmessi n. 2 decreti di concessione con esclusione della posizione contributiva di cui alla nota PEC sopra richiamata (prot. 33039/22);

DATO ATTO inoltre della nota PEC trasmessa al Comune di Arta Terme in data 06/02/2023, prot. n. 649/23, relativa al mancato accoglimento della richiesta presentata dall'Amministrazione comunale (prot. n. 941/23) in ordine ad una istanza tardiva, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022 il quale recita che: "Possono accedere ai contributi i soggetti indicati al comma 1, che abbiano già segnalato, al Comune competente per territorio, mediante compila-

zione del Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" (di seguito anche Modulo B1), i danni subiti in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020, in occasione della ricognizione dei fabbisogni promossa, con nota prot. 21259/21 di data 29 luglio 2021, dalla Protezione civile della Regione, ai sensi del articolo 4, comma 3 dell'OCDPC n. 783/2021";

DATO ATTO inoltre che, rispetto ai Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi dell'Allegato A al DCR/4/CD15/2022, risultano non essere pervenuti entro il termine del 16 gennaio 2023, riscontri ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 Allegato B da parte dei seguenti Enti:

- Comune di Fiumicello Villa Vicentina;
- Comune di Ovaro;
- Comune di Pordenone;
- Comune di Raveo;
- Comune di Socchieve;
- Comune di Sutrio;
- Comune di Villa Santina;
- Comune di Nimis;
- Comune di Treppo Ligosullo;

RICHIAMATO il decreto del Commissario delegato n. 1 del 24 febbraio 2023 (di seguito anche DCR/1/CD15/2023), con il quale, in riferimento alle procedure di cui all'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, veniva disposto:

1. che la spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni comunali nominate Soggetti attuatori, in esito all'istruttoria di cui all'allegato B al DCR/4/CD15/2022 del 07/12/2022 (prime misure privati), ammonta a Euro 76.528,49;
2. che l'intensità di aiuto da applicare alle domande ammesse a contributo è pari al 100%, nel limite massimo di Euro 5.000,00 per ciascuna domanda di contributo;
3. di dare mandato alla Protezione civile di trasferire le risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021, a copertura dei provvedimenti di concessione per "prime misure privati" che saranno adottati dalle Amministrazioni comunali competenti (...)"

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, i Comuni individuati a mezzo DCR/1/CD15/2023, hanno trasmesso complessivamente n. 17 provvedimenti di concessione in relazione alle procedure di cui all'Allegato B sopra menzionato, e le relative note PEC sono state protocollate agli atti dell'Ufficio come di seguito sintetizzato:

- nota PEC del Comune di Claut di data 15/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 7006/23 di medesima data, così come successivamente rettificata con nota PEC di data 08/05/2023, agli atti al prot. n. 11133/23 di medesima data;
- note PEC del Comune di Tolmezzo di data 28/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8049/23 e n. 8048/23 di medesima data, di trasmissione di n. 2 decreti di concessione con esclusione della posizione contributiva di cui alle PEC sopra richiamate (prot. 33039/22 e 3995/23);
- nota PEC del Comune di Verzegnis di data 28/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8047/23 di medesima data;
- note PEC del Comune di Cimolais di data 30/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8225/23 e n. 8727/23 di medesima data, così come successivamente rettificata con nota PEC di data 10/05/2023, agli atti al prot. n. 11338/23 di medesima data;
- nota PEC del Comune di Paluzza di data 30/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8266/23 di medesima data;
- nota PEC del Comune di Prato Carnico di data 30/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8328/23 del 31/03/2023, così come successivamente rettificata con nota del giorno 08/05/2023, agli atti al prot. n. 11177/23;
- nota PEC del Comune di Ravascletto di data 30/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8329/23 del 31/03/2023, così come successivamente rettificata con nota del giorno 08/05/2023, agli atti al prot. n. 11135/23 di medesima data;
- nota PEC del Comune di Ampezzo di data 31/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8513/23 del 03/04/2023, così come successivamente rettificata con nota del giorno 09/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 11175/23 di medesima data;
- nota PEC del Comune di Sauris di data 31/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8514/23 del 03/04/2023;
- nota PEC del Comune di Rigolato di data 13/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 6808/23 del 13/03/2023, così come successivamente rettificata con nota del 09/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 11184/23 di medesima data;
- nota PEC del Comune di Forni Avoltri di data 31/03/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 8520/23 del 04/03/2023, così come successivamente rettificata con nota del 09/05/2023, agli atti al prot. n.

11220/23 di medesima data;

PRESO ATTO sulla base dei decreti di concessione trasmessi dai Comuni a mezzo note PEC richiamate nel paragrafo precedente, che l'importo integrale oggetto di concessione da parte dei Soggetti Attuatori competenti ammonta a Euro 71.528,49, per complessive n. 17 posizioni contributive;

DATO ATTO dunque, che l'importo del fabbisogno di cui al decreto del Commissario delegato n. 1 del 24 febbraio 2023, pari a Euro 76.528,49 e riferito a n. 18 istanze contributive, registra una variazione sulla base dei decreti di concessione pervenuti agli atti dell'Ufficio e risulta pari a complessivi Euro 71.528,49 per n. 17 posizioni contributive, vista l'esclusione di una posizione contributiva da parte del Comune di Tolmezzo;

VISTE le note PEC trasmesse ai Comuni individuati a mezzo decreto del Commissario delegato n. 1 del 24 febbraio 2023 (agli atti dell'Ufficio al prot. nn. 10142/23, 10146/23, 10145/23, 10147/23, 10141/23, 10148/23, 10144/23, 10143/23, 10149/23, 10150/23, 10140/23), con le quali è stato richiesto a ciascun Soggetto Attuatore di indicare i dati utili ai fini del trasferimento dell'80% delle risorse concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 3 Allegato B al DCR/4/CD15/2022, tra cui codice fiscale dell'Ente ed estremi del conto corrente presso il quale poter perfezionare l'erogazione di cui sopra;

PRESO ATTO che sono pervenuti i riscontri alle note PEC sopra elencate da parte dei Comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 1 del 24 febbraio 2023, e assunti agli atti dell'Ufficio così come di seguito sintetizzato:

- nota PEC trasmessa dal Comune di Ampezzo in data 28/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10500/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Cimolais in data 26/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10224/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Claut in data 26/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10249/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Forni Avoltri in data 27/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10337/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Paluzza in data 26/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10248/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Prato Carnico in data 04/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10851/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Ravascletto in data 26/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10325/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Rigolato in data 27/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10357/23;
- nota PEC trasmessa dal Comune di Sauris in data 04/05/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10853/23;
- PEC trasmessa dal Comune di Tolmezzo in data 27/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10327/23;
- PEC trasmessa dal Comune di Verzegnis in data 27/04/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 10326/23;

RITENUTO dunque, di procedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 Allegato B al DCR/4/CD15/2022, sulla base dei decreti di concessione pervenuti agli atti dell'Ufficio e sopra elencati, all'aggiornamento del fabbisogno finanziario e al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse, per l'importo totale di Euro 57.222,79, così come di seguito specificato:

Comune	n. concessioni	Importo concesso	Importo da versare (80% del concesso)	Codice fiscale del Comune	IBAN Comune
Ampezzo	4	15.971,90 €	12.777,52 €	84001250301	IT39Q0533663610000035351261
Cimolais	2	10.000,00 €	8.000,00 €	90001510933	IT92Q0760103200001050020054
Claut	1	4.999,99 €	3.999,99 €	90001520932	IT38D0359901800 00000158481
Forni Avoltri	1	5.000,00 €	4.000,00 €	84001050305	IT71B0623063760 000015046773
Paluzza	1	5.000,00 €	4.000,00 €	84001330301	IT72O0623064060000015072849;
Prato Carnico	1	4.191,20 €	3.352,96 €	00416340305	IT75U0306912344100000300031
Ravascletto	1	5.000,00 €	4.000,00 €	84001650302	IT77Y070856388000000047969
Rigolato	2	10.000,00 €	8.000,00 €	84002150302	IT61Z0623063760 000015084765
Sauris	1	4.700,00 €	3.760,00 €	84001370307	IT19O0708563880000000553081
Tolmezzo	2	5.146,50 €	4.117,20 €	84000450308	IT71O0623064320 000015076357
Verzegnis	1	1.518,90 €	1.215,12 €	84001410301	IT68Q0623064320 000015076458
Totale	17	71.528,49 €	57.222,79 €		

DECRETA

Per le motivazioni sopra indicate e che integralmente si richiamano:

1. Di prendere atto, sulla base dei decreti di concessione pervenuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, che il fabbisogno finanziario di cui al DCR/1/CD15/2023 (pari a

Euro 76.528,49 per n. 18 domande di contributo), è pari ad Euro 71.528,49, come riportato alla tabella di cui al punto seguente.

2. Di provvedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 Allegato B al DCR/4/CD15/2022 e con delega di cui al DCR/1/CD15/2023, al trasferimento a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6324, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse concesse (Euro 71.528,49), pari a complessivi Euro 57.222,79, così come di seguito dettagliato:

Comune	n. concessioni	Importo concesso	Importo da versare (80% del concesso)	Codice fiscale del Comune	IBAN Comune
Ampezzo	4	15.971,90 €	12.777,52 €	84001250301	IT39Q0533663610000035351261
Cimolais	2	10.000,00 €	8.000,00 €	90001510933	IT92Q0760103200001050020054
Claut	1	4.999,99 €	3.999,99 €	90001520932	IT38D0359901800 00000158481
Forni Avoltri	1	5.000,00 €	4.000,00 €	84001050305	IT71B0623063760 000015046773
Paluzza	1	5.000,00 €	4.000,00 €	84001330301	IT72O0623064060000015072849;
Prato Carnico	1	4.191,20 €	3.352,96 €	00416340305	IT75U0306912344100000300031
Ravaschetto	1	5.000,00 €	4.000,00 €	84001650302	IT77Y0708563880000000047969
Rigolato	2	10.000,00 €	8.000,00 €	84002150302	IT61Z0623063760 000015084765
Sauris	1	4.700,00 €	3.760,00 €	84001370307	IT19O070856388000000553081
Tolmezzo	2	5.146,50 €	4.117,20 €	84000450308	IT71O0623064320 000015076357
Verzegnis	1	1.518,90 €	1.215,12 €	84001410301	IT68Q0623064320 000015076458
Totale	17	71.528,49 €	57.222,79 €		

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della normativa vigente e trasmesso ai Comuni individuati nell'Allegato A al DCR/4/CD15/2022.

Palmanova, 24 maggio 2023

ARISTEI

23_23_1_DDS_ASS OSP_23687_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 23 maggio 2023, n. 23687

Art. 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28 aprile 2022. Graduatorie regionali per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria - anno 2023. Presa d'atto carenza candidature valide.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 316 dd. 11/3/2022, di nomina del dott. Alfredo Perulli a Direttore di Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

VISTO l'articolo 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28.04.2022 (di seguito in breve ACN), il quale reca i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria;

DATO ATTO che per l'assegnazione degli incarichi vacanti si utilizza la graduatoria regionale per la medicina generale valevole per il 2023;

PRESO ATTO:

- con nota prot. n. 157637, del 17.03.2023, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha chiesto alle Aziende sanitarie l'individuazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria;

- sul BUR n. 15, del 12.04.2023, è stato pubblicato il decreto n. 14634 del 3.04.2023 recante: "Approvazione dell'avviso per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria relativi all'anno 2023" con uniti elenchi degli incarichi vacanti e relativi

modelli di domanda, e che i medici interessati potevano presentare domanda, entro il termine perentorio di 20 giorni (scadenza 2 maggio 2023);

DATO ATTO che all'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria per l'anno 2023, concorrono prioritariamente i medici convenzionati per trasferimento di cui all'art. 34 comma 5, lettera a), ii) dell'ACN (procedura di competenza Aziendale), poi quelli inseriti nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2023 di cui all'art. 34 comma 5, lettera b) dell'ACN, successivamente quelli di cui all'art.34 comma 5, lettera c) e, infine, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, dopo l'espletamento della procedura prevista dall'art. 34, comma 17, dell'ACN e la relativa pubblicazione sul sito della SISAC, quelli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 34, commi 18 e 19 dell'ACN;

DATO ATTO altresì che come specificato nel su citato avviso espletate le procedure di conferimento degli incarichi di cui all'art.34, comma 5 lett. a),b) e c) qualora uno o più incarichi rimanessero vacanti, si procederà prima con successivo specifico avviso, da pubblicarsi sul sito della SISAC, all'assegnazione degli stessi secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 34 dell'ACN (procedura SISAC) e successivamente se rimanessero ancora incarichi vacanti si procederà con apposito avviso da pubblicarsi sul BUR riguardante i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 34, commi 18 e 19 dell'ACN. Potranno partecipare all'assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

ATTESO che entro il termine previsto dal su citato avviso hanno presentato domanda di assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria ad attività oraria sia i medici ai sensi dell'art. 34 comma 5, lettere a) dell'ACN alle competenti aziende sanitarie, sia i medici ai sensi dell'art. 34 commi 5, lettere b) e c), alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità;

APPURATO che alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità sono pervenute nei termini:

- n. 0 domande per i medici inseriti nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2023 di cui all'art. 34 comma 5, lettera b) dell'ACN;

- n.1 domanda per i medici con il diploma di formazione specifica in medicina generale acquisito successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2023 di cui all'art. 34 comma 5, lettera c) dell'ACN;

RILEVATO che la domanda del dottor Andrea Centorame, deve essere esclusa per carenza di requisiti come è direttamente precisato al candidato;

RITENUTO, pertanto, di dare atto che non è stata predisposta alcuna graduatoria per carenza di candidature valide relativamente agli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria - anno 2023 - di cui all'avviso come sopra specificato;

DECRETA

1. di escludere il dottor Andrea Centorame come indicato in premessa;
2. di dare atto che non è stata predisposta alcuna graduatoria per carenza di candidature valide relativamente agli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria - anno 2023 - di cui all'avviso come sopra specificato.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 23 maggio 2023

PERULLI

23_23_1_DDS_ASS OSP_23688_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 23 maggio 2023, n. 23688

Art. 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28 aprile 2022. Graduatorie regionali per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta - anno 2023. Approvazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al

D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 316 dd. 11/3/2022, di nomina del dott. Alfredo Perulli a Direttore di Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

VISTO l'articolo 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28.04.2022 (di seguito in breve ACN), il quale reca i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria;

VISTO l'AlIR della medicina generale per l'applicazione dell'art.34, comma 1 dell'ACN, sottoscritto in data 4.10.2021 e approvato con DGR n. 1552 del 15 ottobre 2021;

DATO ATTO che per l'assegnazione degli incarichi vacanti si utilizza la graduatoria regionale per la medicina generale valevole per il 2023;

PRESO ATTO:

- con nota prot. n. 157637, del 17.03.2023, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha chiesto alle Aziende sanitarie l'individuazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria;

- sul BUR n. 15, del 12.04.2023, è stato pubblicato il decreto n. 14634 del 3.04.2023 recante: "Approvazione dell'avviso per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria relativi all'anno 2023" con uniti elenchi degli incarichi vacanti e relativi modelli di domanda, e che i medici interessati potevano presentare domanda, entro il termine perentorio di 20 giorni (scadenza 2 maggio 2023);

DATO ATTO che all'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2023, concorrono prioritariamente i medici convenzionati per trasferimento di cui all'art. 34 comma 5, lettera a), i) dell'ACN (procedura di competenza Aziendale), poi quelli inseriti nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2023 di cui all'art. 34 comma 5, lettera b) dell'ACN, successivamente quelli di cui all'art.34 comma 5, lettera c) e, infine, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, dopo l'espletamento della procedura prevista dall'art. 34, comma 17, dell'ACN e la relativa pubblicazione sul sito della SISAC, quelli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 34, commi 18 e 19 dell'ACN;

DATO ATTO altresì che come specificato nel su citato avviso espletate le procedure di conferimento degli incarichi di cui all'art.34, comma 5 lett. a),b) e c) qualora uno o più incarichi rimanessero vacanti, si procederà prima con successivo specifico avviso, da pubblicarsi sul sito della SISAC, all'assegnazione degli stessi secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 34 dell'ACN (procedura SISAC) e successivamente se rimanessero ancora incarichi vacanti si procederà con apposito avviso da pubblicarsi sul BUR riguardante i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 34, commi 18 e 19 dell'ACN. Potranno partecipare all'assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

ATTESO che entro il termine previsto dal su citato avviso hanno presentato domanda di assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta sia i medici ai sensi dell'art. 34 comma 5, lettere a) dell'ACN alle competenti Aziende sanitarie, sia i medici ai sensi dell'art. 34 commi 5, lettere b) e c), alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità;

APPURATO che alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità sono pervenute nei termini:

- n. 9 domande per i medici inseriti nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2023 di cui all'art. 34 comma 5, lettera b) dell'ACN;

- n. 2 domande per i medici con il diploma di formazione specifica in medicina generale acquisito successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2023 di cui all'art. 34 comma 5, lettera c) dell'ACN;

RILEVATO che è esclusa la domanda del dottor Andrea Centorame, per carenza di requisiti come è direttamente precisato al candidato;

DATO ATTO che i candidati sono stati ordinati in due distinte graduatorie per priorità di interpello, la prima relativa ai medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso ai sensi dell'art. 34 comma 5, lettera b) dell'ACN (allegato 1), la seconda relativa ai medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 34 comma 5, lettera c) dell'ACN (allegato 2), allegato al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, applicando a ciascuna di esse rispettivamente i criteri di cui all'art. 34 dell'ACN;

EVIDENZIATO che la graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 5 lettera b), dell'ACN:

- comprende sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica, sia i medici con titolo equipollente: la seconda colonna riporta il numero progressivo dei medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale, mentre la terza riporta il numero progressivo dei medici in possesso dell'attestato anzidetto;

- i nominativi dei candidati possono ricorrere due volte: la prima, con il punteggio maggiorato di 5 punti,

in relazione all'ambito carente ove risultano risiedere da più di due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale; la seconda, in relazione agli altri incarichi per i quali concorrono (art. 34, comma 8, lett. b) e c), dell'ACN;

PRECISATO che:

- nella predisposizione delle graduatorie il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è stato effettuato a campione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;
- è comunque sempre nella facoltà della Pubblica Amministrazione procedere in ogni tempo agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato;
- le Aziende sanitarie interessate al momento del conferimento dell'incarico provvederanno alle verifiche di propria competenza;

PRECISATO, inoltre, che ai sensi di quanto previsto al paragrafo "C) Modalità di presentazione delle domande e altre disposizioni per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria" art. 5 "Procedure di convocazione e di interpello inerenti alle domande presentate in Regione" dell'avviso di cui al Decreto n. 14634 del 3.04.2023, in conformità all'art. 34, comma 20, dell'ACN, la data, l'orario e la sede di convocazione dei candidati sarà comunicata con un preavviso di 15 giorni esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it nella voce di menù "La Regione" sezione "Bandi, concorsi, appalti" argomento "Bandi e avvisi". La pubblicazione della convocazione avverrà indicativamente nei 7 giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione delle graduatorie in parola.

RITENUTO, pertanto, di approvare le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta - anno 2023 - di cui all'avviso come sopra specificato;

DECRETA

1. di escludere Il dottor Andrea Centorame come indicato in premessa.
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti graduatorie regionali per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta - anno 2023, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante:
 - la graduatoria dei medici inseriti in graduatoria regionale valevole per l'anno 2023, predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera b) dell'ACN (allegato 1).
 - la graduatoria dei medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2023, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda stessa, predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 5 lettera c) dell'ACN (allegato 2);

Il presente decreto e le allegate graduatorie sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 23 maggio 2023

PERULLI

Allegato 1

Graduatoria dei medici inseriti in graduatoria regionale valevole per l'anno 2023 (art. 34, comma 5, lett.b ACN 2022)
 Incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta - anno 2023

n° progressivo	n. progressivo medici con titolo equipollente all'attestato di formazione MMG 20%	n. progressivo medici con attestato di formazione MMG 80%	COGNOME e NOME	AMBITI TERRITORIALI CARENTI SCELTI	AZIENDA	Punteggio riportato nella graduatoria regionale 2023	Punteggio di residenza nell'ambito carente (punti 5)	Punteggio di residenza nella regione Friuli Venezia Giulia (20.000 punti)	Punteggio totale	data di nascita (minor età art. 24 comma 5 lett.b e comma 10)
1		T	MAURIZIO RAFFAELLA	Ambito territoriale dei Comuni di Latisana e Ronchis;	ASUFC	50,7	5,00	20,00	75,70	06/08/1967
2		T	MAURIZIO RAFFAELLA	Ambito territoriale del Comune di Lignano Sabbiadoro;	ASUFC	50,7	0,00	20,00	70,70	06/08/1967
3		T	MAURIZIO RAFFAELLA	Ambito territoriale dei Comuni di Carlino, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Tonisossa, Marano Lagunare;	ASUFC	50,7	0,00	20,00	70,70	06/08/1967
4	E		IVANCIC IGOR	Ambito territoriale del comune di Trieste	ASUGI	29,8	5,00	20,00	54,80	15/05/1962
5	E		IVANCIC IGOR	Ambito territoriale dei comuni di Farra d'Isonez, Gradisca d'Isonez, Romans d'Isonez e Villesse;	ASUGI	29,8	0,00	20,00	49,80	15/05/1962
6	E		IVANCIC IGOR	Ambito territoriale dei comuni di Commons, Dogna del Collo, Capriva del Friuli, Majano del Friuli, Medea, Mobaraz, San Lorenzo Isontino;	ASUGI	29,8	0,00	20,00	49,80	15/05/1962
7	E		IVANCIC IGOR	Ambito territoriale dei Comuni di Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonez	ASUGI	29,8	0,00	20,00	49,80	15/05/1962
8	E		IVANCIC IGOR	Ambito territoriale dei comuni di Doberdob del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonez, San Pier d'Isonez, Turicco e Sagrado;	ASUGI	29,8	0,00	20,00	49,80	15/05/1962
9	E		IVANCIC IGOR	Ambito territoriale dei Comuni di Duino-Aurisina, Sgonico, Montrupino;	ASUGI	29,8	0,00	20,00	49,80	15/05/1962
10	E		IVANCIC IGOR	Ambito territoriale del comune di Cernignano del Friuli	ASUFC	29,8	0,00	20,00	49,80	15/05/1962
11		T	POLICRETI ISABELLA	Ambito territoriale del comune di Trieste	ASUGI	12,6	5,00	20,00	37,60	21/09/1989
12		T	D'ANIELLO MARIA	Ambito territoriale del comune di Trieste	ASUGI	12,2	5,00	20,00	37,20	29/06/1987
13	E		PFEIFFER PAOLO	Ambito territoriale dei comuni di Buia, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragnano, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo grande, Forgaria nel Friuli;	ASUFC	11	0,00	20,00	31,00	24/07/1962
14	E		PFEIFFER PAOLO	Ambito territoriale dei comuni di Attimis, Faedis, Povoletto;	ASUFC	11	0,00	20,00	31,00	24/07/1962
15	E		PFEIFFER PAOLO	Ambito territoriale dei comuni di Basiliano, Bertolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Montegjariano, Sedegliano, Talmassons, Varmo;	ASUFC	11	0,00	20,00	31,00	24/07/1962
16	E		PFEIFFER PAOLO	Ambito territoriale di Grado;	ASUGI	11	0,00	20,00	31,00	24/07/1962
17	E		PFEIFFER PAOLO	Ambito territoriale del Comune di Lignano Sabbiadoro;	ASUFC	11	0,00	20,00	31,00	24/07/1962
18		T	CARUSO GIUSEPPE	Ambito territoriale dei comuni di Buia, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragnano, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo grande, Forgaria nel Friuli;	ASUFC	8,8	0,00	20,00	28,80	18/02/1992
19		T	CARUSO GIUSEPPE	Ambito territoriale del comune di Udine	ASUFC	8,8	0,00	20,00	28,80	18/02/1992
20	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale di Grado;	ASUGI	0,3	5,00	20,00	25,30	27/11/1962
21	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei comuni di Montfalcone e Staranzano;	ASUGI	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962

Graduatoria dei medici inseriti in graduatoria regionale valevole per l'anno 2023 (art. 34, comma 5, lett.b ACN 2022)
Incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta - anno 2023

Allegato 1

n° progressivo	n. progressivo medici con titolo attestato di formazione MMG 20%	n. progressivo medici con attestato di formazione MMG 80%	COGNOME e NOME	AMBITI TERRITORIALI CARENTI SCELTI	AZIENDA	Punteggio ipotetico nella graduatoria regionale 2023	Punteggio di residenza nell'ambito carente (punti 5)	Punteggio di residenza nella regione Friuli Venezia Giulia (20,00 punti)	Punteggio totale	data di nascita (anno e giorno e comma 10)
22	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isone, San Pier d'Isone, Turriaco e Sagrado;	ASUGI	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
23	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale del comune di Cervignano del Friuli	ASUFC	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
24	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei Comuni di Aquileia, Fiumicello-Villa Vicentina, Terzo d'Aquileia;	ASUFC	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
25	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei Comuni di Carilino, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Tonviscosa, Marano Lagunare;	ASUFC	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
26	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei Comuni di Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isone;	ASUGI	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
27	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Capriva del Friuli, Majano del Friuli, Medea, Morano, San Lorenzo Isontino;	ASUGI	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
28	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei comuni di Ampezzo, Aita Terme, Comeglians, Cerviento, Enemonzo, Forin Avoltri, Fori di Sopra, Fori di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza-Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravasletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Villa Santina, Zuglio, Sappada, Treppo Ligosullo;	ASUFC	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
29	E		FACCHINETTI RITA	Ambito territoriale dei comuni di Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natosone;	ASUFC	0,3	0,00	20,00	20,30	27/11/1962
30	T		MANINO ELISA	Ambito territoriale dei comuni di Buia, Collioredo di Monte Albano, Cosano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ravegna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo grande, Forgaria nel Friuli;	ASUFC	8,4	0,00	0,00	8,40	18/01/1986
31	T		MANINO ELISA	Ambito territoriale dei comuni di Tarcento, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana	ASUFC	8,4	0,00	0,00	8,40	18/01/1986
32	T		MANINO ELISA	Ambito territoriale dei comuni di Cividale del Friuli, Monfalcone, Prepotto, Torrazzo;	ASUFC	8,4	0,00	0,00	8,40	18/01/1986
33	E		RESCH GIUSEPPE	Ambito territoriale dei comuni di Caneva, Polcenigo, Budoia;	ASFO	0,3	0,00	0,00	0,30	14/07/1962
34	E		RESCH GIUSEPPE	Ambito territoriale del Comune di Aviano;	ASFO	0,3	0,00	0,00	0,30	14/07/1962
35	E		RESCH GIUSEPPE	Ambito territoriale del Comune di Fontanafredda	ASFO	0,3	0,00	0,00	0,30	14/07/1962
36	E		RESCH GIUSEPPE	Ambito territoriale del Comune di Saele;	ASFO	0,3	0,00	0,00	0,30	14/07/1962

Allegato 2

Graduatoria dei medici in possesso del titolo di FSMG (art.34, comma 5, lett. c ACN 2022) Incarichi vacanti di assistenza primaria ad attività oraria - anno 2023

N. PROGRESSIVO	COGNOME e NOME	preferenza	Ambiti territoriali carenti scelti	Aziende	Residenza ambito carente	Residenza ambito aziendale	Residenza Regione	Residenza fuori regione	Data di nascita	Diploma in medicina generale conseguito il	Voto di laurea	LODE	Data di laurea	minore età al conseguimento del diploma di laurea	minore età al conseguimento del diploma di laurea IN G.I.O.R.N.I
1	MONTESSORO BEATRICE	1	Ambito territoriale dei comuni di Buia, Colloredo di Monte Albano; Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo grande, Forgaria nel Friuli	ASUFC	X	X	X		30/03/1992	11/01/2023	105		06/03/2018		9472
2	MONTESSORO BEATRICE	2	Ambito territoriale del comune di Udine	ASUFC	X	X	X		30/03/1992	11/01/2023	105		06/03/2018		9472

23_23_1_DDS_ATT CULT_24464_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio attività culturali 25 maggio 2023, n. 24464

Approvazione “Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari ai teatri situati in Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovono i giovani talenti e il turismo culturale, ai sensi dell’articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)” e relativa modulistica per la presentazione della domanda di incentivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l’articolo 6 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero), commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), di seguito legge, ai sensi del quale:

“62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 40.000 euro, ai Teatri situati in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovono i giovani talenti e il turismo culturale; 63. Il contributo di cui al comma 62 è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; 64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2023, [...]”

VISTO l’allegato schema di Avviso, che costituisce parte integrante del presente atto, che determina i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione della domanda di incentivo, il procedimento contributivo valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il procedimento istruttorio delle istanze pervenute, le modalità di liquidazione e della successiva rendicontazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO che sul capitolo di spesa 14867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2023 - 2025 e del bilancio per l’anno 2023, approvato con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023 - 2025), risultano attualmente stanziati euro 40.000,00=;

VISTO anche lo schema tipo per la presentazione della domanda in esame, allegato anch’esso quale parte integrante al presente provvedimento;

RITENUTO di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 23/2022, l’allegato “Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari ai teatri situati in Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovono i giovani talenti e il turismo culturale, ai sensi dell’articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 22 (Legge di stabilità 2023)”;

RITENUTO di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, dell’appena citato Avviso, la modulistica necessaria per la presentazione della domanda;

VISTE:

- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2023- 2025”;
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 “Legge di stabilità 2023”;
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”;

VISTO il bilancio finanziario gestionale 2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2055;

VISTE anche:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale” e le successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;

RICHIAMATO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1550 del 20 ottobre 2022 è stato altresì rinnovato al sottoscritto, dott. Fabrizio Spadotto, l'incarico di direttore del Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, fino al 30 giugno 2023, a decorrere dal 2 novembre 2022;

DECRETA

- 1.** È approvato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), l'allegato "Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari ai teatri situati in Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovono i giovani talenti e il turismo culturale, ai sensi dell'articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)" (Allegato 1);
- 2.** È approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di incentivo ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso sopra richiamato (Allegato 2);
- 3.** Il presente decreto e l'avviso pubblico sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale nelle pagine dedicate al Servizio Attività Culturali.

Trieste, 25 maggio 2023

SPADOTTO

ALLEGATO 1

Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari ai teatri situati in Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovono i giovani talenti e il turismo culturale, ai sensi dell'articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Art. 5 progetti

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 spese non ammissibili

Art. 8 limiti del contributo

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 presentazione della domanda e termini

Art. 11 inammissibilità delle domande

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA

Art. 13 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 14 rideterminazione e revoca del contributo

Art. 15 variazioni del progetto

CAPO VII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 16 obblighi del beneficiario

Art. 17 ispezioni e controlli

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 18 disposizioni finali

Art. 19 aiuti di Stato

Art. 20 norma di rinvio

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente Avviso pubblico, in attuazione dell'articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), di seguito legge, disciplina il procedimento contributivo valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la concessione di contributi straordinari ai teatri situati in Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovano i giovani talenti e il turismo culturale.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) teatri: le tipologie di teatri definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199, recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri

di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";

b) sala teatrale: il luogo in possesso di agibilità per pubblico spettacolo dal vivo, il cui uso specifico, anche se non esclusivo, è di ospitare rappresentazioni di spettacoli dal vivo, anche nel caso in cui tale luogo sia allestito in maniera estemporanea per rappresentazioni di spettacoli dal vivo all'aperto, nonché le sale multifunzionali che possono essere adibite anche alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;

c) orchestre europee: istituzioni concertistiche orchestrali dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo-organizzativo, aventi quale scopo di promuovere l'attività concertistica di giovani talenti ed il connesso turismo culturale, con sede in tutto il territorio europeo;

d) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le spese e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente avviso pubblico;

e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per i contributi straordinari di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente ad euro 40.000,00=.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
3. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi straordinari di cui al presente Avviso i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono teatri.
2. I teatri e le sale teatrali gestite dai soggetti di cui al comma 1 devono essere situati nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO

art. 5 progetti

1. Sono finanziabili i progetti consistenti nell'ospitare in residenza artistica, per lo svolgimento di prove e la realizzazione di concerti, per un periodo pari ad almeno 7 giorni all'anno, orchestre europee che promuovano i giovani talenti e il turismo culturale.
2. Non sono ammessi progetti realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione

d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale: compensi e spese di viaggio, di vitto e di alloggio ai complessi orchestrali in residenza artistica; spese per la fornitura di servizi di agenzia, viaggio, trasporto ed alloggio dei complessi orchestrali; canoni di locazione di sale prova spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di ospitalità (*altri service*);

c) spese di produzione: spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (*altri service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;

d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli, canoni di locazione di sale prova;

f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;
- b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo;
- c) sono pagate entro il termine di presentazione della rendicontazione;
- d) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario del contributo.

5. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

art. 7 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) le ammende, le sanzioni penali e gli interessi;
- c) i contributi in natura;
- d) le spese per oneri finanziari.
- e) le spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- f) le altre spese prive di una specifica destinazione.

art. 8 limiti del contributo

1. L'importo del contributo straordinario non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.
2. Il contributo straordinario massimo erogabile per ogni progetto è pari a euro 40.000,00=.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo e i relativi allegati sono redatti, a pena di inammissibilità, su appositi modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabili dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Costituiscono parte integrante della domanda:
 - a) la descrizione del progetto;
 - b) il piano economico finanziario preventivo;
 - c) le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - d) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile, ovvero la procura;
 - e) l'attestazione di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e le ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1.

art. 10 presentazione della domanda e termini

1. La domanda di contributo, con i relativi allegati, è inviata, a pena d'inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
2. La domanda è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero può essere compilata e sottoscritta anche da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente. In caso di firma autografa, tanto della domanda, tanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
4. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti, ovvero beneficiari, avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui all'articolo 11. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 11 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
 - b) sia presentata in assenza del requisito di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dagli articoli 9 e 10;

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

1. I contributi sono concessi previa procedimento contributivo valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative presentate a valere sulle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 5, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.
3. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 9 il Direttore del Servizio concede l'incentivo, che può essere erogato in un'unica soluzione anticipata, su espressa richiesta del beneficiario.
4. L'intervento proposto può essere avviato dall' 1 gennaio dell'anno di concessione del contributo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA

Art. 13 - rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano al Servizio la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero anche da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, tanto della rendicontazione, tanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
3. Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

Art. 14 - rideterminazione e revoca del contributo

1. Qualora, in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.
2. Il contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al medesimo derivante:
 - a) dalla rinuncia del beneficiario;
 - b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;
 - c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento realizzato è sostanzialmente diverso da quello proposto con la domanda di contributo;
 - d) dalla mancata realizzazione dell'intervento, ovvero della sua realizzazione con apporto di variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito.
3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 214/1990.
4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 15 variazioni del progetto

1. Le variazioni del progetto devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio.
2. Non sono ammissibili le variazioni sostanziali del progetto.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 16 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:

- a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
- c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
- e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 13;
- f) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 15;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 17;
- h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso;
- i) apporre il logo della Regione e il lettering I OSONO FRIULI VENEZIA GIULIA su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
- l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Art. 17 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dall'Avviso, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 18 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 19 aiuti di Stato

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), con riferimento alle attività nel settore culturale, gli incentivi di cui al presente avviso pubblico non sono configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuti di Stato, in quanto destinati a sostenere eventi e manifestazioni che, per la loro natura intrinseca: a) sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato; b) sono rivolti principalmente ad un pubblico locale e nazionale; c) sono inadatti ad attrarre pubblico internazionale e a competere con analoghi eventi o manifestazioni provenienti da altri paesi europei; d) non sono tali da incidere, in ragione dell'unicità e del carattere prettamente locale degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri.

Art. 20 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

ALLEGATO 2

Modulo di domanda

Alla
Regione Autonoma
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

Domanda di contributo straordinario ai teatri situati in Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovono i giovani talenti e il turismo culturale
ATTIVITA' CULTURALI

cultura@certregione.fvg.it

Riferimento normativo: articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)
Avviso pubblico approvato con decreto n. ___ di data ____

QUADRO A	Richiedente				
Denominazione (riportata nello Statuto)					
Natura giuridica					
Codice fiscale					
Partita IVA					
Indirizzo sede legale	(Via)	(n.)	(CAP)	(Comune)	(Provincia)
Indirizzo sede operativa (da compilare se diversa dalla sede legale)	(Via)	(n.)	(CAP)	(Comune)	(Provincia)
Telefono					
e-mail					
PEC					
Sito web/profilo facebook/altra modalità on line di pubblicazione dei contributi ricevuti ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, commi da 125 a 127					
QUADRO B	Legale rappresentante del richiedente				
Nome e Cognome					
Codice fiscale					
Nato/a					
In data					
Indirizzo residenza	(Via)	(n.)	(CAP)	(Comune)	(Provincia)
Telefono e/o cellulare					
e-mail					
PEC					
Referente dell'iniziativa					
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	(Nome Cognome)	(telefono)	(cellulare)	(e-mail)	

ALLEGATO 2

CHIEDE	
CHE VENGA CONCESSO IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6, COMMI 62-64, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023)	
QUADRO C	Descrizione del progetto di ospitalità in residenza artistica, per lo svolgimento di prove e la realizzazione di concerti, per un periodo pari ad almeno 7 giorni nell'anno 2023, di orchestre europee che promuovano i giovani talenti e il turismo culturale (specificare le date della residenza artistica)
Piano delle attività (deve venire descritta l'iniziativa progettuale che si intende realizzare) (massimo 25.000 caratteri)	

ALLEGATO 2

QUADRO D				Piano finanziario			
ENTRATE				USCITE			
N. VO CE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE	N. VO CE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE (DIVERSI DALL'INCENTIVO REGIONALE)				SPESE DA RENDICONTARE ALLA REGIONE			
1	CONTRIBUTO (SOGETTO EROGATORE)			1	a - spese di personale (le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo)		
2	CONTRIBUTO (SOGETTO EROGATORE)			2	b- spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale;		
3	...			3	c - spese di produzione;		
4	...			4	d - spese di pubblicità e di promozione;		
5	...			5	e- spese per la gestione di spazi;		
7	...			6	f - spese generali di funzionamento (sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo dell'incentivo)		
TOTALE			0,00	Le spese sostenute per l'acquisto di beni inseriti nelle voci di cui alle lettere b), c) e f), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo			
FINANZIAMENTI PRIVATI (DETTAGLIARE L'ENTRATA)				TOTALE			
1							0,00
2				SPESE DA NON RENDICONTARE ALLA REGIONE			
3				1			
TOTALE			0,00	2			
ALTRE ENTRATE (DETTAGLIARE LA NATURA DELL'ENTRATA)				3			
1				4			
2				5			
3				6			
4				7			
5				8			
TOTALE			0,00	TOTALE			0,00
TOTALE			0,00	TOTALE			0,00
DEFICIT (totale USCITE - totale ENTRATE)			0,00				

ALLEGATO 2

QUADRO E	Dichiarazioni
Sezione E1 Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000	
In riferimento all'istanza di incentivo oggetto della domanda, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,	
Il sottoscritto _____	
DICHIARA:	
<ul style="list-style-type: none"> • di essere <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> legale rappresentante del soggetto richiedente; <input type="checkbox"/> altra persona munita di delega con potere di compilazione e presentazione della domanda di incentivo. <i>Indicare gli estremi dell'atto conferente tali poteri: _____.</i> Qualora si tratti di procura speciale alla presentazione della presente domanda, ALLEGARE L'ATTO	
<ul style="list-style-type: none"> • che, ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Avviso pubblico approvato con decreto n. _____ di data _____: <ol style="list-style-type: none"> 1) il soggetto richiedente è un soggetto pubblico, o un soggetto privato senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o una società cooperativa che per statuto svolge attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche 2) che il soggetto richiedente gestisce un teatro e che la sala teatrale gestita è situata nel territorio di un Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. 	
Sezione E2 Altre dichiarazioni	
Il richiedente, come sopra rappresentato, dichiara: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di voler ricevere l'anticipo del 100% dell'incentivo, <input type="checkbox"/> di NON voler ricevere l'anticipo del 100% dell'incentivo 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di NON essere titolare di Partiva IVA <input type="checkbox"/> di essere titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile <input type="checkbox"/> l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo <input type="checkbox"/> l'imposta viene compensata nella percentuale del _____ 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di NON essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale <input type="checkbox"/> di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di NON essere esente dall'imposta di bollo <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di aver versato l'imposta di bollo con modello F23 o F24 (ALLEGARE la ricevuta del modello F23 o F24) <input type="checkbox"/> di essere esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> alla Legge 266/91 sulle ODV <input type="checkbox"/> al D. Lgs 460/97 sulle Onlus <input type="checkbox"/> alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.) <input type="checkbox"/> all'articolo 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972 (enti pubblici) <input type="checkbox"/> altro 	
di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle conseguenze ivi previste per il mancato adempimento;	
-di essere a conoscenza delle disposizioni contenute dell'articolo 6, commi 62-64, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) e dell'Avviso pubblico approvato con decreto n. _____ di data _____	

ALLEGATO 2

-che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda					
-di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;					
-di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;					
<input type="checkbox"/> DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), e dal Regolamento (UE) 2016/679 PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ALLA PAGINA: http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/allegati/informativaPrivacyAttivitaCulturali21set2020.pdf					
QUADRO F	Impegni				
Il richiedente, come sopra rappresentato, si impegna:					
✓ ad utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Regionale;					
✓ ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;					
✓ a comunicare tempestivamente al Servizio a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) tutte le variazioni del progetto e dei dati comunicati con la presente domanda che comportino una modifica sostanziale;					
✓ ad apporre il logo della Regione ed il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale, quale volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;					
✓ ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Tale impegno non riguarda gli Enti pubblici;					
✓ a realizzare l'iniziativa e sostenere, documentare e rendicontare la relativa spesa nei termini previsti dal decreto di concessione;					
✓ a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario.					
QUADRO G	Modalità di pagamento				
Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:					
Conto corrente bancario/ Conto corrente postale					
Intestato a: Il c/c bancario o postale deve essere intestato al richiedente					
Istituto di credito:					
Filiiale di:					
PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN			coordinate BBAN		

Luogo e data

Firma del legale rappresentante/procuratore

23_23_1_DDS_COORD POL FAM_23756_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 23 maggio 2023, n. 23756

Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2023 - Programma specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024. Approvazione delle operazioni presentate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione 4 marzo 2022, n. 285 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 893, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2020, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la deliberazione 1 aprile 2022, n. 451 con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento di incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2022;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPRReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20, del "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", approvato con DPRReg. 23 marzo 2020, n. 048/Pres., nel testo vigente;

VISTO il "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", approvato con DPRReg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres., nel testo vigente;

CONSIDERATO che, con DPRReg. 0203 del 15 ottobre 2018, è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", nel testo vigente;

DATO ATTO che il Programma Regionale del Fondo sociale europeo+ 2021/2027 è stato approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2022) 5945 final dell'11 agosto 2022;

DATO ATTO, altresì, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 è stato adottato in via definitiva il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021 - 2027 della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 298 "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2023. Approvazione.", è stato approvato, tra l'altro, il Programma Specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024;

CONSIDERATO che il Programma Specifico n. 29/23 si realizza nella Priorità: 3 - Inclusione sociale - Obiettivo specifico: k) - 04.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata - del PR FSE+ 2021/2027, con uno stanziamento di euro

4.500.000,00;

PRECISATO che, in attuazione delle disposizioni citate, vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

PRESO ATTO che l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027 con nota Prot. 0202839/P del 05/04/2023 ha espresso parere di conformità in relazione all'Avviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti l'attuazione del Programma Specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024;

VISTO il decreto n. 15526/GRFVG del 06/04/2023 di approvazione dell'Avviso pubblico relativo al Programma Specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024 - inserito nel documento "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2023. Approvazione", con il quale si è provveduto a:

1) approvare l'Avviso pubblico per l'attuazione del Programma Specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024 - inserito nel documento "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2023. Approvazione." come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2) disporre la pubblicazione del decreto e dell'Avviso, Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il decreto n. 18304/GRFVG del 21/04/2023 con il quale si è provveduto a:

1) modificare il testo dell'Avviso del Programma Specifico n. 29/23, emanato con decreto n. 15526/GRFVG del 06/04/2023, nella parte relativa alla tabella di riparto delle risorse e al termine della presentazione delle operazioni, come riportato nel testo coordinato, che costituisce l'allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2) approvare il testo dell'Avviso coordinato, allegato A) parte integrante e sostanziale, contenente le modificazioni previste dal provvedimento;

3) disporre la pubblicazione del provvedimento e dell'allegato A), parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DATO ATTO che con nota prot. 0239544/P dd. 21/04/2023 è stata data formale comunicazione all'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027 circa le modifiche all'Avviso del Programma Specifico n. 29/23 di cui al decreto n. 18304/GRFVG del 21/04/2023;

CONSIDERATO che entro il giorno 08 maggio 2023 - data di scadenza di presentazione delle operazioni - sono pervenute 18 (diciotto) operazioni;

EVIDENZIATO che le operazioni presentate sono valutate sulla base del documento "PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021/27. Metodologia e criteri utilizzati per la selezione delle operazioni ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1952 del 16 dicembre 2022;

CONSIDERATO che tutte le operazioni hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dal paragrafo "12. Selezione delle operazioni" dell'Avviso, la fase di selezione delle operazioni è svolta da un'apposita Commissione, nominata dal dirigente responsabile della SRA con proprio decreto;

VISTO il decreto n. 21883/GRFVG del 15/05/2023 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle operazioni presentate nell'ambito del Programma Specifico n. 29/23;

VISTO il verbale, sottoscritto in data 16 maggio 2023, in cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;

PRESO ATTO che dal verbale si evince che tutte le 18 operazioni ammesse alla fase di valutazione hanno conseguito una valutazione positiva e sono approvabili;

CONSIDERATO che nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono evidenziate le operazioni approvate e ammesse a finanziamento, ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione, per le quali il totale del costo ammesso a contributo ammonta a complessivi euro 4.500.000,00;

DATO ATTO che lo stanziamento complessivo per il Programma Specifico n. 29/23, pari a euro 4.500.000,00, trova copertura nei capitoli di spesa del bilancio regionale 2023-2025 per euro 4.359.649,12 come di seguito indicato:

- capitolo 13786/S	euro 1.743.859,65	quota UE
- capitolo 13785/S	euro 1.831.052,63	quota STATO
- capitolo 13708/S	euro 784.736,84	quota REGIONE
e per euro 140.350,88 come di seguito indicato:		
- capitolo 42944/S	euro 56.140,35	quota UE
- capitolo 42945/S	euro 58.947,37	quota STATO
- capitolo 42946/S	euro 25.263,16	quota REGIONE

DATO ATTO inoltre che, con successivi provvedimenti, verranno adottati gli impegni di spesa relativi alle operazioni approvate e ammesse;

PRECISATO altresì che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica dei risultati della valutazione ai soggetti interessati;

RITENUTO di:

1. approvare l'Elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento, presentate nell'ambito del Programma Specifico n. 29/23, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
2. provvedere alla pubblicazione del presente decreto comprensivo dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica dei risultati della valutazione ai soggetti interessati;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. è approvato l'Elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento, presentate nell'ambito del Programma Specifico n. 29/23, di cui all'Allegato 1 (parte integrante e sostanziale), ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
2. il presente decreto comprensivo dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica dei risultati della valutazione ai soggetti interessati.

Trieste, 23 maggio 2023

MARZINOTTO

          			
COESIONE ITALIA 21-27 FRIULI VENEZIA GIULIA			
Cofinanziato dall'Unione europea			
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Servizio coordinamento politiche per la famiglia			
Programma Specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024 - di cui all'Aviso approvato con decreto n. 15526/GRFVG del 06/04/2023, modificato con decreto n. 18304/GRFVG del 21/04/2023.			
ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE E AMMESSE A FINANZIAMENTO			
Cod. operazione	Proponente	Titolo operazione	Contributo pubblico
1503/2023	COMUNE DI GORIZIA	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	230.263,16 €
1504/2023	COMUNE DI SACILE	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	300.438,59 €
1505/2023	COMUNE DI AZZANO DECIMO	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	111.842,10 €
1506/2023	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	162.280,70 €
1507/2023	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	197.368,42 €
1508/2023	COMUNE DI LATISANA	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	70.175,44 €
1509/2023	COMUNE DI TRIESTE	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	918.859,65 €
1510/2023	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	157.894,74 €
1511/2023	COMUNE DI PORDENONE	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	427.631,58 €
1512/2023	COMUNE DI MUGGIA	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	138.157,89 €
1513/2023	COMUNE DI TARCENTO	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	107.456,14 €
1514/2023	COMUNE DI UDINE	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	747.807,02 €
1515/2023	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - UDINE (Ambito gemonense, Canal del Ferro-Val Canale)	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	105.263,16 €
1516/2023	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - UDINE (Ambito Collinare)	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	131.578,95 €

1517/2023	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - UDINE (Ambito Carnia)	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	116.228,07 €
1518/2023	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO DI CODROIPO	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	140.350,88 €
1519/2023	COMUNE DI MONFALCONE	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	322.368,42 €
1520/2023	COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI	PR FSE+ 2021/2027: PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	114.035,09 €
			4.500.000,00 €

23_23_1_DDS_FORM_24627_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 26 maggio 2023, n. 24627

Articolo 6, legge regionale n. 22/2007 - Attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità. Avviso approvato con decreto n. 1690/LAVFORU del 28 febbraio 2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17 luglio 2020. Approvazione esito valutazione. Sportello aprile 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, e s.m.i. che prevede contributi per alcuni enti che erogano attività formativa a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il decreto n. 1690/LAVFORU del 28/02/2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17/07/2020, con il quale è stato emanato l'Avviso per la presentazione e l'attuazione di progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità";

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del succitato avviso i soggetti proponenti possono presentare la domanda di finanziamento, secondo la modalità a sportello, nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre;

CONSIDERATO che allo sportello del mese di aprile 2023 la cooperativa sociale Trieste Integrazione di Trieste e la fondazione Casa dell'immacolata di don Emilio de Roja di Udine hanno presentato i progetti di seguito specificati:

DENOMINAZIONE ENTE	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	ORE PROGETTO	PARAMETRO ORA / CORSO	COSTO PROGETTO
CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	FP2324956801	OFFICE AUTOMATION	130	€ 139,00	18.070,00 €
CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	FP2324956802	OFFICE AUTOMATION AVANZATO	130	€ 139,00	18.070,00 €
CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	FP2324956803	TECNICHE DI PULIZIA DI AMBIENTI CIVILI	200	€ 139,00	27.800,00 €
COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE - INTEGRAZIONE	FP2325699501	INTRODUZIONE ALLA CONTABILITA' ED ELEMENTI BASILARI DI LINGUA INGLESE	160	€ 139,00	22.240,00 €

EVIDENZIATO che i progetti formativi presentati sono stati selezionati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017, che prevede una fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità svolta dal responsabile dell'istruttoria e una fase di selezione con procedura di valutazione di coerenza, svolta da apposita commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto;

CONSIDERATO che i progetti formativi presentati hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;

VISTO il verbale del 24 maggio 2023, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 9044/LAVFORU del 31.08.2021, ha formalizzato i risultati della valutazione positiva di coerenza dei progetti suindicati e ritenuto pertanto di procedere alla loro approvazione;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le competenze dei Direttori di servizio;

DECRETA

1. Sono approvati i progetti presentati allo sportello di aprile 2023 dalla cooperativa sociale Trieste In-

tegrazione (C.f. 0000001077530325) e dalla fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja, (C.f.0000080002170308) beneficiari, tra gli altri, del finanziamento previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, di seguito specificati:

DENOMINAZIONE ENTE	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	ORE PROGETTO	PARAMETRO ORA / CORSO	COSTO PROGETTO
CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	FP2324956801	OFFICE AUTOMATION	130	€ 139,00	18.070,00 €
CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	FP2324956802	OFFICE AUTOMATION AVANZATO	130	€ 139,00	18.070,00 €
CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	FP2324956803	TECNICHE DI PULIZIA DI AMBIENTI CIVILI	200	€ 139,00	27.800,00 €
COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE - INTEGRAZIONE	FP2325699501	INTRODUZIONE ALLA CONTABILITA' ED ELEMENTI BASILARI DI LINGUA INGLESE	160	€ 139,00	22.240,00 €

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 maggio 2023

PENGUE

23_23_1_DDS_LLPP_ED TECN_23471_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23471/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 7. (Estratto)

DPR 327/2001, Realizzazione del "Gasdotto 9110529, metanodotto Mestre - Trieste, tratto Gonars - Trieste declassamento a 24 bar, inserimento PIL 7 in Comune di Trieste, DN 250 (10")". Ordinanza deposito indennità provvisoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ATTESO che con il decreto n. 52/TERINF-D/ESP/327/123 Sub 7 dd. 13.01.2022, è stata fissata l'indennità provvisoria da corrispondere, da parte della società SNAM Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. di Milano n. 1964271, partita IVA n. 10238291008, qui rappresentata dall'ing. Marco Lamonica, in qualità di procuratore della Società, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

ATTESO che il succitato decreto è stato notificato alle ditte proprietarie nei modi degli atti processuali civili, nonché, a cura dell'Autorità espropriante pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 5 dd. 02.02.2022, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che i termini di cui all'art. 20, 5° comma, del DPR 327/01 risultano trascorsi senza che tutte le ditte espropriande abbiano formalmente dichiarato l'accettazione dell'indennità offerta;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, del d.P.R. 327/01, per le ditte non accettanti, risulta necessario depositare le indennità, corrispondenti alle quote di comproprietà, come determinate con il decreto n. 52/TERINF-D/ESP/327/123 Sub 7 dd. 13.01.2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste;

VISTA la delibera n. 1601 del 22/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica in capo al dirigente del ruolo unico regionale ing. Cristina Modolo, a decorrere dal 02/11/2021;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO l'ordine di servizio n. 15/P del 01/09/2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dell'organigram-

ma complessivo della Direzione centrale;

RICHIAMATI:

- il DPR, 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- il DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013 in materia di imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica;

ORDINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 26, del DPR 327/01, la SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, è autorizzata a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste, le somme sotto specificate a favore delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

Comune di Trieste

- 1) foglio 3x, mapp. 3011/1 di mq. 1.774,
superficie asservita: mq. 1.056,
Indennità provvisoria da depositare: € 1.785,60.=

foglio 3x, mapp. 3012 di mq. 1.891,
superficie asservita: mq. 90,
Indennità provvisoria da depositare: € 126,00.=
ditta: BASSANI Giovanna, nata a Trieste il 16.10.1987, prop. $\frac{1}{2}$, c.f. BSSGNN87R56L424Y,
LONZAR Giorgia, nata a Trieste il 21.06.1996, prop. $\frac{1}{2}$, c.f. LNZGRC96H61L424L;

- 2) foglio 6x, mapp. 3008/1 di mq. 420,
superficie asservita: mq. 51,
Indennità provvisoria da depositare: € 71,40.=
ditta: DANEU Carlo, nato a Postumia Grotte il 11.02.1938, prop. 1/20, c.f. DNACRL38B11G941L,
DANEU Nada, nata a Postumia Grotte il 15.12.1934, prop. 1/20, c.f. DNANDA34T55G941L,
DANEU Vanda, nata a Postumia Grotte il 02.01.1943, prop. 1/20, c.f. DNAVND43A42G941O,
DANIELI Francesca, nata a Trieste il 03.11.1912, prop. 1/5, deceduta,
DANIELI Ludmilla, nata a Trieste il 11.09.1906, prop. 1/5, deceduta,
DANIELI Silvestra, nata a Trieste il 31.12.1916, prop. 1/5, deceduta,
erede CERNE Sergio nato a Trieste il 26.08.1939,
KOLAR Antonia, nata a Postumia Grotte il 11.12.1911, prop. 1/20,
c.f. KLRNTN11T51G941L,
deceduta,
LICEN Giovanna, nata a Rifemberg il 16.03.1913, prop. 1/5, c.f. LCNGNN13C56H283Q.

Art. 2

L'imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica di cui al DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013, è stata assolta come da attestato dal modello F24 dd. 19.05.2023, n. B01030644701905230100002.

Udine, 22 maggio 2023

MODELLO

23_23_1_DDS_LLPP_ED TECN_23473_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23473/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 21. (Estratto)

DPR 327/2001, realizzazione degli interventi per declassamento a 24 bar del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Gonars-Trieste DN 400 (16") e opere connesse e autorizzazione alla dismissione di alcuni tratti del metanodotto Mestre-Trieste DN 400 (16") e opere connesse. Met. "C.t. 4102074. Riqualfica fascia di servitù DP 70. All. Comune di Trieste 2° presa DN 250 (10") 70 bar, aree in Comune di Trieste. Ordinanza deposito indennità provvisoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ATTESO che con il decreto n. 510/TERINF-D/ESP/327/123 Sub 21 dd. 22.02.2022, è stata fissata l'indennità provvisoria da corrispondere, da parte della società SNAM Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. di Milano n. 1964271, partita IVA n. 10238291008, qui rappresentata dall'ing. Marco Lamonica, in qualità di procuratore della Società, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

ATTESO che il succitato decreto è stato notificato alle ditte proprietarie nei modi degli atti processuali civili, nonché, a cura dell'Autorità espropriante pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 11 dd. 16.03.2022, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che i termini di cui all'art. 20, 5° comma, del DPR 327/01 risultano trascorsi senza che tutte le ditte espropriande abbiano formalmente dichiarato l'accettazione dell'indennità offerta;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, del d.P.R. 327/01, per le ditte non accettanti, risulta necessario depositare le indennità, corrispondenti alle quote di comproprietà, come determinate con il decreto n. 510/TERINF-D/ESP/327/123 Sub 21 dd. 22.02.2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste;

VISTA la delibera n. 1601 del 22/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica in capo al dirigente del ruolo unico regionale ing. Cristina Modolo, a decorrere dal 02/11/2021;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO l'ordine di servizio n. 15/P del 01/09/2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dell'organigramma complessivo della Direzione centrale;

RICHIAMATI:

- il DPR, 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- il DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013 in materia di imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica;

ORDINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 26, del DPR 327/01, la SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, è autorizzata a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste, le somme sotto specificate a favore delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

Comune di Trieste

- 1) foglio 6x, mapp. 3329/1 di mq. 3.530,
superficie asservita: mq. 1.027,
indennità provvisoria da depositare: € 205,40,
Ditta catastale:
CIUK Anna, nata a Trieste il 26.07.1959, prop. 2/3, cf. CKINNA59L66L424P,
SCHERLAVAI Maria, nata a Trieste il 01.04.1925, prop. 1/3, cf. SCHMRA25D41L424Z,
Ditta attuale presunta:
CIUK Anna, nata a Trieste il 26.07.1959, prop. 2/3, cf. CKINNA59L66L424P,
SCHERLAVAI Maria, nata a Trieste il 01.04.1925, prop. 1/3, cf. SCHMRA25D41L424Z, (deceduta),
presunta erede CIUK Anna, nata a Trieste il 26.07.1959,
CIUK Zmaga, nata a Trieste il 07.10.1952;
- 2) foglio 6x, mapp. 3330/3 di mq. 1.108,
superficie asservita: mq. 3,
indennità provvisoria da depositare: € 0,60,
Ditta catastale e attuale:
MALALAN Antonio Pt. Giovanni, prop. $\frac{1}{4}$,
MALALAN Biagio, Pt. Giovanni, prop. $\frac{1}{4}$,
MALALAN Francesca, Pt. Francesco, prop. 1/12,
MALALAN Francesco, Pt. Francesco, prop. 1/12,
MALALAN Maria, Pt. Francesco, prop. 1/12,
MALALAN Michele, Pt. Giovanni, prop. 1/4;
- 3) foglio 6x, mapp. 3331/1 di mq. 3.910,
superficie asservita: mq. 1.494,
indennità provvisoria da depositare: € 298,80,
Ditta catastale e attuale:
ROVATTI Giuseppe, nato a Trieste il 06.03.1904, cf. RVTGPP04C06L424T, (deceduto);
- 4) foglio 6x, mapp. 3331/2 di mq. 314,
superficie asservita: mq. 23,
indennità complessiva: € 4,60,
Indennità provvisoria da depositare corrispondente alle quote $\frac{3}{4} + 1/8$: € 4,02
Ditta catastale:
BOTTESINI Maria Grazia, nata a Trieste il 19.02.1944, prop. $\frac{1}{2}$, cf. BTTMGR44B59L424R,
HROVATIN Danizza, nata a Trieste il 29.07.1919, prop. $\frac{1}{4}$, cf. HRVDZZ19L69L424K,
HROVATIN Pia, nata a Trieste il 20.04.1939, prop. 1/8, cf. HRVPIA39D60L424J];
Ditta attuale presunta:
BOTTESINI Maria Grazia, nata a Trieste il 19.02.1944, prop. $\frac{1}{2}$, cf. BTTMGR44B59L424R,
HROVATIN Pia, nata a Trieste il 20.04.1939, prop. 1/8, cf. HRVPIA39D60L424J]
HROVATIN Danizza, nata a Trieste il 29.07.1919, prop. $\frac{1}{4}$, cf. HRVDZZ19L69L424K, (deceduta), erede:
BOTTESINI Maria Grazia, nata a Trieste il 19.02.1944, cf. BTTMGR44B59L424R;

Art. 2

L'imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica di cui al DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013, è stata assolta come da attestato dal modello F24 dd. 18.05.2023, n. B01030644701805230100003.

Udine, 22 maggio 2023

MODOLO

23_23_1_DDS_LLPP_ED TECN_23474_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23474/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 17. (Estratto)

DPR 327/2001, costituzione coattiva di una servitù di metanodotto per la realizzazione degli interventi per declassamento a 24 bar del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Gonars-Trieste DN 400 (16") e opere connesse e autorizzazione alla dismissione di alcuni tratti del metanodotto Mestre - Trieste DN 400 (16") e opere connesse. Met. "C.t. 9110518, variante in Comune di Aiello del Friuli, DN 300 (12")", 64 bar. Ordinanza deposito indennità provvisoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ATTESO che con il decreto n. 453/TERINF-D/ESP/327/123 Sub 17 dd. 17.02.2022, è stata fissata l'indennità provvisoria da corrispondere, da parte della società SNAM Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. di Milano n. 1964271, partita IVA n. 10238291008, qui rappresentata dall'ing. Marco Lamonica, in qualità di procuratore della Società, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

ATTESO che il succitato decreto è stato notificato alle ditte proprietarie nei modi degli atti processuali civili, nonché, a cura dell'Autorità espropriante pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 11 dd. 16.03.2022, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che i termini di cui all'art. 20, 5° comma, del DPR 327/01 risultano trascorsi senza che tutte le ditte espropriande abbiano formalmente dichiarato l'accettazione dell'indennità offerta;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, del d.P.R. 327/01, per le ditte non accettanti, risulta necessario depositare le indennità, corrispondenti alle quote di comproprietà, come determinate con il decreto n. 453/TERINF-D/ESP/327/123 Sub 17 dd. 17.02.2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste;

VISTA la delibera n. 1601 del 22/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica in capo al dirigente del ruolo unico regionale ing. Cristina Modolo, a decorrere dal 02/11/2021;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO l'ordine di servizio n. 15/P del 01/09/2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dell'organigramma complessivo della Direzione centrale;

RICHIAMATI:

- il DPR, 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- il DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013 in materia di imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica;

ORDINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 26, del DPR 327/01, la SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, è autorizzata a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste, le somme sotto specificate a favore delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

Comune di Aiello del Friuli

1) foglio 8B, mapp. 459/2 di mq. 1.234,
superficie asservita: mq. 103,
indennità provvisoria da depositare: € 20,60,

foglio 8B, mapp. 459/1 di mq. 3.395,
superficie asservita: mq. 293,
indennità provvisoria da depositare: € 58,60,

Ditta: MOLIN NOVACCO S.R.L. con sede in Gradisca d'Isonzo, cf. 01016700302.

Art. 2

L'imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica di cui al DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013, è stata assolta come da attestato dal modello F24 dd. 18.05.2023, n. B01030644701805230100002

Udine, 22 maggio 2023

MODOLO

23_23_1_DDS_LLPP_ED TECN_23475_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 22 maggio 2023, n. 23475/GRFVG- LP/D/ESP327/123 sub 15. (Estratto)

DPR 327/2001, metanodotto, - Intervento di declassamento a 24 bar del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Gonars-Trieste DN 400 (16") e opere connesse". Impianto "922/B di riduzione HPRS-100 70/bar di Reana del Rojale (UD). Coll. Isolation system"- . Ordinanza deposito indennità provvisoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ATTESO che con il decreto n. 403/TERINF-D/ESP/327/123 dd. 12.02.2022, è stata fissata l'indennità provvisoria da corrispondere, da parte della società SNAM Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. di Milano n. 1964271, partita IVA n. 10238291008, qui rappresentata dall'ing. Marco Lamonica, in qualità di procuratore della Società, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

ATTESO che il succitato decreto è stato notificato alle ditte proprietarie nei modi degli atti processuali civili, nonché, a cura dell'Autorità espropriante pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 14 dd. 06.04.2022, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che i termini di cui all'art. 20, 5° comma, del DPR 327/01 risultano trascorsi senza che tutte le ditte espropriande abbiano formalmente dichiarato l'accettazione dell'indennità offerta;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, del d.P.R. 327/01, per le ditte non accettanti, risulta necessario depositare le indennità, corrispondenti alle quote di comproprietà, come determinate con il decreto n. 403/TERINF-D/ESP/327/123 dd. 12.02.2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste;

VISTA la delibera n. 1601 del 22/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica in capo al dirigente del ruolo unico regionale ing. Cristina Modolo, a decorrere dal 02/11/2021;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO l'ordine di servizio n. 15/P del 01/09/2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dell'organigramma complessivo della Direzione centrale;

RICHIAMATI:

- il DPR, 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;

- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
 - il DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013 in materia di imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica;

ORDINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 26, del DPR 327/01, la SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, è autorizzata a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - sede di Trieste, le somme sotto specificate a favore delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

Comune di Reana del Rojale

- 1) foglio 20, mapp. 252, di mq. 4.180,
 superficie asservita per condotta: mq. 72,
 superficie asservita per accesso pedonale e carraio: mq. 71,
 indennità: € 427,00.=
 Ditta catastale:
 ROSSI Antonietta, nata a Udine il 21.04.1957, prop. $\frac{1}{4}$, c.f. RSSNNT57D61L483C,
 ROSSI Antonio, nato a Udine il 17.06.1962, prop. $\frac{1}{4}$, c.f. RSSNTN62H17L483J,
 ROSSI Laura, nata a Udine il 23.10.1969, prop. $\frac{1}{4}$, c.f. RSSLRA69R63L483H,
 ROSSI Rinaldo, nato a Udine il 04.01.1959, prop. $\frac{1}{4}$, c.f. RSSRLD59A04L483Z.

Art. 2

L'imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica di cui al DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013, è stata assolta come da attestato dal modello F24 dd. 18.05.2023, n. B01030644701805230100001.

Udine, 22 maggio 2023

MODOLO

23_23_1_DDS_PATR DEM_23497_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio 22 maggio 2023, n. 23497/GRFVG

LR 12/2010, art 13, commi 24, 24bis - 25 - 26 - Trasferimento a titolo gratuito di beni del demanio stradale regionale ubicati in Comune di Tarvisio, f.m. 19 e 21, mapp.li vari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione regionale annovera tra i beni di proprietà anche un'area in Comune amministrativo di Tarvisio, Comune censuario di Camporosso Valcanale, Fg. 19 e 21, Strada Val Saisera, come di seguito tavolarmente e catastalmente identificati:

P.T. 2597 c.t. 1° di Camporosso

COMUNE	COMUNE CENSUARIO	SEZIONE	FOGLIO	MAPPALE
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	19	1552/18
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/11
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/12
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/14
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1894/8
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1897/2
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1891/9
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1893/6
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	2207
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1901/8
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1902/7
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1899/6

CONSIDERATO che detti beni, sono stati acquisiti quale viabilità forestale di servizio "Val Saisera - Monte Lussari", per effetto della deliberazione della Giunta regionale 3150 dd. 14.12.2007;

ATTESO che con nota prot. 285669 dd. 02.12.2022 la Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche in relazione all'imminente ultimazione dei lavori di sistemazione della strada che dalla Val Saisera conduce al Borgo Lussari da parte della Protezione civile regionale, a servizio dello svolgimento della penultima tappa del 106° Giro d'Italia prevista per il giorno 27 maggio 2023, ha rappresentato le proprie valutazioni in merito alla gestione futura di tale itinerario segnalando la necessità di operare una trasformazione nella tipologia di utilizzo della viabilità forestale di servizio "Val Saisera - Monte Lussari" e la sua possibile utilizzazione per trasporto di persone e merci al monte Lussari;

CONSIDERATO che per i beni in oggetto, ai fini del trasferimento al Comune interessato ai sensi dall'art. 13, comma 24 bis, della L.R. 16 luglio 2010 n. 12, si è reso necessario procedere all'accertamento delle qualità specifiche e stabilirne l'appartenenza tra quelli aventi le caratteristiche di demanialità stradale, come richiesto dal Servizio demanio con nota prot. 323793/P dd 16/12/2022 al competente Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile;

VISTA la nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, prot. 137454 dd. 08/03/2023, con la quale, è stato accertato che i mappali in parola hanno caratteristiche di demanialità stradale non funzionali alle strade regionali e che pertanto nulla osta al loro trasferimento all'ente locale interessato;

VISTA la nota del Servizio demanio prot. 147021 dd. 13/03/23 con la quale è stato richiesto al Comune di Tarvisio di presentare apposita istanza per l'acquisizione di tali beni al demanio stradale comunale ai sensi della L.R. 12/10, art. 13, comma 24 e seguenti;

VISTA la nota del 15/05/2023 con la quale il Comune di Tarvisio ha richiesto l'acquisizione al demanio stradale comunale dei beni in argomento, ai sensi della L.R. 12/10, art. 13, comma 24 e seguenti;

PRESO ATTO che i beni aventi le caratteristiche di demanialità stradale non funzionali alle strade regionali, sono trasferiti a titolo gratuito, sentiti gli Enti Locali interessati, come stabilito dalla L.R. 12/2010, art. 13, comma 24 bis, al demanio stradale degli Enti Locali che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento;

RAVVISATA la necessità di procedere al trasferimento dei beni in argomento secondo la procedura prevista dall'art. 13, commi 24, 24 bis, 25 e 26 della L.R. 12/10;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 773 dd. 19/05/2023 con la quale è stato autorizzato il Direttore del Servizio Demanio a procedere, con specifico decreto, al trasferimento a titolo gratuito dei beni catastalmente identificati in Comune amministrativo di Tarvisio, Comune censuario di Camporosso Valcanale, Fg. 19 e 21, Strada Val Saisera, come di seguito tavolarmente e catastalmente identificati:

P.T. 2597 c.t. 1° di Camporosso

COMUNE	COMUNE CENSUARIO	SEZIONE	FOGLIO	MAPPALE
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	19	1552/18
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/11
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/12
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/14
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1894/8
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1897/2
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1891/9
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1893/6
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	2207
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1901/8
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1902/7
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1899/6

RAVVISATA la necessità di procedere al trasferimento dei beni in argomento secondo la procedura prevista dall'art. 13 commi 24 bis, 25 e 26 della L.R. 16 luglio 2010 n. 12;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

DECRETA

sono trasferiti a titolo gratuito al demanio stradale del Comune di Tarvisio i beni catastalmente identificati in Comune amministrativo di Tarvisio, Comune censuario di Camporosso Valcanale, Fg. 19 e 21, Strada Val Saisera, come di seguito tavolarmente e catastalmente identificati:

P.T. 2597 c.t. 1° di Camporosso

COMUNE	COMUNE CENSUARIO	SEZIONE	FOGLIO	MAPPALE
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	19	1552/18
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/11
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/12
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1900/14
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1894/8
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1897/2
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1891/9
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1893/6
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	2207
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1901/8
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1902/7
TARVISIO	CAMPOROSSO IN VALCANALE	B	21	1899/6

Trieste, 22 maggio 2023

PASQUALE

23_23_1_DDS_RIC_FSE_24642_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 26 maggio 2023, n. 24642

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAZZA 2022/2024 - Programma nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 finanziato da NextGenerationEU - Programma garanzia occupabilità dei lavoratori - GOL 2022/2025. "Catalogo percorsi professionalizzanti - FPGO_PRO". Approvazione dei prototipi FPGO_PRO - Scadenza 15 maggio 2023, ore 17.00.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAZZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022;

VISTO il Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 pubblicato in GU n.306 del 27 dicembre 2021 recante "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 23 dicembre 2021 recante "Primo aggiornamento documento «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che integra il Programma GOL all'interno delle politiche regionali in materia di apprendimento permanente (BOX 14);

CONSIDERATO che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAZZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarietà e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;

VISTO il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione periodica delle operazioni PPO 2022 - Programma PiAZZA (BOX1), da finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Programma GOL (BOX14), da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

VISTI i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022 ed il decreto 30673/GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

RICHIAMATO il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato Decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
- ATI 2 - FRIULI
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

RICHIAMATO il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e s.m.i, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 24 agosto 2022, di approvazione dei documenti "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale e Direttive FPGO_PRO";

EVIDENZIATO che le Direttive FPGO_PRO prevedono la costituzione del Catalogo percorsi professionalizzanti o "Catalogo FPGO_PRO", la cui struttura si suddivide nei seguenti sotto-cataloghi ciascuno riferito ad una delle tre tipologie (Percorsi) - classificate dal Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) entro le quali sono ricondotti i Programmi Specifici della programmazione FSE+ previsti dall'Avviso:

- Upskilling
- Reskilling
- Lavoro e inclusione;

PRECISATO, ai sensi del paragrafo 10 delle Direttive FPGO_PRO, che i prototipi FPGO possono consistere in prototipi di orientamento finalizzati all'accompagnamento e tutoraggio;

SPECIFICATO che le operazioni prototipo devono essere presentate da una delle ATI selezionate, in nome e per conto di tutte le altre ATI selezionate, e che i prototipi approvati possono essere attuati da parte di tutte e 3 le ATI mediante "operazioni clone";

PRECISATO che le operazioni prototipo possono essere presentate dal 25 agosto 2022 con modalità "a sportello" entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile delle seguenti scadenze:

- 15 settembre 2022
- 15 ottobre 2022
- 15 novembre 2022
- 15 dicembre 2022

- e successivamente, con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, sino al 18 agosto 2025, salvo l'apertura di sportelli intermedi come indicato dal punto 15.05 delle Direttive FPGO_PRO.

VISTE le operazioni prototipo FPGO_PRO presentate entro le ore 17.00 del 15 maggio 2023;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni prototipo vengono selezionate sulla base del documento Metodologie approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1952 del 16 dicembre 2022;

DATO ATTO della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;

EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 13073/GRFVG del 16 settembre 2022, ha provveduto alla valutazione dei prototipi presentati in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 24 maggio 2023;

PRESO ATTO, dal citato verbale di valutazione, che sono stati presentati 9 prototipi, dei quali 3 prototipi sono stati valutati negativamente e non sono approvabili, mentre 6 prototipi sono stati valutati positivamente e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione dei prototipi presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 6 prototipi presentati da ATI 2 - FRIULI, dei quali 3 prototipi relativi al Percorso 2 - Upskilling e 3 prototipi di orientamento;

PRECISATO che i prototipi non approvati per vizi formali possono essere ripresentati, esenti da vizi, allo

sportello successivo o alla eventuale riapertura dei termini;

PRECISATO che i prototipi approvati con il presente decreto concorrono alla costituzione del “Catalogo percorsi professionalizzanti” (FPGO_PRO);

PRECISATO inoltre che il citato allegato 1 riporta a fianco del prototipo formativo approvato il costo massimo ammissibile per ogni operazione clone attivabile;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei prototipi FPGO_PRO presentati entro le ore 17.00 del 15 maggio 2023, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 6 prototipi presentati da ATI 2 - FRIULI, dei quali 3 prototipi relativi al Percorso 2 - Upskilling e 3 prototipi di orientamento.

3. I prototipi approvati con il presente decreto concorrono alla costituzione del “Catalogo percorsi professionalizzanti” (FPGO_PRO).

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 maggio 2023

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

P2-UP_FPGOPRO_Prototipi
FPGO_PRO UPSKILLING

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo massimo ammissibile di ogni operazione clone	Esito
1	CONTROLLO QUALITATIVO E COLLAUDO DI IMPIANTIE ALLESTIMENTI NAVALI	FP2327509101	ATI 2 - FRIULI	2023	7.776,00	APPROVATO
2	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL PRODOTTO NAVE	FP2327509102	ATI 2 - FRIULI	2023	9.596,00	APPROVATO
3	TECNICHE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NAVALE	FP2327509103	ATI 2 - FRIULI	2023	11.016,00	APPROVATO

PROF_OR_Prototipi
FPGO PROFESSIONALIZZANTE ORIENTAMENTO

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo massimo ammissibile di ogni operazione clone	Esito
1	ORIENTARSI NEL CONTESTO FORMATIVO E PROFESSIONALE	FP2327509107	ATI 2 - FRIULI	2023	392,00	APPROVATO
2	SVILUPPARE IL PROPRIO PROGETTO DI CRESCITA PROFESSIONALE	FP2327509108	ATI 2 - FRIULI	2023	784,00	APPROVATO
3	EMPOWERMENT PERSONALE PER DEFINIRE IL PROPRIO PROGETTO PROFESSIONALE	FP2327509109	ATI 2 - FRIULI	2023	1.176,00	APPROVATO

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore
P2-UP_FPGOPRO_Prototipi	FP2327509105	CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE TRA PPAA E TERZO SETTORE	ATI 2 - FRIULI
P2-UP_FPGOPRO_Prototipi	FP2327509106	LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA TERRITORIALE NEL TERZO SETTORE	ATI 2 - FRIULI
P2-UP_FPGOPRO_Prototipi	FP2327509104	TECNICHE DI CONSULENZA FINANZIARIA	ATI 2 - FRIULI

NON APPROVATO per mancata coerenza dell'operazione e mancata congruenza finanziaria
 NON APPROVATO per mancata coerenza dell'operazione e mancata congruenza finanziaria
 NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione

23_23_1_DDS_VAL AMB_24597_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 25 maggio 2023, n. 24597

DPR 357/1997 - DGR 1183/2022. Valutazione d'incidenza in relazione al progetto di sistemazione e potenziamento dell'opera di presa della sorgente Tologu in Comune di Pulfero. (SIC/880).
Proponente: Acquedotto Poiana Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1183 di data 5 agosto 2022 con la quale vengono dati nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di cui al precitato D.P.R. 357/1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2013 che designa quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 24 siti della regione Friuli Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

VISTA l'istanza di data 20 aprile 2023 con la quale la società Acquedotto Poiana SpA ha chiesto di sottoporre a valutazione di incidenza il progetto di sistemazione e potenziamento dell'opera di presa della sorgente Tologu in Comune di Pulfero, riguardante la ZSC IT3320018 "Forra del Pradolino e Monte Mia";

VISTA la documentazione trasmessa e in particolare lo Studio di incidenza ambientale a firma del dott. Matteo De Luca;

CONSTATATO che il procedimento amministrativo di valutazione di incidenza è stato avviato in data 21 aprile 2023;

VISTO il parere del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse ittiche agroalimentari, forestali e ittiche (nota prot. 292445 di data 18 maggio 2023) che in particolare rileva che Considerata la schematizzazione dei lavori, che prevedono nell'area di cantiere prima la rimozione della vegetazione, poi gli scavi, la realizzazione delle opere e alla fine il loro reinterramento, viene proposta come misura di mitigazione l'effettuazione della rimozione della vegetazione tra il 1 agosto ed il 31 gennaio per evitare ogni sovrapposizione con i periodi riproduttivi. Per le fasi successive non vengono invece previste sospensioni, anche se risulta evidente che lo sfioramento oltre il 1° febbraio deve essere minimale (di alcune settimane) e finalizzato alla conclusione dei lavori in un'unica soluzione. Per la fauna ittica, invece, viene previsto di non guada il fiume Natisone per l'accesso alle aree di cantiere tra novembre e gennaio.

Visto che la durata dei lavori viene valutata in circa 4 mesi, il cronoprogramma ideale, riportato a pag. 16 dello studio d'incidenza, prevede l'impianto e l'organizzazione del cantiere nel periodo settembre - inizio ottobre e la realizzazione delle opere tra ottobre e gennaio.

Risulta evidente che, se l'inizio dei lavori dovesse tardare rispetto ai periodi sopra riportati, dovrebbero comunque essere iniziati solo nel caso si sia certi di essere vicini alla conclusione all'inizio di febbraio ed evitare invece di iniziare i lavori a pochi giorni dalla data in cui dovrebbero essere sospesi.

Nei limiti di quanto sopra evidenziato si può valutare favorevolmente il progetto con il recepimento dei periodi di sospensione proposti nello studio d'incidenza;

CONSIDERATO che nella Relazione istruttoria di data 24 maggio 2023 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile è stato rilevato in particolare:

- per gli interventi e le attività previste dal progetto non sono state riscontrate elementi di incompatibilità con le Misure di Conservazione della ZSC IT3320018 "Forra del Pradolino e Monte Mia";
- non ci sono interferenze dirette con habitat di interesse comunitario;
- non sono state riscontrate specie vegetali di interesse comunitario potenzialmente interferite;
- anche al fine di limitare la diffusione di specie alloctone invasive si ritiene opportuno che le superfici interferite dal cantiere vengano rinverdite con specie autoctone;
- le attività avverranno al di fuori del periodo riproduttivo ed avranno una durata relativamente limitata (4 mesi);
- a mitigazione dei potenziali impatti nei confronti della fauna il cronoprogramma prevede che i lavori di rimozione della copertura vegetale vengano eseguiti nel periodo 1 agosto - 28 febbraio e che il fiume Natisone non venga guadato per accedere alle aree di lavoro nel periodo novembre-gennaio;

VISTA la Relazione istruttoria di data 24 maggio 2023 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile nella quale si formulano le seguenti conclusioni:

In conclusione, per tutte le valutazioni sopraesposte, e concordando con il parere del Servizio biodiversità, si valuta che il progetto di sistemazione e potenziamento dell'opera di presa della sorgente Tologu in Comune di Pulfero, ricadente nella ZSC IT3320018 "Forra del Pradolino e Monte Mia", non abbia incidenze significative e possa essere valutato favorevolmente con il recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. gli interventi dovranno essere completati rispettando il cronoprogramma generale indicato nello Studio di incidenza (settembre - gennaio) ed i periodi specificatamente individuati per i lavori di rimozione della copertura vegetale e per l'attraversamento del guado esistente sul fiume Natisone. L'eventuale sfioramento delle attività di cantiere oltre il 1° febbraio dovrà essere minimale e finalizzato alla conclusione dei lavori in un'unica soluzione e potrà essere ammesso previa specifica comunicazione al Servizio biodiversità e al Servizio valutazioni ambientali.

2. alla fine dei lavori in corrispondenza delle aree di cantiere, lasciando percorribile il sentiero già esistente lungo il tracciato della condotta adduttrice, dovrà essere effettuato un ripristino a verde con inerbimenti ed eventuali piantumazioni di specie ad alto fusto utilizzando esclusivamente specie autoctone, anche per contrastare l'insediamento di specie vegetali alloctone;

RITENUTO di poter concordare con le specifiche valutazioni sopra formulate;

RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, che il progetto proposto, non comportando incidenze negative significative sugli elementi faunistici e vegetazionali/ecosistemici che caratterizzano il sito nella sua peculiarità, possa essere considerato compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito in argomento;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole il progetto in argomento ai sensi del sesto comma, dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Comune di Pulfero, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'AUSIR Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti e alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali - approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

DECRETA

di valutare favorevolmente, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 il progetto di sistemazione e potenziamento dell'opera di presa della sorgente Tologu in Comune di Pulfero, riguardante la ZSC IT3320018 "Forra del Pradolino e Monte Mia" a condizione del recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. gli interventi dovranno essere completati rispettando il cronoprogramma generale indicato nello Studio di incidenza (settembre - gennaio) ed i periodi specificatamente individuati per i lavori di rimozione della copertura vegetale e per l'attraversamento del guado esistente sul fiume Natisone. L'eventuale sfioramento delle attività di cantiere oltre il 1° febbraio dovrà essere minimale e finalizzato alla conclusione dei lavori in un'unica soluzione e potrà essere ammesso previa specifica comunicazione al Servizio biodiversità e al Servizio valutazioni ambientali

2. alla fine dei lavori in corrispondenza delle aree di cantiere, lasciando percorribile il sentiero già esistente lungo il tracciato della condotta adduttrice, dovrà essere effettuato un ripristino a verde con inerbimenti ed eventuali piantumazioni di specie ad alto fusto utilizzando esclusivamente specie autoctone, anche per contrastare l'insediamento di specie vegetali alloctone.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Grado, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'AUSIR Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti e alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 25 maggio 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE AD INTERIM:
CELLA

23_23_1_DPO_POL LAV_24292_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti” del Servizio politiche del lavoro 25 maggio 2023, n. 24292

Comitato provinciale INPS di Udine - Commissione provinciale trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato CISOA ai sensi dell'art. 14 della L 457/1972 - Sostituzione dei rappresentanti della CGIL.

IL RESPONSABILE DI P.O.

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che all'art. 2, attribuisce all'Amministrazione regionale le competenze in materia di lavoro che nell'ambito delle regioni a statuto ordinario vengono gestite dagli Ispettorati territoriali del lavoro;

VISTI i decreti del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 679/LAVFORU del 31 gennaio 2019 e n. 569/LAVFORU del 29 gennaio 2021, di attribuzione dell'incarico di titolare della posizione organizzativa “Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti” al dott. Maurizio Romano, a far tempo dal 1 febbraio 2019 e sino al 1 agosto 2023;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio Politiche del lavoro n. 749/LAVFORU del 5 febbraio 2019, n. 1294/LAVFORU del 26 febbraio 2021 e n. 7268/LAVFORU del 21 luglio 2022, di delega di funzioni al dott. Maurizio Romano, in particolare dell'adozione degli atti espressivi della volontà esterna riguardanti le materie di competenza;

VISTO l'art. 14 della Legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede la costituzione, presso ogni sede provinciale dell'INPS, della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato - C.I.S.O.A.;

VISTO il decreto 17621/LAVFORU del 1 luglio 2020 con il quale è stata ricostituita la Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato C.I.S.O.A presso la sede provinciale dell'INPS di Udine;

ATTESO che nell'ambito di tale organismo collegiale risultavano presenti, in rappresentanza dell'associazione sindacale CGIL, la sig.ra Michela Martin, in qualità di membro effettivo, e il sig. Maurizio Comand, in qualità di membro supplente;

ATTESO che con nota del 25 maggio 2023 la suddetta O.S. ha comunicato la sostituzione dei propri rappresentanti con il sig. Maurizio Comand, in qualità di membro effettivo, e con il sig. Francesco Buonopane, in qualità di membro supplente;

PRESO ATTO di un tanto e ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere alle sostituzioni richieste, al fine di garantire la regolarità del funzionamento del Comitato in questione;

RITENUTO, pertanto, di nominare, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 17621/LAVFORU del 1 luglio 2020, i sig.ri Maurizio Comand e Francesco Buonopane, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del Comitato provinciale INPS di Udine, Commissione provinciale trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato C.I.S.O.A., in rappresentanza dell'associazione sindacale C.G.I.L. ed in sostituzione dei componenti precedentemente designati;

DECRETA

1. sono nominati, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 17621/LAVFORU del 1 luglio 2020, i sig.ri Maurizio Comand e Francesco Buonopane quali, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del Comitato provinciale INPS di Udine, Commissione provinciale trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato C.I.S.O.A., in rappresentanza dell'associazione sindacale C.G.I.L. ed in sostituzione dei componenti precedentemente designati;

2. è data pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 25 maggio 2023

ROMANO

23_23_1_DPO_POL LAV_24640_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Interventi di politiche attive del lavoro” del Servizio politiche del lavoro 26 maggio 2023, n. 24640

LR 18/2005, artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48 e Regolamento emanato con DPRReg. n. 236/2018. Rettifica decreto n. 7363/LAVFORU del 26 luglio 2021.

IL RESPONSABILE DI P.O.

VISTI gli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 in materia di promozione all'occupazione e di nuove attività imprenditoriali nonché di previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

VISTO il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 approvato con DPRReg. n. 236/Pres. del 19 dicembre 2018 e ss.mm.;

VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale di Stato;

VISTA la Legge regionale n. 21 dd. 8 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;

PREMESSO che, con decreto n. 7363/LAVFORU del 26/07/2021, è stata effettuata la ricognizione dello stato delle pratiche relative al regolamento di politica attiva del lavoro per l'annualità 2019, precisando che:

a) Sono state liquidate 1815 domande

b) Sono state rigettate, respinte o ritirate 544 domande

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il numero delle domande liquidate e di quelle rigettate, respinte o ritirate non è stato indicato correttamente;

RITENUTO pertanto di rettificare il decreto n. 7363/LAVFORU del 26/07/2021, specificando che:

a) Il numero complessivo delle domande liquidate è pari a 1814

b) Il numero complessivo delle domande rigettate, respinte o ritirate è pari a 545;

RITENUTO di dare diffusione al presente decreto con i medesimi mezzi utilizzati per il decreto oggetto di rettifica, ossia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, oltre che sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 5, della LR 7/2000.

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 7266/GRFVG del 21 luglio 2022 di delega alla dott.ssa Giulia Pozzecco dal 16/07/2022 al 01/08/2023, senza soluzione di continuità con il decreto 14983/LAVFORU del 29 dicembre 2021 del precedente Direttore Adriano Coslovich presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro della responsabilità del procedimento ex articolo 10 della legge regionale 7/2000, nonché dell'adozione degli atti espressivi della volontà esterna, nonché i relativi atti contabili, con gestione degli annessi capitoli;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rettificare il decreto n. 7363/LAVFORU del 26/07/2021, specificando che:

a) Il numero complessivo delle domande liquidate è pari a 1814

b) Il numero complessivo delle domande rigettate, respinte o ritirate è pari a 545;

c) di dare formale comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, oltre che sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 5, della LR 7/2000.

Trieste, 26 maggio 2023

POZZECCO

23_23_1_DGR_799_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 799

L 1766/1927. Comune di Monfalcone (GO). Autorizzazione alla costituzione della servitù di acquedotto su terreni soggetti ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 12624 del 7 marzo 2023 del Comune di Monfalcone intesa ad ottenere, nell'ambito della realizzazione del progetto "Masterplan Acquedotti FVG - Realizzazione di una nuova interconnessione con il sistema di adduzione afferente la città di Trieste mediante realizzazione di una condotta di adduzione DN600 per approvvigionamento idrico del Comune di Monfalcone", l'autorizzazione all'asservimento di frazioni di terreni assoggettati al vincolo di uso civico per realizzare una nuova condotta adduttrice a servizio del sistema acquedottistico del Comune di Monfalcone;

CONSIDERATO che la richiesta interessa frazione della particella 478/307 e della particella 234, nel foglio mappa 5 del C.C. di Monfalcone, tavolarmente censite rispettivamente nella P.T. web 1288 e nella P.T. web 483, entrambe di iscritta proprietà del Comune di Monfalcone, individuate nell'Elaborato Piano particellare redatto da Irisacqua Srl e allegato alla nota n. 12624 del 7 marzo 2023;

ATTESO che l'istanza presentata fa seguito alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20 febbraio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si esprime la volontà dell'Ente di costituire la servitù e autorizzare l'occupazione temporanea delle aree per la realizzazione del progetto denominato Masterplan Acquedotti FVG nelle predette aree soggette ad uso civico;

VISTO che sull'aspetto economico si è espresso il Servizio gestione immobili con nota prot. n. 267816 di data 8 maggio 2023, ritenendo congruo l'importo complessivo di € 18.673,75 proposto all'Amministrazione comunale quale indennità di asservimento e indennità per l'occupazione temporanea delle frazioni delle particelle d'uso civico;

VISTA la nota prot. n. 3732 di data 12 maggio 2023 con la quale il Commissario aggiunto agli usi civici di Trieste esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di costituzione della servitù;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Comune di Monfalcone all'asservimento dei suddetti terreni;

RAVVISATO di prescindere da qualunque altra questione che investa pareri o atti di competenza di uffici diversi, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente;

PRECISATO altresì che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs. 42/2004 permane sui terreni in questione;

VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

VISTO il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;

VISTO l'articolo 4, primo comma, n. 4) dello Statuto Regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTO l'articolo 12, comma 46, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione, all'unanimità,

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare il Comune di Monfalcone alla costituzione del diritto di servitù di acquedotto su porzione di mq. 2.667 della p.c. 478/307 e su porzione di mq. 112 della p.c. 234, come individuate nell'Elaborato Piano particellare allegato alla nota n. 12624 del 7 marzo 2023, terreni soggetti al vincolo di uso civico, entrambi ricompresi nel foglio mappa 5 del C.C. di Monfalcone;
2. di prescrivere che la somma di 18.673,75 incassata dal Comune a seguito della costituzione della servitù di cui alla presente deliberazione, sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Monfalcone, con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività di Monfalcone;
3. di prescrivere che il Comune dia tempestiva comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretario Generale - Servizio Libro fondiario e usi civici;
4. di prevedere che la presente autorizzazione si intenda automaticamente decaduta qualora entro un anno dalla sua comunicazione il Comune di Monfalcone non effettui l'operazione autorizzata;
5. di precisare che la presente autorizzazione attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando la

osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente e l'acquisizione di eventuali altri pareri od autorizzazioni;

6. di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs. 42/2004, permane sul terreno in questione;

7. di prescrivere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_DGR_802_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 802

LR 23/2015, titolo II, capo III. Aggiornamento dell'elenco dei sistemi bibliotecari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), ed in particolare le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, con le quali vengono disciplinate le azioni della Regione per regolare e sostenere lo sviluppo della rete bibliotecaria;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 25, comma 1, della citata legge regionale 23/2015 ai sensi del quale:

<<La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:

a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;

b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);

c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236, recante il "Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione 20 gennaio 2017, n. 90, con la quale sono stati approvati la convenzione tipo per la costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari, con annesso lo schema di regolamento per il funzionamento dei singoli Sistemi, nonché gli Standard obiettivo dinamici, come definiti dall'articolo 2 del Regolamento;

RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione 25 gennaio 2018, n. 127, con la quale è stato approvato l'Elenco aggiornato dei sistemi bibliotecari;

VISTO, inoltre, l'art. 4 del citato Regolamento che disciplina il procedimento concernente le modifiche dell'assetto dei sistemi;

PRESO ATTO che con nota prot. CULT-GEN-2020-8105-A di data 14 luglio 2020 il Comune di Tolmezzo, in qualità di ente gestore della biblioteca centro sistema del Sistema della Carnia 2.0, ha provveduto all'invio della convenzione costitutiva del sistema bibliotecario aggiornata con l'ingresso della biblioteca del Comune di Sappada-Plodn, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che con nota prot. CULT-GEN-2020-13566-A di data 26 novembre 2020 il Comune di Trieste, in qualità di ente gestore della biblioteca centro sistema del Sistema Giuliano, ha provveduto all'invio dell'atto aggiuntivo alla convenzione costitutiva del sistema bibliotecario aggiornata con l'ingresso della Biblioteca dell'"Alliance Française", Biblioteca dell'Istituto "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli" e del Polo delle Biblioteche Evangeliche, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che con nota prot. CULT -GEN-2020-14021-A di data 30 novembre 2020 il Comune di Casarsa della Delizia, in qualità di ente gestore della biblioteca centro sistema del Sistema del Tagliamento Sile, ha provveduto all'invio della convenzione costitutiva del sistema bibliotecario aggiornata con l'ingresso delle biblioteche dei Comuni di Brugnera, Porcia e Zoppola, conformemente a quanto

previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che con nota prot. CULT -GEN-2020-14148-A di data 01 dicembre 2020 il Comune di Udine, in qualità di ente gestore della biblioteca centro sistema del Sistema del Friuli (SBHU), ha provveduto all'invio della convenzione costitutiva del sistema bibliotecario aggiornata con l'ingresso delle biblioteche dei Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Manzano, Rive d'Arcano, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che con nota prot. CULT-GEN-2020-14812-A di data 17 dicembre 2020 il Comune di Gemona del Friuli, in qualità di ente gestore della biblioteca centro sistema del Sistema del Gemonese, Val canale e Canal del Ferro 2.0, ha provveduto all'invio della convenzione costitutiva del sistema bibliotecario aggiornata con l'ingresso della biblioteca del Comune di Osoppo, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che con nota prot. GRFVG-GEN-2020-332472-A di data 20 dicembre 2022 il Comune di Trieste, in qualità di ente gestore della biblioteca centro sistema del Sistema Giuliano, ha provveduto all'invio dell'atto aggiuntivo alla convenzione costitutiva del sistema bibliotecario aggiornata con l'ingresso della Biblioteca dell'Associazione delle Comunità istriane, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che con nota prot. GRFVG -GEN-2022-25217-A di data 3 giugno 2022 il Comune di Cordero, in qualità di ente gestore della biblioteca centro sistema del Sistema Medio Friuli, ha provveduto all'invio della convenzione costitutiva del sistema bibliotecario aggiornata con l'ingresso della biblioteca del Comune di Flaibano, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione 23 dicembre 2022, n. 2007 con la quale:

- si è approvato il progetto finalizzato alla costituzione del Sistema bibliotecario denominato "Nuovo Sistema Valli e Dolomiti Friulane" e si sono autorizzati gli enti gestori delle biblioteche di cui era prevista l'aggregazione nel Sistema medesimo alla stipula della relativa convenzione costitutiva;

- si è approvato il progetto finalizzato alla costituzione del Sistema bibliotecario denominato "Sistema Peraulis" e si sono autorizzati gli enti gestori delle biblioteche di cui era prevista l'aggregazione nel Sistema medesimo alla stipula della relativa convenzione costitutiva;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 23/2015, il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale;

PRESO ATTO che le due convenzioni di cui è stata autorizzata la stipula con la richiamata D.G.R. 2007/2022 sono state sottoscritte da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, come da documentazione conservata in atti;

PRESO ATTO, in particolare, che con nota prot. GRFVG -GEN-2023-56602-A di data 31 gennaio 2023 la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Consiglio, in qualità di ente gestore della Biblioteca civica di Maniago, biblioteca centro sistema del Sistema bibliotecario "Nuovo Sistema Valli e Dolomiti Friulane", ha provveduto all'invio della convenzione costitutiva del sistema bibliotecario medesimo conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale e sottoscritta da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate;

PRESO ATTO, in particolare, che con nota prot. GRFVG -GEN-2023-50348-A di data 27 gennaio 2023 e con successiva nota prot. GRFVG -GEN-2023-283824-A di data 16 maggio 2023, il Comune di Spilimbergo, in qualità di ente gestore della Biblioteca civica di Spilimbergo, biblioteca centro sistema del Sistema bibliotecario "Sistema Peraulis", ha provveduto all'invio della convenzione costitutiva del sistema bibliotecario medesimo conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale e sottoscritta da parte dei rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate;

RITENUTO di procedere alla ricognizione dei sistemi bibliotecari esistenti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 del Regolamento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato l'Elenco dei sistemi bibliotecari esistenti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L'Elenco di cui al punto 1 sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato A

				Elenco biblioteche 2023	
Denominazione Sistema bibliotecario	Ente Gestore	Biblioteca centro sistema			
1			1. Biblioteca Civica "V. Joppi" di Udine 2. Biblioteca Civica "L. Straulino" di Campoformido 3. Biblioteca Civica "E. Buiese" di Martignacco 4. Biblioteca Civica di Pagnacco 5. Biblioteca Civica "P. P. Pasolini" di Pasian di Prato 6. Biblioteca comunale di Pavia di Udine 7. Biblioteca Civica "T. Marangoni" di Pozzuolo del Friuli 8. Biblioteca Comunale di Pradamano 9. Biblioteca Comunale di Reana del Rojale 10. Biblioteca Comunale di Tavagnacco 11. Biblioteca Civica di Tricesimo 12. Biblioteca della I Circoscrizione "Udine Centro" 13. Biblioteca della II Circoscrizione "Cormor San Rocco" 14. Biblioteca della II Circoscrizione "Rizzi-San Domenico" 15. Biblioteca della III Circoscrizione "Laipacco-S. Gottardo" 16. Biblioteca della IV Circoscrizione "Udine Sud" 17. Biblioteca della V Circoscrizione "Cussignacco" 18. Biblioteca della VI Circoscrizione "S. Paolo S. Osvaldo" 19. Biblioteca della VII Circoscrizione "Chiavris-Paderno"	20. Biblioteca d'Arte dei Civici Musei 21. Biblioteca del Museo Friulano di Storia Naturale 22. Ludoteca Comunale di Udine 23. Biblioteca centro di documentazione Casa delle donne di Udine 24. Biblioteca Civica di Tarcento- "L. Ceschia" 25. Biblioteca Comunale di Attimis 26. Biblioteca Comunale di Cassacco 27. Biblioteca Comunale di Faedis 28. Biblioteca Comunale di Lusevera 29. Biblioteca Comunale di Magnano in Riviera 30. Biblioteca Comunale di Nimis 31. Biblioteca Comunale di Povoletto 32. Biblioteca del Comune di San Vito di Fagagna 33. Biblioteca del Comune di Dignano 34. Biblioteca Comunale di San Giovanni al Natisone 35. Biblioteca del Comune di Rive d'Arcano 36. Biblioteca del Comune di Treppo Grande 37. Biblioteca del Comune di Manzano 38. Biblioteca del Comune di Coseano 39. Biblioteca del Comune di Buja 40. Biblioteca del Comune di Forgaria nel Friuli 41. Biblioteca Comunale di Colloredo di Monte Albano	
Sistema bibliotecario del Friuli (SBHU)					

Allegato A

	Denominazione Sistema bibliotecario	Ente Gestore	Biblioteca centro sistema	Elenco biblioteche 2023	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Biblioteca del Consorzio culturale del monfalconese di Ronchi dei Legionari 2. Biblioteca comunale di Doberdò del Lago 3. Biblioteca comunale di Fogliano Redipuglia 4. Biblioteca comunale di Grado 5. Biblioteca comunale di Monfalcone 6. Biblioteca comunale di Duino-Aurisina 7. Biblioteca comunale di Sagrado 8. Biblioteca comunale di San Canzian d'Isonzo 9. Biblioteca comunale di San Pier d'Isonzo 10. Biblioteca comunale di Staranzano 11. Biblioteca comunale di Turriaco 12. Biblioteca comunale di Capriva del Friuli 	<ol style="list-style-type: none"> 13. Biblioteca comunale di Cormons 14. Biblioteca comunale di Farra 15. Biblioteca comunale di Gradisca d'Isonzo 16. Biblioteca comunale di Mariano del Friuli 17. Biblioteca comunale di Medea 18. Biblioteca comunale di Morato 19. Biblioteca comunale di Mossa 20. Biblioteca comunale di Romans d'Isonzo 21. Biblioteca comunale di San Lorenzo Isontino 22. Biblioteca comunale di Savogna d'Isonzo 23. Biblioteca comunale di Villesse
2	BiblioGO! Consorzio culturale del monfalconese	Consorzio culturale del monfalconese di Ronchi dei Legionari	Biblioteca del Consorzio culturale del monfalconese di Ronchi dei Legionari		

Allegato A

	Denominazione Sistema bibliotecario	Ente Gestore	Biblioteca centro sistema	Elenco biblioteche 2023
3	Sistema bibliotecario "giuliano"	Comune di Trieste	Biblioteca "Attilio Hortis" di Trieste	<p>Biblioteca "Attilio Hortis" di Trieste</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biblioteca comunale "Pier Antonio Quarantotti Gambini" 2. Biblioteca Comunale "Stelio Mattioni" 3. Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte 4. Biblioteca comunale "Sergio Moles" del Museo Revoltella 5. Biblioteca del Museo di Storia Naturale (ex Civici Musei Scientifici) 6. Biblioteca del Museo del Mare "Mario Marzari (ex Civici Musei Scientifici)" 7. Biblioteca del Museo Teatrale "C. Schmidl" 8. Biblioteca dell'Archivio generale 9. Biblioteca del "Alliance Française" 10. Biblioteca Comunale di S. Dorligo della Valle – Dolina / Občine Dolina 11. Biblioteca comunale di Sales- Salež / Občinska Knjižnica v Salezu 12. Biblioteca della Società istriana di Archeologia e Storia Patria 13. Biblioteca della Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia 14. Biblioteca dell'I.R.C.I. 15. Biblioteca dell'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel FVG <p>17. Biblioteca della Comunità elvetica</p> <p>18. Biblioteca storica e moderna della Comunità greco orientale</p> <p>19. Knjižnica Dušana Črnetna / Biblioteca Dušan Černe</p> <p>20. Bibliomediateca musicale "Vito Levi" del Conservatorio Tartini</p> <p>21. Biblioteca dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale (I. R.S.Se.S.)</p> <p>22. Biblioteca della Comunità religiosa Serbo ortodossa</p> <p>23. Biblioteca della Lega Nazionale</p> <p>24. Biblioteca dell'Istituto regionale "Rittmeyer" per i ciechi</p> <p>25. Biblioteca "Claudio Viola" del Liceo scientifico "G. Oberdan"</p> <p>26. Biblioteca "Luciana Schleifer" del Liceo classico "F. Petrarca"</p> <p>27. Biblioteca dell'Istituto Tecnico Statale "A. Volta"</p> <p>28. Polo delle Biblioteche evangeliche</p> <p>29. Biblioteca dell'Associazione delle Comunità istriane</p> <p>30. Biblioteca dell'Istituto "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"</p> <p>31. Biblioteca dell'ISIS "Carducci-Dante"</p>

Allegato A

Denominazione Sistema bibliotecario	Ente Gestore	Biblioteca centro sistema	Elenco biblioteche 2023	
4 Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale2.0	Comune di Gemona del Friuli	Civica Biblioteca Glemonese "Don Valentino Baldissera" di Gemona del Friuli	1. Civica Biblioteca Glemonese "Don Valentino Baldissera" di Gemona del Friuli 2. Biblioteca del Comune di Artegna 3. Biblioteca del Comune di Bordano 4. Biblioteca del Comune di Montenars 5. Biblioteca del Comune di Trasaghis 6. Biblioteca del Comune di Venzone 7. Biblioteca del Comune di Chiusaforte	8. Biblioteca del Comune di Moggio Udinese 9. Biblioteca del Comune di Pontebba 10. Biblioteca del Comune di Tarvisio 11. Biblioteca del Comune di Resia 12. Biblioteca del Comune di Resiutta 13. Biblioteca del Comune di Osoppo
5 Sistema bibliotecario del Medio Friuli	Comune di Codroipo	Biblioteca civica "Don Gilberto Pressacco" di Codroipo	1. Biblioteca civica "Don Gilberto Pressacco" di Codroipo 2. Biblioteca del Comune di Basiliano 3. Biblioteca del Comune di Bertio 4. Biblioteca del Comune di Camino al Tagliamento 5. Biblioteca del Comune di Castions di Strada 6. Biblioteca del Comune di Lestizza	7. Biblioteca del Comune di Mereto di Tomba "Pietro Sameda De Marco" 8. Biblioteca del Comune di Mortegliano 9. Biblioteca del Comune di Sedegliano "Agnul di Spere" 10. Biblioteca del Comune di Talmassons 11. Biblioteca del Comune di Varmo 12. Biblioteca del Comune di Flaibano

Allegato A

	Denominazione Sistema bibliotecario	Ente Gestore	Biblioteca centro sistema	Elenco biblioteche 2023	
6	Sistema bibliotecario della Carnia2.0	Comune di Tolmezzo	Biblioteca civica "Adriana Pittoni" di Tolmezzo	Biblioteca civica "Adriana Pittoni" Tolmezzo 1. Biblioteca comunale Paularo 2. Biblioteca comunale Enemonzo 3.	4. Biblioteca comunale "Italo Guidetti" Ovaro 5. Biblioteca comunale Ampezzo 6. Biblioteca del Museo Carnico delle Arti Popolari "Luigi e Michele Gortani" 7. Biblioteca del Comune di Sappada-Plodn
7	InBiblio	Comune di San Giorgio di Nogaro	Biblioteca comunale Villa Dora di San Giorgio di Nogaro	Biblioteca comunale Villa Dora di San Giorgio di Nogaro 1. Biblioteca del Comune di Latisana 2. Biblioteca del Comune di Marano Lagunare 3. Biblioteca del Comune di Muzzana del Turignano 4. Biblioteca del Comune di Palazzolo dello Stella 5. Biblioteca del Comune di Pocenia 6. Biblioteca del Comune di Porpetto 7. Biblioteca del Comune di Prechenicco 8. Biblioteca del Comune di Rivignano-Teor 9. Biblioteca del Comune di Ronchis 10. Biblioteca del Comune di Aiello 11. Biblioteca del Comune di Aquileia 12. Biblioteca del Comune di Bagnaria Arsa 13. Biblioteca del Comune di Bicinicco	16. Biblioteca del Comune di Campolongo-Tapogliano 17. Biblioteca del Comune di Cervignano del Friuli 18. Biblioteca del Comune di Fiumicello 19. Biblioteca del Comune di Gonars 20. Biblioteca del Comune di Palmanova 21. Biblioteca del Comune di Ruda 22. Biblioteca del Comune di Santa Maria La Longa 23. Biblioteca del Comune di San Vito al Torre 24. Biblioteca del Comune di Terzo di Aquileia 25. Biblioteca del Comune di Trivignano Udinese 26. Biblioteca del Comune di Villa Vicentina 27. Biblioteca del Comune di Visco

Allegato A

	Denominazione Sistema bibliotecario	Ente Gestore	Biblioteca centro sistema	Elenco biblioteche 2023	
8	Sistema bibliotecario del Cividalese	Comune di Cividale del Friuli	Biblioteca civica di Cividale del Friuli	1. Biblioteca civica di Cividale del Friuli 2. Biblioteca civica di Buttrio 3. Biblioteca civica di Corno di Rosazzo 4. Biblioteca civica di Drenchia 5. Biblioteca civica di Grimacco 6. Biblioteca civica di Moimacco 7. Biblioteca civica di Premariacco 8. Biblioteca civica di Prepotto 9. Biblioteca civica di Pulfero 10. Biblioteca civica di Remanzacco 11. Biblioteca civica di San Leonardo 12. Biblioteca civica di San Pietro al Natisone	13. Biblioteca civica di Savogna 14. Biblioteca civica di Stregna 15. Biblioteca civica di Torreano 16. Biblioteca del Circolo Culturale Sloveno Trinko di Cividale 17. Biblioteca della Fondazione De Claricini Dornpacher 18. Biblioteca della Società operaia di Mutuo Soccorso 19. Biblioteca del Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale Paolo Diacono
9	Sistema bibliotecario Tagliamento-Sile	Comune di Casarsa della Delizia	Biblioteca civica di Casarsa della Delizia	1. Biblioteca civica di Casarsa della Delizia 2. Biblioteca civica di Cordovado 3. Biblioteca civica di Morsano al Tagliamento 4. Biblioteca civica di Sesto al Reghena 5. Biblioteca civica di Valvasone Arzene 6. Biblioteca civica di San Vito al Tagliamento 7. Biblioteca civica di San Martino al Tagliamento 8. Biblioteca del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa 9. Biblioteca dell'Associazione il Noce di Casarsa	10. Biblioteca dell'Associazione La luna di Casarsa 11. Biblioteca civica di Fiume Veneto 12. Biblioteca civica di Chions 13. Biblioteca civica di Pravisdomini 14. Biblioteca civica di Pasiano di Pordenone 15. Biblioteca civica di Prata di Pordenone 16. Biblioteca del Comune di Brughera 17. Biblioteca del Comune di Porcia 18. Biblioteca del Comune di Zoppola

Allegato A

	Denominazione Sistema bibliotecario	Ente Gestore	Biblioteca centro sistema	Elenco biblioteche 2023	
10	Nuovo Sistema Valli e Dolomiti Friulane	Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio	Biblioteca civica di Maniago	Biblioteca civica di Maniago 1. Biblioteca del Comune di Aviano 2. Biblioteca del Comune di Barcis 3. Biblioteca del Comune di Budoia 4. Biblioteca del Comune di Caneva 5. Biblioteca del Comune di Cimolais 6. Biblioteca del Comune di Claut 7. Biblioteca del Comune di Erto e Casso 8. Biblioteca del Comune di Frisanco (punto prestito) 9. Biblioteca del Comune di Meduno	11. Biblioteca del Comune di Montereale Valcellina 12. Biblioteca del Comune di Polcenigo 13. Biblioteca del Comune di Sequals 14. Biblioteca del Comune di Tramonti di Sopra 15. Biblioteca del Comune di Vajont 16. Biblioteca del Comune di Arba 17. Biblioteca dell'IS "E. Torricelli"
11	Sistema Peraulis	Comune di Spilimbergo	Biblioteca civica di Spilimbergo	Elenco biblioteche 2023 Biblioteca civica di Spilimbergo 1. Biblioteca del Comune di Castelnuovo del Friuli 2. Biblioteca del Comune di Cavasso Nuovo 3. Biblioteca del Comune di Clauzetto 4. Biblioteca del Comune di Fanna 5. Biblioteca del Comune di Pinzano al Tagliamento 6. Biblioteca del Comune di Travesio 7. Biblioteca del Comune di Vito d'Asio 8. Biblioteca del Comune di Vitarbo	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
 IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_DGR_804_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 804

Programmazione PR FESR 2021-2027: investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. A3.4.2. Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative. Approvazione dell'avviso.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 italiano, approvato dalla Commissione europea con DECE n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2022) 9122 final del 2 dicembre 2022 che ha approvato il Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia, di seguito Programma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto della suddetta Decisione e con la quale è stato adottato in via definitiva il Programma, ed i relativi allegati, costituenti parte integrante del Programma medesimo;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo <Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione> 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo <Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita> 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)", come da ultimo modificata con legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, con cui è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, cofinanziati dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 (di seguito Regolamento regionale FESR);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 3 febbraio 2023 di approvazione del piano finanziario analitico e della struttura del Programma regionale FESR FVG 2021-2027, come da ultimo modificati con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 17 febbraio 2023, che, con riferimento all'azione A3.4 del Programma (Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale) e in particolare alla Tipologia di intervento A.3.4.2 (Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative):

- ha individuato quale Struttura Regionale Attuatrice il Servizio Attività culturali della Direzione centrale Cultura e sport (di seguito SRA);
- ha individuato, all'allegato 6, nell'ambito della Tipologia di intervento A.3.4.2, la procedura di attivazione n. 34 denominata "Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative";
- ha definito la dotazione finanziaria complessiva da destinare alla presente procedura n. 34 di cui alla Tipologia di intervento A.3.4.2 pari ad euro 1.910.000,00 (unmilionenovecentodiecimila/00) di risorse FESR;

CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui all'allegato Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;

VISTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 17 novembre 2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito CdS);

DATO ATTO che nell'ambito della procedura di approvazione dei criteri di selezione, la proposta formulata dalla SRA è stata condivisa con l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) e con l'Autorità ambientale e mediante la compilazione di apposita check list è stato verificato il rispetto della metodologia e dei requisiti di cui all'articolo 73, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 1060/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1711 dell'11 novembre 2022 di approvazione, in via preliminare, della proposta di documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul PR FESR 2021 - 2027, compresi i criteri di selezioni per l'Obiettivo specifico RSO1.3, azione A3.4 (Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale), tipologia di intervento (Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative), e condivisi con il Partenariato nella riunione del 11 novembre 2022;

TENUTO CONTO che il predetto CdS, nella seduta del 19 dicembre 2022, ha approvato la metodologia e i criteri di selezione, compresi i criteri di selezioni per l'Obiettivo specifico RSO1.3, azione A3.4 (Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale), Tipologia di intervento (Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative);

PRESO ATTO che, ai fini dell'attivazione del Bando a valere sulla predetta azione A3.4, la Direzione centrale cultura e sport ha trasmesso all'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027 l'ordine di servizio n. 1 del 15/05/2023, con l'individuazione del personale competente allo svolgimento delle funzioni di gestione e controllo per l'attuazione dell'azione A3.4;

DATO ATTO che in relazione al rispetto del principio DNSH e dell'immunizzazione dagli effetti del clima sono state effettuate le opportune verifiche e integrazioni del bando mediante l'ausilio di apposita check list il cui contenuto è stato condiviso tra la SRA, l'AdG e l'Autorità ambientale;

DATO ATTO che la bozza di Bando in allegato è stata sottoposta ad una verifica di coerenza rispetto al bando standard di cui al Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del Programma, nonché rispetto ai principi trasversali ed ai principi di cui all'articolo 73, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 1060/2021, mediante apposita check list di supervisione dell'AdG;

DATO ATTO che i contenuti essenziali del Bando sono stati anticipati e condivisi col Partenariato organizzato dall'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 tenutosi in data 09/05/2023;

VISTO l'allegato Bando concernente "a3.4.2 - Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative, di seguito "Bando", parte integrante della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione di sovvenzioni a fondo perduto alle imprese di cui all'articolo 4, comma 1 del Bando;

RILEVATO che l'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato Regolamento regionale FESR prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e delle operazioni nonché degli Organismi intermedi delegati alle funzioni di gestione e controllo;

ATTESO che, sulla base delle attività di verifica sopra citate, svolte in collaborazione tra l'Autorità di Gestione dei Programmi regionali FESR e la SRA, è stata accertata la piena conformità e coerenza dell'allegato Bando con il PR FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea, nonché con la metodologia e i criteri di selezione approvati dal CdS e che, pertanto, le operazioni da esso finanziate potranno essere rendicontate nell'ambito del Programma;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Bando;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport, all'unanimità,

DELIBERA

1. ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200, di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bando concernente "a3.4.2 - Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative", allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la concessione ed erogazione di sovvenzioni a fondo perduto alle imprese di cui all'articolo 4, comma 1 del Bando;

2. di autorizzare il Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del Bando e dei relativi allegati aventi carattere meramente operativo;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



a3.4.2 Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 34)

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2



Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE.....	4
Art. 1 - Inquadramento e finalità.....	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Dotazione finanziaria	7
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	7
Art. 4 - Beneficiari e soggetti esclusi.....	7
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario.....	7
Art. 6 – Settori e attività esclusi	8
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	9
Art. 7 - Progetti ammissibili	9
Art. 8 - Spese ammissibili	9
Art. 9 - Spese non ammissibili	10
Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto.....	10
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del Progetto	10
Art. 12 - Intensità della sovvenzione	11
Art. 13 - Divieto di cumulo	11
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
Art. 14 - Composizione della domanda	11
Art. 15 - Presentazione della domanda	12
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	13
Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità	13
Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità.....	13
Art. 18 - Criteri di valutazione	14
Art. 19 - Formazione della graduatoria.....	14
Art. 20 - Concessione ed erogazione anticipata della sovvenzione	15
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI.....	16
Art. 21 - Variazioni del Progetto.....	16
Art. 22 - Proroga del termine di conclusione del Progetto	16
Art. 23 - Subentri a seguito di operazioni societarie	16
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	18
Art. 24 - Domanda di rimborso della sovvenzione e modalità di rendicontazione del Progetto.....	18



Art. 25 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione	19
Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO	20
Art. 26 - Obblighi del Beneficiario	20
Art. 27 – Vincolo di stabilità delle Operazioni	21
Art. 28 - Indicatori di output e di risultato	22
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE	23
Art. 29 - Controlli e ispezioni.....	23
Art. 30 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione	24
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 31 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.....	25
Art. 32 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	26
Art. 33 – Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi.....	26
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	26
Art. 34 – Norme di riferimento.....	26

ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO A) - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

ALLEGATO B) - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

ALLEGATO C) - MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2021



Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento e finalità

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 1060/2021 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	RSO1.3: Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
A.3: Azione prevista dal PR	Azione a3.4: Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale
A.3bis: Tipologie di intervento PR	a3.4.2: Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative
A.4: Settore di intervento PR (All. 1 Reg. 1060/2021)	021 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi 075 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	(Codice natura 07) Concessione di incentivi ad unità produttive (Codice tipologia 19) Acquisto servizi reali
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 1058/2021 art. 5)	Investimenti produttivi in PMI e investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 1060/2021 allegati 1, tab. 2)	01. Sovvenzione
A.8: Inquadramento regime di aiuto	Regime "de minimis" Reg. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale
A.10: Parità di genere	02 - Integrazione di genere
A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del Programma	34 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR del piano finanziario del Programma riportante le risorse finanziarie assegnate)

1. Con il presente Bando, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma regionale (PR) FESR FVG 2021-2027 Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), disciplina la concessione di aiuti, sotto forma di sovvenzioni, finalizzati a cofinanziare investimenti produttivi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originale nei settori della cultura e creatività.
2. Gli aiuti sono concessi in osservanza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE serie L 352 del 24 dicembre 2013.



3. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il Bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	10	60
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	10	60
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore base	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	0	1.000.000,00
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno	0	15,00

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) *"Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)"*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- b) *"Imprese culturali e creative"*: quelle imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA), che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come *input* per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro *output* hanno un carattere principalmente funzionale;
- c) *"Unità operativa attiva"*: un immobile in cui il Beneficiario di cui all'articolo 4 conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del Progetto;
- d) *"Progetto"*: un piano di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originale nei settori della cultura e creatività;
- e) *"Team di Progetto"*: il gruppo di lavoro interno al Beneficiario che ricomprende i soggetti ammessi dal medesimo a partecipare all'attuazione del Progetto. Sono esclusi dal team di Progetto fornitori, consulenti,



- prestatori di forniture e servizi i cui costi sono ascritti al piano di investimenti produttivi;
- f) *"Autorità di Gestione"* (AdG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione dei Programmi emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- g) *"Struttura Regionale Attuatrice (SRA)"*: la Direzione centrale cultura e sport, Servizio Attività culturali – Posizione organizzativa *"Coordinamento attuazione Programmazione Europea POR FESR - attività culturali"*, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Azione a3.4, prevista dal Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del PR emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- h) *"Commissione di valutazione"*: organismo collegiale di valutazione nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, eventualmente integrato dall'apporto di esperti di settore;
- i) *"Innovazione"*: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (*Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico*), si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
- 1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
 - 2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
 - 3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
- j) *"Impresa femminile"*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è donna, nella società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e nella società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- k) *"Impresa giovanile"*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è giovane, e nella società in accomandita semplice e nella società in nome collettivo il legale rappresentante della società è giovane. Per giovane s'intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età;
- l) principio "non nuocere in modo significativo" (*"do no significant harm"* - (DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 1060/2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 852/2020 consente di classificare



- un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 852/2020 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- m) "soggetti non indipendenti": soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) "spese effettivamente sostenute": s'intendono le spese per le quali è stata emessa fattura e regolare quietanza.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 e ss.mm.ii., la dotazione finanziaria del Bando è pari ad euro 1.910.000,00 (unmilionenovecentodiecimila/00) di fondi FESR.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 176/2023 possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del Programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Beneficiari e soggetti esclusi

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese culturali e creative (ICC) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
2. Non possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Bando:
 - associazioni, fondazioni, comitati;
 - incubatori certificati;
 - reti d'impresa;
 - consorzi;
 - liberi professionisti, anche in forma associata;
 - lavoratori autonomi;
 - lavoratori dipendenti;
 - persone fisiche.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario

1. Alla data di presentazione della domanda di sovvenzione i candidati beneficiari di cui all'articolo 4 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
 - b) essere localizzate sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia secondo una delle modalità alternative di seguito precisate:
 - 1) avere la propria sede legale, ovvero un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il Progetto;



- 2) impegnarsi a costituire la propria sede legale o un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il Progetto entro e non oltre il termine definito all'articolo 20, comma 1, ai fini della concessione della sovvenzione;
 - c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi¹;
 - e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
 - f) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
 - h) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - i) possedere i requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'Allegato C);
 - j) rientrare nelle dimensioni di PMI come definite all'articolo 2 comma 1 lettera a).
2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), h), i) e j) devono essere comprovati con idonee dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
 3. Per le imprese prive di sede operativa in Friuli Venezia Giulia il requisito di cui al comma 1 lettera b2) è reso sotto forma di dichiarazione di impegno e deve risultare da visura entro e non oltre il termine definito all'articolo 20, comma 1, ai fini della concessione della sovvenzione.
 4. Il requisito di cui al comma 1 lettera g) è verificato dalla SRA prima della concessione e della liquidazione della sovvenzione.

Art. 6 – Settori e attività esclusi

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i settori e le attività elencati nell'Allegato A) sezione 1 al presente Bando.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 non sono ammessi gli aiuti elencati nell'Allegato A) sezione 2.
3. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Regolamento (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017) elencati nell'Allegato A) sezione 3 al presente Bando.

¹ Articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.



Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti consistenti in un piano di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originale nei settori della cultura e creatività.
2. Il candidato beneficiario può presentare un solo progetto a valere sul presente Bando.
3. Non sono ammissibili i piani di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi correlati alla realizzazione di singoli eventi culturali, manifestazioni e spettacoli.
4. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020; a tal fine devono rispettare le misure di accompagnamento/mitigazione indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) e inserite nelle specifiche del presente Bando.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente correlate alla realizzazione dei progetti finanziabili effettivamente sostenute, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera n), dalla data di avvio del Progetto e non oltre il termine finale del medesimo, come definiti all'articolo 11.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto di arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, *hardware*;
 - b) acquisizione di beni immateriali: diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, brevetti, *Know how*;
 - c) acquisizione di servizi di consulenza qualificati aventi ad oggetto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività di studio, progettazione tecnica, analisi tecniche, economiche e di mercato, iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing e similari, affidati ad operatori economici fra i quali università, organismi di ricerca, società di consulenza, di ingegneria, di sviluppo software e professionisti, incubatori certificati regionali;
 - d) acquisizione di servizi di prestazioni e lavorazioni. Rientrano in questa categoria, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il servizio di costruzione di prototipi, l'effettuazione di test e prove tecniche e commerciali, servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo del prodotto, servizi propedeutici alla brevettazione, sviluppo e messa in produzione di pre-serie, comunicazione, promozione, divulgazione e diffusione dei risultati;
 - e) formazione ed aggiornamento del personale, nei limiti del 10 (dieci) per cento della spesa complessivamente ammissibile.
3. Tutte le spese elencate al comma 2 devono essere acquisite rivolgendosi a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario e, laddove pertinente in considerazione della tipologia di spesa, essere riferite alla sede legale e/o all'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale.
4. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH):
 - a) le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento dovranno rispettare requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). Nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica saranno privilegiati quelli più performanti;
 - b) sia le attrezzature che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi



regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (inclusa Direttiva RAEE 2012/19/EU);

- c) nell'ambito delle procedure di acquisto di componenti e attrezzature non ICT (arredi, tessili, prodotti tipografici, ...) si preferirà l'acquisto di prodotti dotati di certificazioni ambientali.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti presentati a valere sul presente Bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) viaggi e missioni dei dipendenti, dei soci/titolari dell'impresa e dei fornitori;
 - b) corsi di formazione ordinari del personale;
 - c) acquisto e locazione di beni immobili;
 - d) spese occupazionali;
 - e) acquisto e locazione di terreni;
 - f) beni di consumo;
 - g) realizzazione di impianti generali e di opere edili;
 - h) acquisto di automezzi;
 - i) beni o materiali usati;
 - j) prelievi di magazzino;
 - k) operazioni di lease-back;
 - l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - m) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consulenze economico finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - n) consulenze aventi per oggetto la predisposizione della domanda di sovvenzione e della domanda di rimborso;
 - o) certificazione di qualità;
 - p) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - q) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi e nella misura in cui siano non recuperabili dal Beneficiario;
 - r) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - s) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - t) locazione finanziaria di arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, *hardware*.

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto

1. La spesa ammissibile per ciascun Progetto presentato a valere sul presente Bando deve essere pari o inferiore ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), IVA esclusa, salvo nei casi e nella misura in cui non sia recuperabile dal Beneficiario.
2. Non è ammissibile a finanziamento e viene archiviata d'ufficio la domanda di sovvenzione avente ad oggetto un progetto il cui importo complessivo è superiore ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), IVA esclusa, salvo nei casi e nella misura in cui non sia recuperabile dal Beneficiario.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del Progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, la durata massima del Progetto non deve superare i 10 (dieci) mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 20, commi 2 o 3.
2. Non sono ammesse a finanziamento spese antecedenti alla data della comunicazione di cui al comma 1.



3. Alla data di rendicontazione i beni acquisiti per la realizzazione del Progetto devono essere funzionanti nella sede del medesimo.

Art. 12 - Intensità della sovvenzione

1. L'intensità della sovvenzione per ciascun Progetto presentato a valere sul presente Bando è pari all'80 (ottanta) per cento della spesa ammissibile entro comunque i limiti del massimale disponibile per l'impresa unica al momento della concessione; la SRA è autorizzata a procedere alla rimodulazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. Le sovvenzioni concesse a valere sul presente Bando non sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, pubbliche e private.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 - Composizione della domanda

1. La domanda si compone del documento generato dal sistema informatico dedicato, accessibile dal sito istituzionale della Regione, e relativi allegati caricati a sistema dal richiedente, di cui al comma 2.
2. Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:
- a) il piano di investimenti produttivi suddiviso nelle sezioni di seguito elencate:
 - 1) Sezione descrittiva. Il candidato beneficiario illustra in modo dettagliato, completo ed accurato gli elementi utili alla valutazione del Progetto sulla base dei criteri di cui all'Allegato B), evidenziando in particolare la qualità delle competenze coinvolte, l'organizzazione delle attività previste, i tempi di realizzazione, gli obiettivi e le finalità, i risultati operativi attesi.
 - 2) Sezione economico finanziaria. Il candidato beneficiario descrive con adeguato grado di approfondimento:
 - le specifiche tecniche dei beni e/o dei servizi che prevede di acquisire;
 - la quantificazione economico finanziaria di anzidette acquisizioni, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 10 e 12 del presente Bando;
 - b) un preventivo dei fornitori per ciascuna delle tipologie di spesa previste nella sezione economico finanziaria di cui alla lettera a), punto 2), al fine di comprovare la congruenza economico finanziaria del Progetto;
 - c) le dichiarazioni debitamente sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
 - 1) la presa visione del Bando;
 - 2) l'assunzione dell'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 26;
 - 3) il rispetto dei requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b1) e b2), per tutta la durata del Progetto e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 27;
 - d) le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 2;
 - 2) i parametri ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis";
 - 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
 - 4) l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa;
 - 5) il possesso dei requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'Allegato C).
 3. Il candidato beneficiario allega altresì:



- a) il curriculum di ciascuno dei soggetti ricompresi nel Team di Progetto;
 - b) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, qualora non depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA);
 - c) l'F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00), ove il candidato beneficiario non sia esente;
 - d) per le imprese non residenti nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e l'iscrizione nel relativo registro delle imprese;
 - e) la copia delle eventuali lettere di intenti comprovanti la disponibilità manifestata da parte di soggetti pubblici o privati ad agevolare l'attuazione del Progetto coadiuvando, a titolo gratuito, la realizzazione di determinate attività progettuali;
 - f) la documentazione comprovante l'eventuale stato di disabilità rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2 dell'Allegato B);
 - g) procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 15, comma 2;
 - h) limitatamente alle società cooperative, l'elenco dei soci rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2 dell'Allegato B) con riferimento all'imprenditoria femminile e/o giovanile.
4. I modelli della domanda e dei documenti di cui ai commi 2 e 3 lettera g) sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Contestualmente alla domanda di sovvenzione il candidato beneficiario dichiara altresì di voler beneficiare o meno dell'erogazione in via anticipata di un importo corrispondente al 70 (settanta) per cento della sovvenzione eventualmente concessagli, secondo i termini e le condizioni previste all'articolo 20, commi 5 e 6.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla SRA esclusivamente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di impresa individuale.
3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 6 giugno 2023 alle ore 16.00.00 del giorno 20 luglio 2023. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato.
4. Ciascun candidato beneficiario non può presentare più di una domanda di sovvenzione a valere sul presente Bando. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il Progetto riferito all'ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute.



5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3.
7. La SRA si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.
9. L'onere di presentazione della domanda è posto a carico del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 8, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
10. Le modalità di trattamento dei dati personali sono riportate nell'articolo 31.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. La selezione delle domande di sovvenzione avviene con la procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un'istruttoria preliminare da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che sia stata redatta e presentata per via telematica tramite il sistema online dedicato;
 - b) che sia stata presentata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 15, comma 3;
 - c) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - d) che sia completa di tutti i documenti di cui all'articolo 14, comma 2;
 - e) che il candidato beneficiario non svolga alcuna delle attività escluse di cui all'articolo 6.
3. Le domande di sovvenzione prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17.
4. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità

1. Le domande di sovvenzione, che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 16, sono sottoposte ad un'ulteriore verifica istruttoria da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che il Progetto rispetti i limiti di durata prescritti all'articolo 11;
 - b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - c) la sussistenza della documentazione di cui all'articolo 14, comma 3;
 - d) la sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario di cui agli articoli 4 e 5;
 - e) la sussistenza dei requisiti progettuali e di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.



2. La SRA provvede altresì alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione indicati nella sezione 2 dell'Allegato B).
3. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda di sovvenzione la carenza dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, nonché, con specifico riferimento al piano di investimenti produttivi, l'incompletezza e l'insufficiente accuratezza e dettaglio degli elementi necessari alla valutazione del Progetto da parte della Commissione di valutazione secondo le modalità di cui all'articolo 18, fatta salva la richiesta di eventuali chiarimenti in ordine a singoli e specifici aspetti tecnici da parte del medesimo.
4. Laddove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione al candidato beneficiario assegnando un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Art. 18 - Criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione procede all'esame delle domande di sovvenzione che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, attribuendo un punteggio in applicazione dei criteri elencati nelle sezioni 1A e 1B dell'Allegato B).
2. Al punteggio ottenuto a seguito della valutazione di cui al comma 1, viene sommato il punteggio riscontrato a seguito dalla verifica amministrativa condotta dalla SRA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dando luogo al punteggio complessivo totalizzato da ciascun Progetto.
3. L'attività della Commissione di valutazione si conclude con la predisposizione della graduatoria generale dei progetti presentati, stilata sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi.
4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che abbiano riportato un giudizio inferiore a 2 su 5 con riferimento anche ad uno solo dei criteri di valutazione di cui all'Allegato B), sezione 1A.
5. Ai fini del posizionamento nella graduatoria generale di cui al comma 3 dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) l'innovatività del Progetto;
 - b) la congruenza economico finanziaria;
 - c) in via residuale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Art. 19 - Formazione della graduatoria

1. Entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all'articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l'indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì approvato:
 - a) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento in conseguenza del giudizio negativo espresso da parte della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 18, comma 4, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione;
 - b) l'elenco delle domande non sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 18 in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione.



3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1.
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, che non sono finanziate entro 2 (due) anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.
5. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al Bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l'onere di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

Art. 20 - Concessione ed erogazione anticipata della sovvenzione

1. La sovvenzione è concessa con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o suo delegato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio normativamente previste. Il provvedimento di concessione viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC e contiene, ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 del Reg (UE) 1060/2021, i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun Progetto, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno. Inoltre sono riportati gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
2. Per i progetti ammessi, ma non finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, nel caso di finanziamento successivo all'approvazione della graduatoria definitiva, il termine di cui al comma 1 per l'adozione della concessione decorre dalla data della deliberazione giuntale di assegnazione delle risorse aggiuntive al Bando e di modifica del Piano finanziario.
3. In accoglimento della richiesta formulata unitamente alla domanda di cui all'articolo 14, con il decreto di cui ai commi 1 e 2 è eventualmente disposta l'erogazione in via anticipata di un importo corrispondente al 70 (settanta) per cento della sovvenzione concessa.
4. La liquidazione anticipata è subordinata alla trasmissione via PEC di una comunicazione e di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore.
5. La liquidazione dell'anticipo è subordinata altresì alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. L'erogazione può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.



Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21 - Variazioni del Progetto

1. Il Beneficiario attua il Progetto nel rispetto delle previsioni di spesa dettagliate nel piano di investimenti produttivi presentato unitamente alla domanda di sovvenzione.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è ammissibile la variazione degli importi ascritti alle tipologie di spesa ammesse a finanziamento, a condizione che:
 - a) non comporti la rideterminazione della spesa complessivamente ammessa a finanziamento;
 - b) sia adeguatamente motivata in relazione al conseguimento dei risultati operativi attesi.
3. La variazione del Progetto che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle previsioni di spesa dettagliate nel piano di investimenti produttivi presentato unitamente alla domanda di sovvenzione:
 - a) inferiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione;
 - b) pari o superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere autorizzata dalla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione.
4. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera a), la SRA verifica le condizioni di ammissibilità elencate al comma 2 nel corso dell'esame istruttorio della pertinente rendicontazione di spesa. L'omessa comunicazione, ovvero la comunicazione tardiva, comporta l'inammissibilità a rimborso delle spese connesse alla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera b), la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione del Progetto entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della relativa domanda, espletate le verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2. L'omessa presentazione della domanda di variazione del Progetto, ovvero la presentazione effettuata successivamente all'effettiva esecuzione della variazione medesima comportano la revoca di quanto concesso.
6. Non sono ammissibili variazioni aventi ad oggetto gli obiettivi e le finalità del Progetto e i risultati operativi attesi.
7. Non sono ammesse variazioni presentate dal Beneficiario oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del Progetto.
8. Le variazioni del Progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'importo della sovvenzione concessa al Beneficiario.
9. La richiesta di variazione è rigettata qualora la medesima comporti una riduzione del punteggio inferiore a quello assegnato all'ultimo Progetto utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1.

Art. 22 - Proroga del termine di conclusione del Progetto

1. È ammessa la proroga del termine di conclusione del Progetto purché siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), e la relativa domanda venga presentata dal Beneficiario non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine medesimo.
2. La SRA autorizza la proroga di cui al comma 1 entro 15 (quindici) giorni dalla formale presentazione della domanda da parte del Beneficiario.
3. La SRA può concedere una sola proroga del termine di conclusione del Progetto di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 23 - Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:



- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente Bando;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e 27.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
 3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di sovvenzione e l'assegnazione della stessa con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di sovvenzione e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
 4. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
 5. Laddove l'operazione societaria intervenga dopo la concessione della sovvenzione, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
 6. L'eventuale modifica dei requisiti soggettivi previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione comporta la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, la sovvenzione non viene concessa o la concessione della stessa viene revocata.
 7. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga dopo l'erogazione a saldo della sovvenzione, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli ex post determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero della sovvenzione non spettante nei confronti del subentrante stesso.
 8. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle Operazioni di cui all'articolo 27, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
 9. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione della sovvenzione non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.
 10. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione della sovvenzione non viene adottato o viene revocato.



Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 24 - Domanda di rimborso della sovvenzione e modalità di rendicontazione del Progetto

1. Entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale di cui all'articolo 11, comma 1, o dalla sua eventuale proroga ai sensi dell'articolo 22, il Beneficiario predisporre e presenta la domanda di rimborso della sovvenzione per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al Bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema online, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. Alla domanda di rimborso della sovvenzione è allegato il rendiconto del Progetto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Beneficiario o da soggetto dotato di apposita procura speciale.
5. Il rendiconto del Progetto è composto:
 - a) dall'elenco analitico delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi previsti dal piano di investimenti produttivi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), recanti l'elenco dei giustificativi di spesa e relative quietanze;
 - b) da copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione del Beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, qualora il Beneficiario abbia optato per la conservazione cartacea o conservazione sostitutiva. Laddove invece la documentazione sia all'origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l'originale. La documentazione di spesa su file (da scansione, stampa pdf o duplicato informatico firmato), unitamente alla scansione (o stampa pdf) delle correlate quietanze, viene trasmessa dal Beneficiario attraverso il caricamento sul sistema online di presentazione della rendicontazione. Le quietanze comprovano per ogni giustificativo di spesa il trasferimento finanziario. In particolare, i documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento sono:
 - 1) documentazione bancaria, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale, e documentazione contabile del Beneficiario (scritture contabili) da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al giustificativo correlato;
 - 2) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del Beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al giustificativo correlato;
 - 3) non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti;
 - 4) le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
 - c) dalla relazione illustrativa di adeguato approfondimento dalla quale emerga:
 - 1) la conformità dei beni e dei servizi effettivamente acquisiti rispetto alle specifiche tecniche previste nel piano di investimenti produttivi;
 - 2) il grado di realizzazione dei risultati operativi attesi in relazione agli obiettivi ed alle finalità del Progetto.
 - d) dalla eventuale procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di rimborso;



- e) dall'assunzione dell'impegno al rispetto degli obblighi sul vincolo di destinazione di cui all'articolo 27;
- f) dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore interno, attestante:
- 1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - 2) che l'impresa è attiva;
 - 3) l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa;
 - 4) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;
 - 5) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 2.
6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
7. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, insieme ai fac-simile dei documenti di cui al comma 5, lettere a), c), d), e) e f) approvati dalla SRA.

Art. 25 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione

1. La SRA procede ad effettuare le verifiche istruttorie necessarie ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti ai fini dell'erogazione della sovvenzione, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
2. Laddove la domanda di rimborso della sovvenzione sia irregolare od incompleta la SRA ne dà comunicazione al Beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione della sovvenzione.
3. La sovvenzione è liquidata ed erogata a seguito della conclusione della rendicontazione entro il termine di 80 (ottanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di rimborso di cui al comma 1 dell'articolo 24, la SRA adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche di cui al comma 5, e in caso di esito:
 - a) regolare, adotta il decreto di approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale erogazione della sovvenzione concessa;
 - b) parzialmente regolare, adotta il decreto di rideterminazione della sovvenzione concessa e contestuale liquidazione ovvero avanza richiesta di restituzione parziale delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate;
 - c) non regolare, adotta il decreto di revoca del provvedimento di concessione della sovvenzione e restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già erogate avviene unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare la SRA attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R n. 207/2010.



6. La liquidazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
- qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del Beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
 - qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.
7. In caso di esito non regolare delle attività di verifica e controllo di cui al comma 3, lettera c), prima dell'adozione del provvedimento di diniego della domanda di rimborso della sovvenzione, la SRA comunica al Beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 - Obblighi del Beneficiario

- Il Beneficiario è tenuto a:
 - utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
 - avere sede legale o unità operativa/sede secondaria attiva, presso la quale è realizzato il Progetto, situata nel territorio regionale;
 - comunicare alla SRA, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto, la chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del Progetto, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione del Progetto sostenuti successivamente alla data di chiusura o trasferimento della predetta sede;
 - comunicare alla SRA entro il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, sede legale, forma giuridica);
 - mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d) ossia non essere sottoposto a procedure concorsuali, e non essere destinatario di sanzioni interdittive per tutta la durata del Progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - dare adeguata attuazione al Progetto nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando;
 - rispettare il vincolo di stabilità delle Operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 27;
 - rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio del Programma, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28;
 - ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o online previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129; in caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter dell'articolo medesimo;
 - mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del Beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto che il Beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
 - conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario, le versioni originali della documentazione di Progetto trasmessa in copia,



- insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il Progetto non già nella disponibilità della SRA. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- m) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- n) rispettare il principio di indipendenza dei fornitori di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il Beneficiario ai fini della visibilità del Programma regionale FESR 21-27 del FVG, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento 1060/2021, è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio del Progetto, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, con le seguenti modalità:
- a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del Beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del Progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
- b) collocando almeno un poster di formato minimo A3 o una targa, anche in funzione del livello di sostegno, con informazioni sul Progetto; il supporto (poster o targa) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto (poster o targa) va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto;
- c) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
3. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, il Beneficiario trasmette una sintesi del Progetto, gli obiettivi ed i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.
4. Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei progetti il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito alla sezione 2 dell'Allegato B), è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Art. 27 – Vincolo di stabilità delle Operazioni

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di pagamento finale.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario, per il periodo di cui al comma 1:



- a) il mantenimento dell'iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) il mantenimento della sede o unità operativa/sede secondaria attiva nel territorio regionale;
 - c) la non alienazione o cessione a qualsiasi titolo di beni materiali ed immateriali oggetto della sovvenzione;
 - d) non effettuare una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - e) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - f) nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei progetti il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito alla sezione 2 dell'Allegato B), è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione;
 - g) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'Aiuto per gli investimenti produttivi, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 (trenta) per cento.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle Operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
 4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
 5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero di quanto non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 28 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- a) RCO01 - numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese). L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) RCO02 - numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni.
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

- a) RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno
L'indicatore tiene in considerazione il numero dei posti di lavoro creati dalle imprese che ricevono sostegno.
L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (FTE) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal Progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del Progetto.



L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli FTE annuali compilati prima dell'inizio del Progetto e un anno dopo il completamento del Progetto nella linea di attività sostenuta.

L'FTE annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part time).

L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del Progetto.

b) RCR02 - investimenti privati abbinati al sostegno pubblico

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti.

INDICATORI AGGIUNTIVI DI OUTPUT

- a) numero progetti con ricaduta in campo ambientale nei seguenti ambiti:
 - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare;
 - il riuso dei residui di lavorazione;
 - la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
 - l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
 - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
 - l'efficienza energetica;
 - il risparmio delle risorse energetiche;
 - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
 - il risparmio delle risorse idriche;
 - investimenti in attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici che presentano le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (Best available technique - BAT).
2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 29 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di destinazione a carico dei Beneficiari, possono essere disposti da parte della SRA e delle Amministrazioni regionale e statale e dell'Unione europea ispezioni e controlli, anche a campione.
2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 (cento) per cento dei rendiconti allegati alle domande di rimborso della sovvenzione presentate da ciascun Beneficiario.
4. Nell'ambito dei procedimenti di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, la SRA svolge controlli amministrativi su tutta la documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di rimborso della sovvenzione.
5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di progetti secondo le modalità definite dall'AdG.
6. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione siano rilevati degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione



alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG.

7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione della sovvenzione, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 30 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione della sovvenzione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto alla sovvenzione derivante:
 - a) dalla rinuncia del Beneficiario;
 - b) dall'inadempimento del Beneficiario dell'obbligo di:
 - i. mantenere sul territorio regionale la sede legale o l'unità operativa attiva, continuativamente, per tutta la durata del Progetto sovvenzionato;
 - ii. predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e delle modalità definite all'articolo 24;
 - iii. consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - iv. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - v. rispettare le condizioni previste dall'articolo 23 in materia di operazioni societarie di subentro.
3. La revoca è altresì disposta:
 - a) nel caso previsto dall'articolo 25, comma 3, lettera c);
 - b) a seguito della decadenza del Beneficiario dal diritto all'intera sovvenzione intervenuta, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - c) in conseguenza della decurtazione del punteggio riscontrata in sede di verifica amministrativa della domanda di rimborso tale da determinare l'esclusione del Progetto dalla graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1;
 - d) laddove, in sede di verifica amministrativa della domanda di rimborso, è riscontrata una difformità di realizzazione del Progetto tale da comportare, previa nuova valutazione da parte della Commissione, una rideterminazione del giudizio formulato in sede di valutazione al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 18 comma 4.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, la SRA, ove possibile, assegna un termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il Beneficiario provveda alla regolarizzazione subordinando l'erogazione della sovvenzione, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, la sovvenzione complessiva concessa, come eventualmente rideterminata in fase di liquidazione a saldo, viene decurtata del 3 (tre) per cento.
5. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle Operazioni, la sovvenzione è rideterminata e recuperata in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 27, comma 5.
6. La SRA comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1.
7. Il provvedimento di annullamento o di revoca è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente.
8. Con il provvedimento di cui al comma 7, la SRA:
 - a) dichiara la decadenza del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione;
 - b) dispone, laddove pertinente, il recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.



9. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 26 comma 4 inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio riportato nella sezione 2 dell'Allegato B) e nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, la sovvenzione complessiva concessa e liquidata viene rideterminata mediante applicazione di una decurtazione del 5% dello stesso. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di decurtazione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 31 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#)

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.
2. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla SRA a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco dei progetti selezionati per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
4. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.



Art. 32 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il titolare di Posizione organizzativa “*Coordinamento attuazione Programmazione Europea POR FESR - attività culturali*”.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica infofesr.cultura@regione.fvg.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 33 – Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del presente Bando e nei relativi allegati aventi carattere meramente operativo.
2. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente Bando dovranno essere effettuate telematicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi della casella cultura@certregione.fvg.it.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Bando, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.
4. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
5. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 1060/2011 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a) la sezione “Richieste reclami segnalazioni proposte” accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it oppure la sezione “Filo diretto con i cittadini” al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
 - b) la sezione “Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE” al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 34 – Norme di riferimento

1. Le sovvenzioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento (UE) 1058/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2011 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;



- b) Regolamento (UE) 1060/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2011 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
- d) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- e) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della Proprietà Industriale come da modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
- f) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- g) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- h) Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa);
- i) Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- j) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- k) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- l) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- m) Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- n) Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- o) Legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- p) Decreto del Presidente della Regione del 6 dicembre 2021, n.200, recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);



- q) Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- r) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- s) Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, di presa d'atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- t) Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 1711, di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027 con riferimento a questo Bando;
- u) Delibera di Giunta Regionale 3 febbraio 2023, n. 176, avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte".



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2



(Rif. Art. 6, co. 1)

Sezione 1) - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

Non sono ammesse a finanziamento le imprese che svolgono attività o effettuano investimenti individuati all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, così come riportato di seguito.

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
 - e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
 - f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
 - h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici;
- e
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.



(Rif. Art. 6, co. 2)

Sezione 2) – AIUTI NON AMMESSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2013, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TFUE AGLI AIUTI "DE MINIMIS", PUBBLICATO NELLA GUUE SERIE L 352 DEL 24 DICEMBRE 2013

Ai sensi del paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 non sono ammessi:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

¹ Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000 pag. 22).



(Rif. Art. 6, co. 3)

Sezione 3) –ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DELLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V REG. (CE) 24 MARZO 2021 N. 2021/523/UE (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA InvestEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017)

Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Reg. (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017):

Il fondo InvestEU non sostiene:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1);
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- 13) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;



- b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Ai partner esecutivi incombe la responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione di cui al presente allegato al momento della firma del relativo accordo, di monitorare tale conformità nel corso dell'attuazione del progetto e di intraprendere azioni correttive appropriate ove pertinenti.



ALLEGATO B

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2



(Rif. Art. 14, co. 1, lett. a), punto 1); Art. 17, co.2, Art. 18, co.1 e 4)

1. Ai fini della valutazione del progetto, vengono adottate le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
<i>Criteria di valutazione</i>	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
<i>Giudizio</i>	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore
<i>Coefficiente</i>	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
<i>Punteggio</i>	Costituisce il prodotto della seguente operazione: <i>giudizio * coefficiente</i>

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio



<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

3. A ciascuna sezione della domanda di sovvenzione non compilata, ovvero compilata in modo completamente non pertinente, verrà assegnato punteggio 0 (zero).

4. Nei casi in cui la valutazione non abbia ad oggetto un elemento descritto, bensì la rilevazione di un dato oggettivo, il giudizio NO corrisponde a 0 punti, mentre il giudizio SI corrisponde a 2 o a 4 punti.

5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato sulla base dei criteri e secondo le modalità indicate nelle sezioni sottostanti.



Sezione 1A – CRITERI PRIORITARI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Bando, la Commissione di valutazione procede preliminarmente ad assegnare un giudizio ai seguenti criteri.

Qualora anche uno solo dei seguenti criteri di valutazione riporti un giudizio inferiore a 2 (Medio-basso), il progetto non è ammesso a finanziamento.

Criterio di valutazione	Descrizione	Giudizio		Coefficiente	Punteggio (min-max)
Innovatività	Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte del mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	Basso	1	3,2	3,2-16
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Impatto dell'iniziativa imprenditoriale	Impatto dell'iniziativa imprenditoriale sia sul contesto socio-culturale e socio economico del territorio-obiettivo, anche in termini di benefici durevoli indotti dalla stessa, sia sulla filiera di riferimento	Basso	1	3,2	3,2-16
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Qualità delle competenze coinvolte	Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di composizione del team progettuale proponente, di background formativo, di eventuale esperienza imprenditoriale maturata, e dell'eventuale pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività che s'intende sviluppare	Basso	1	3,2	3,2-16
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		



		Alto	5		
Accuratezza e chiarezza progettuale	Accuratezza e chiarezza progettuale in termini di dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione	Basso	1	3,2	3,2-16
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Congruenza economico finanziaria	Congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati operativi da raggiungere (rispetto dei prezzi di mercato e pertinenza degli strumenti/acquisti al progetto)	Basso	1	3,2	3,2-16
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		

Punteggio massimo totalizzabile nella sezione 1A: 80 (ottanta) punti.



Sezione 1B – CRITERI RESIDUALI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Critero di valutazione	Descrizione	Giudizio		Coefficiente	Punteggi o (min-max)
Contributo alla sostenibilità ambientale ¹	Contributo alla sostenibilità ambientale in termini di: a) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; b) riuso dei residui di lavorazione; c) riduzione e riciclo dei rifiuti; d) utilizzo di materiali ecocompatibili; e) riduzione e abbattimento degli inquinanti; f) efficientamento energetico; g) risparmio delle risorse energetiche; h) utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; i) risparmio delle risorse idriche; j) investimenti in attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici che presentano le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (Best available technique - BAT).	NO	0	1	0-5
		SI	5		
Livello di digitalizzazione	Livello di digitalizzazione riferito ai servizi, ai prodotti ed alle attività	Basso	1	1	1-5
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		

Punteggio massimo totalizzabile nella Sezione 1B: 10 (dieci) punti.

¹ Con riferimento al criterio di valutazione del contributo alla sostenibilità ambientale, il giudizio positivo è riconosciuto con la valorizzazione anche di uno soltanto degli strumenti indicati nella descrizione.



Sezione 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLA SRA

Nel corso dell'istruttoria completa di ammissibilità delle domande di sovvenzione di cui all'articolo 17, comma 2, del Bando, la SRA procede alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione dei progetti di seguito indicati:

Criterio di valutazione	Descrizione	Giudizio		Coefficiente	Punteggio (min-max)
		NO	SI		
Incremento/Crescita occupazionale ²	Incremento/crescita occupazionale dell'impresa al termine del progetto	NO	0	1	0-4
		SI	4		
Imprenditoria femminile ³	Imprenditoria femminile e/o significativa presenza femminile nel team progettuale	NO	0	1	0-2
		SI	2		
Imprenditoria giovanile ⁴	Imprenditoria giovanile e/o significativa presenza giovanile nel team progettuale	NO	0	1	0-2
		SI	2		
Progetti che prevedono la partecipazione di persone con disabilità	Progetti che prevedono la partecipazione di persone con disabilità	NO	0	1	0-2
		SI	2		

Punteggio massimo totalizzabile nella Sezione 2: 10 (dieci) punti.

Il punteggio massimo totalizzabile risultante dalla somma dei punteggi realizzati nelle singole Sezioni 1A, 1B e 2 è pari a 100 (cento) punti.

² Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part time al 50% = 0,5) risultanti alla data di presentazione della domanda di rimborso finale della sovvenzione ed alla data di presentazione della domanda di sovvenzione. L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e deve essere mantenuto per i 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione del rendiconto.

³ L'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è donna, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

⁴ L'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è giovane, e nella società in accomandita semplice e nella società in nome collettivo il legale rappresentante della società è giovane. Per giovane s'intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età.



ALLEGATO C

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2011

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2



(Rif. Art. 5, co. 1, lett. i); Art. 14, co. 2, lett. d), n. 5)

La verifica del possesso del requisito di sostenibilità finanziaria con riferimento al progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari:

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 1,5$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 150% del fatturato.

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: $PN/ST \geq 0,05$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 5% della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di sostenibilità finanziaria è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa) dove:

ST = spesa totale preventivata per il progetto

F = fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

PN = patrimonio netto come definito all'articolo 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente. Ad incremento del patrimonio netto delle società potranno essere presi in considerazione:

- a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati con deliberazione - depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non essendo ammesse deliberazioni condizionate - benché ancora non integralmente sottoscritti/ eseguiti; in questo caso, l'effettiva deliberazione/ esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla Camera di commercio competente della necessaria documentazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e prima della presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria; in questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà essere comprovata presentando alla Camera di commercio competente, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto richiedente dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone e di professionisti, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.



Per le imprese costituite nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della sostenibilità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

23_23_1_DGR_814_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 814

LR 22/2021, art. 36. LR 11/2006, art. 9 bis. Aggiornamento del limite ISEE per l'accesso all'intervento a sostegno del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al suo mantenimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), che prevede che la Regione, al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, intervenga a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al suo mantenimento, con una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore;

DATO ATTO che l'articolo 36, comma 4, della legge regionale 22/2021 prevede che l'intervento a sostegno del genitore affidatario del figlio minore sia disciplinato da apposito regolamento attuativo e che tale regolamento non è stato ancora emanato;

ATTESO che l'articolo 44, comma 9, della legge regionale 22/2021, prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al suddetto articolo 36, comma 4, della legge regionale 22/2021, continua a trovare applicazione l'articolo 9bis della legge regionale 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e la relativa regolamentazione attuativa;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 9bis della legge regionale 11/2006, che dispone che il richiedente gli interventi, per avere accesso agli stessi, deve risultare in possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a euro 20.000,00 e prevede che tale limite sia aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice Istat di andamento dei prezzi al consumo;

VISTO il D.P.Reg. 2 novembre 2009, n. 306/Pres (Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11), con cui è stato emanato il regolamento regionale che disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso al beneficio di che trattasi;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 4, del suddetto regolamento che, richiamando quanto disposto dall'articolo 9bis della legge regionale 11/2006, prevede che il limite economico per l'accesso al beneficio in questione sia aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice Istat di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ogni anno;

VISTA la DGR n. 486 dell'08.04.2022, avente ad oggetto "LR 22/2021, art 36. LR 11/2006, art 9 bis. Limite ISEE per l'accesso all'intervento a sostegno del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al suo mantenimento. aggiornamento", pubblicata sul BUR n. 16 del 20.04.2022, con la quale, sulla base della variazione dell'indice Istat FOI registrata nel mese di gennaio 2022, il valore ISEE di riferimento per l'accesso ai benefici di che trattasi era stato da ultimo aggiornato a euro 23.651,65, con decorrenza dal 21.04.2022;

PRESO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 53 del 3.3.2023, è stato pubblicato l'indice Istat FOI del mese di gennaio 2023, il quale ha registrato un incremento pari al 9,8% rispetto all'indice dello stesso mese dell'anno precedente;

RILEVATO che, applicando la sopra indicata percentuale di incremento dell'indice Istat FOI al valore ISEE attualmente in vigore, il nuovo valore ISEE risulta essere pari a euro 25.969,51;

RITENUTO quindi di aggiornare il valore ISEE per l'accesso ai benefici di che trattasi per l'anno 2023 a euro 25.969,51;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di aggiornare, sulla base dell'indice Istat FOI del mese di gennaio 2023, a euro 25.969,51 (venticinquemilanovecentosessantanove/51) il valore ISEE di riferimento per l'accesso ai benefici di cui all'arti-

colo 9bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e al Regolamento emanato con D.P.Reg. 2 novembre 2009, n. 306/Pres (Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11).

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Gli effetti della presente deliberazione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_DGR_815_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 815

LR 43/1981, art. 28. Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici. Integrazione componente supplente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 e sue successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede la costituzione, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale (attualmente denominata Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità), della Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici in attuazione di quanto disposto dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici";

RICHIAMATA la DGR n. 248 dd. 25.2.2022 con la quale è stata ricostituita la Commissione in parola, per una durata in carica di tre anni;

PRESO ATTO che, ai sensi del citato articolo 28, comma 2 della L.R. n. 43/1981, la Commissione in parola è composta, tra l'altro, da un funzionario medico del ruolo unico della Regione oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari e che per tale ruolo è stata nominata la dott.ssa Barbara Alessandrini e, quale supplente il dott. Andrea Ticali;

RICHIAMATA la DGR n. 831 dd. 9.6.2022 con la quale è stato sostituito il dott. Andrea Ticali con la dott.ssa Lucia Santarpia, quale componente supplente della dott.ssa Barbara Alessandrini;

CONSIDERATA l'importanza di assicurare, agli aventi diritto, lo svolgimento degli esami di che trattasi, si rende necessario inserire all'interno di detta Commissione un ulteriore componente supplente della dott.ssa Barbara Alessandrini;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 269843/GRFVG dd. 9.5.2023 l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale indica la dott.ssa Laura Alfina Fassari;

RITENUTO, pertanto, di designare quale ulteriore componente supplente della dott.ssa Barbara Alessandrini nella predetta commissione, la dott.ssa Laura Alfina Fassari, dirigente medico, dipendente ASUFC;

PRESO ATTO che dalla dichiarazione resa dall'interessata non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di indicare, per quanto esposto in premessa, la dott.ssa Laura Alfina Fassari, quale ulteriore componente supplente della dott.ssa Barbara Alessandrini, all'interno della Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego di gas tossici.

2. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_DGR_816_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 816

L 3/2018. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. Ricostituzione CEUR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 12-bis, comma 9;

VISTI

- il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2013, n. 96;

- il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante «Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2015, n. 131;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018";

RICHIAMATI, in particolare, della citata Legge regionale 33/2015:

- l'art. 5, comma 1, il quale prevede che «Per gli enti del Servizio sanitario regionale è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 10, lettera a), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comitato etico unico regionale.»;

- il successivo comma 2, il quale prevede che «Al comitato etico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici). La composizione del comitato è definita con deliberazione della Giunta regionale e la nomina con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.»;

- ed altresì il comma 3, il quale prevede che «I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1.»;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 73 del 22 gennaio 2016 con la quale, tra l'altro, viene istituito un unico Comitato etico regionale, operante presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (ora Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS), cui è attribuito il compito di valutare le sperimentazioni da effettuare sul territorio regionale presso le aziende per l'assistenza sanitaria, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private temporaneamente accreditate e viene stabilita la sua composizione;

VISTA la successiva delibera di Giunta regionale n. 1762 del 18 ottobre 2019 con la quale, tra l'altro, viene integrata la composizione del Comitato etico regionale al fine di garantire un maggior equilibrio tra le professionalità presenti all'interno dell'organismo in parola, la partecipazione più significativa della componente relativa al volontariato e conseguentemente la maggior compartecipazione dei cittadini;

VISTA la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

RICHIAMATI, in particolare, della citata legge 3/2018:

- l'art. 2, comma 1, riguardante l'istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, «con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7»;

- l'art. 2, comma 5, il quale prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia italiana del farmaco per i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa» e che «il predetto decreto definisce altresì

l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali»;

- l'art. 2, comma 7, il quale prevede che «(...) con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta (...);»;
- l'art. 2, comma 11, a tenore del quale, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al medesimo articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai citati decreti del Ministro della salute 8 febbraio 2013 e 27 aprile 2015;

VISTI

- il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante «Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»;
- il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021, con il quale è stato ricostituito, per la durata di tre anni, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (anche «Centro di coordinamento»);
- il decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2022, recante «Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 marzo 2022, n. 63;

VISTI, altresì:

- il Decreto del Ministro della salute del 26 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Individuazione di quaranta comitati etici territoriali»;
- il Decreto del Ministro della salute del 27 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Regolamentazione della fase transitoria ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali, i comitati etici a valenza nazionale e l'Agenzia italiana del farmaco»;
- il Decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale»;
- il Decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali»;

CONSIDERATO che:

- i comitati etici territoriali sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato 1 al D.M. 26 gennaio 2023, più sopra richiamato, e che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risulta un CET denominato Comitato etico unico regionale (CEUR);
- i comitati etici territoriali di cui al comma 1 del suddetto D.M. sono competenti in via esclusiva per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2014/536, richiamato in premessa, e, come consentito dall'art. 4 del medesimo regolamento, congiuntamente con l'Autorità competente, per la valutazione degli aspetti relativi al protocollo di studio, compresi nella parte I della relazione di valutazione di cui all'art. 6 del citato regolamento (UE) n. 2014/536. Essi sono, altresì, competenti in via esclusiva per la valutazione di indagini cliniche sui dispositivi medici e di studi osservazionali farmacologici;
- le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a nominare i componenti dei comitati etici territoriali, i quali possono provenire anche da precedenti comitati etici ed altri organismi regionali;
- le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di nomina dei componenti dei comitati etici istituiti nel proprio territorio, garantendone in ogni caso l'indipendenza;
- la composizione dei comitati etici territoriali e locali deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti e ad assolvere alle funzioni attribuite. I componenti dei comitati etici devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico. A tal fine la composizione dei comitati etici deve comprendere:
 - a) tre clinici esperti in materia di sperimentazione clinica, di cui uno esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;
 - b) un medico di medicina generale territoriale;
 - c) un pediatra;
 - d) un biostatistico;
 - e) un farmacologo;

- f) un farmacista ospedaliero;
 - g) un esperto in materia giuridica;
 - h) un esperto in materia assicurativa;
 - i) un medico legale;
 - j) un esperto di bioetica;
 - k) un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;
 - l) un rappresentante delle associazioni di pazienti o di cittadini impegnati sui temi della salute;
 - m) un esperto in dispositivi medici;
 - n) un ingegnere clinico o un fisico medico;
 - o) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto in nutrizione;
 - p) in relazione agli studi di genetica, un esperto in genetica;
 - nei casi di valutazioni inerenti ad aree non coperte dai propri componenti, il comitato etico convoca, per specifiche consulenze, esperti esterni al comitato stesso. Tali esperti sono individuati in appositi elenchi predisposti dalle regioni mediante bando pubblico;
- RITENUTO**, pertanto, in attuazione della richiamata normativa:
- di disporre la ricostituzione del CEUR secondo la seguente composizione:
 - a) tre clinici esperti in materia di sperimentazione clinica, di cui uno esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;
 - b) un medico di medicina generale territoriale;
 - c) un pediatra;
 - d) un biostatistico;
 - e) un farmacologo;
 - f) un farmacista ospedaliero;
 - g) un esperto in materia giuridica;
 - h) un esperto in materia assicurativa;
 - i) un medico legale;
 - j) un esperto di bioetica;
 - k) un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;
 - l) un rappresentante delle associazioni di pazienti o di cittadini impegnati sui temi della salute;
 - m) un esperto in dispositivi medici;
 - n) un ingegnere clinico o un fisico medico;
 - o) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto in nutrizione;
 - p) in relazione agli studi di genetica, un esperto in genetica;
 - di prevedere, nei casi di valutazioni inerenti aree non coperte dai propri componenti, che il CEUR convochi, per specifiche consulenze, esperti esterni, indentificati nelle seguenti figure:
 - Psicologo clinico
 - Esperto in economia sanitaria
 - Esperto in materie informatiche, di intelligenza artificiale e internet of Health
 - di prevedere che, in seguito, le figure degli esperti esterni possano essere ampliate sulla base delle necessità che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività del comitato, nonché il CEUR possa essere integrato nel numero dei componenti;
 - di approvare, ai fini della ricostituzione, l'avviso pubblico per acquisire la disponibilità alla nomina di componente ed esperto esterno del CEUR, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e relativa modulistica (Allegato A1);
 - di disporre che il CEUR si occupi, oltre che delle attività previste in via esclusiva dal D.M. 26 gennaio 2023 sopra richiamato, anche degli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e di dispositivi medici privi di marcatura CE per singoli pazienti in casi eccezionali (c.d. usi compassionevoli) e delle attività concernenti ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati etici;
 - di confermare le segreterie amministrative e tecnico-scientifiche già presenti in applicazione delle DGR n. 1148/2013 e n. 73/2016, al fine di garantire un riferimento qualificato per i promotori che intendono svolgere studi clinici presso gli enti del SSR e per promuovere la ricerca spontanea;
 - di confermare i Nuclei etici per la pratica clinica istituiti con DGR n. 73/2016 presso gli enti del SSR al fine di assicurare un adeguato esame delle problematiche etiche connesse alle attività cliniche ed assistenziali proprie di ciascun ente;
 - di disporre che l'ARCS provveda alla formazione della Lista di candidati idonei (in base alle manifestazioni di interesse pervenute in relazione alle diverse professionalità previste per la composizione del comitato, compresi gli esperti esterni) e al suo eventuale aggiornamento ogni 3 mesi, inviandola alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l'individuazione e/o l'aggiornamento dei componenti del CEUR e degli esperti esterni con decreto del Direttore centrale;

- di disporre che il CEUR, limitatamente alle richieste di valutazione urgenti non procrastinabili di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (Decreto 07.09.2017), pervenute oltre il termine di cui all'art. 3 del D.M. 26.01.2023 recante "Individuazione di quaranta comitati etici territoriali" e fino alla ricostituzione e insediamento dei nuovi componenti, prosegua l'attività, ferma la decadenza dei suoi componenti all'insediamento dei nuovi componenti;

DATO ATTO che giusta D.M. 30 gennaio 2023 ut supra richiamato è previsto, all'articolo 7 comma 1, che la Regione provveda alla definizione delle tariffe a carico del promotore, per l'assolvimento dei compiti demandati al CEUR, differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2014/536;

RITENUTO conseguentemente di prevedere le seguenti tariffe, allineate a quanto già in essere presso il CEUR e gli altri Comitati regionali:

- euro 6.000 per la valutazione e l'espressione del parere unico;
- euro 4.000 per la valutazione di uno studio clinico;
- euro 1.500 per l'approvazione di un emendamento sostanziale agli studi clinici;

RISERVANDO la possibilità di definire importi diversi a seguito di accordi interregionali;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. di stabilire che il Comitato Etico Territoriale (CET) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR), con sede presso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), è competente in qualità di comitato etico territoriale, in via esclusiva per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV, delle indagini cliniche sui dispositivi medici e degli studi osservazionali farmacologici, in aderenza al decreto 26 gennaio 2023 richiamato in premessa, degli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e di dispositivi medici privi di marcatura CE per singoli pazienti in casi eccezionali (c.d. usi compassionevoli) e delle attività concernenti ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati etici;

2. di disporre la ricostituzione del CEUR in conformità alle previsioni della normativa nazionale richiamata in parte motiva e di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento:

- Allegato A "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)";

- Allegato A1 "Facsimile schema di domanda per manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)";

3. di stabilire che, limitatamente alle richieste di valutazione urgenti non procrastinabili di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (Decreto 07.09.2017) pervenute oltre il termine di cui all'art. 3 del D.M. 26.01.2023 recante "Individuazione di quaranta comitati etici territoriali" e fino all'insediamento dei nuovi componenti, gli attuali componenti del CEUR possono proseguire l'attività, ferma la decadenza degli stessi all'insediamento dei nuovi componenti;

4. di incaricare il Direttore centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, pro tempore:

- dell'indizione, tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione e dell'ARCS, dell' "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)" (Allegato A) e del "Facsimile schema di domanda per manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)" (Allegato A1);

- dell'adozione del decreto d'individuazione dei componenti del CEUR, integrato dagli esperti esterni;

- ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, dei modelli di cui agli Allegati A e A1 che si rendessero necessarie, nonché dell'avvio di nuove procedure di selezione per la nomina dei componenti del CEUR, qualora venissero esaurite le candidature, in occasione dei rinnovi del comitato e in aderenza alle eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

- di trasmettere per via telematica al Ministero della salute e all'AIFA la composizione del nuovo CEUR e ogni successivo aggiornamento, come previsto dall'art. 8, comma 1 del D.M. 30.01.2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali";

5. di incaricare l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS):

- della pubblicazione sul sito internet aziendale dell'Avviso e domanda siccome previsto ad 4) del pre-

sente dispositivo;

- dell'acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei componenti e degli esperti esterni del CEUR e di verificare la completezza documentale delle candidature presentate secondo quanto previsto dal presente provvedimento e relativo Avviso;

- di formare e inviare le Liste di candidati divise per profili ed esperti alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità in prima applicazione alla data del 7 giugno 2023 e, successivamente, con cadenza trimestrale laddove dovessero pervenire ulteriori proposte di candidatura;

- delle attività previste per l'Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 30.01.2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" e del controllo del fondo e del bilancio del CEUR di cui all'art. 7 comma 3 del medesimo D.M., assicurandone la presenza di risorse umane, tecniche e amministrative qualificate e proporzionate alla complessità e numerosità di studi gestiti;

6. di prevedere i seguenti importi, a carico del promotore, per l'assolvimento dei compiti demandati al CEUR, differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2014/536:

a. euro 6.000 per la valutazione e l'espressione del parere unico;

b. euro 4.000 per la valutazione di uno studio clinico;

c. euro 1.500 per l'approvazione di un emendamento sostanziale agli studi clinici, riservando la possibilità di definire importi diversi a seguito di accordi interregionali;

7. di precisare che, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 30 gennaio 2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" e dell'art. 4 del D.M. 30.01.2023 recante "Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale", gli oneri per la copertura delle spese connesse ai compensi stabiliti per i componenti del CEUR, nonché gli oneri relativi all'ufficio di segreteria, sono coperti dalle tariffe che i promotori delle sperimentazioni profit sono tenuti a versare per le attività in questione, che costituiscono il relativo tetto di spesa;

8. di confermare, presso gli enti del SSR, le segreterie amministrative e tecnico-scientifiche già presenti in applicazione delle DGR n. 1148/2013 e n. 73/2016, al fine di garantire un riferimento qualificato per i promotori che intendono svolgere studi clinici presso gli enti del SSR e per promuovere la ricerca spontanea, con il compito in particolare di:

a. verificare la correttezza e completezza della documentazione da sottoporre al comitato;

b. garantire le attività istruttorie, quali la valutazione da parte della Direzione aziendale dell'opportunità, della fattibilità e dell'impatto dello studio proposto nell'ambito della propria organizzazione;

c. supportare la Direzione aziendale nella stipula dei contratti economici relativi alle sperimentazioni cliniche;

d. garantire il monitoraggio degli studi;

9. di confermare, presso gli enti del SSR, i Nuclei etici per la pratica clinica istituiti con DGR n. 73/2016 al fine di assicurare funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività cliniche ed assistenziali proprie di ciascun ente, richiamate dall'art. 1 comma 3 del D.M. 30 gennaio 2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali", allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona;

10. di recepire, per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, le disposizioni del D.M. 30.01.2023 "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali";

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato A alla DGR**DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'****Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR) - giusta DGR n. xxx del xx maggio 2023****Il Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità**

PREMESSO che la legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", all'art.2, comma 8 dispone che la nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale è di competenza regionale;

VISTO il Decreto del Ministro della salute del 26 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante "Individuazione di quaranta comitati etici territoriali";

RITENUTO di avviare una procedura non vincolante per individuare i componenti e gli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR), con sede presso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);

CONSIDERATO che lo scopo è quello di acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati, ferma restando la discrezionalità della Regione di scegliere i candidati più idonei allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023 - G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023 "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" che in particolare:

- all'art. 3 prevede che le Regioni disciplinino le modalità di nomina dei CET e che i componenti debbano essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche di medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico e che la composizione, al fine di garantire qualifiche ed esperienza necessaria a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti e ad assolvere alle funzioni attribuite, debba ricomprendere le seguenti figure professionali:
 - a. tre clinici esperti in materia di sperimentazione clinica, di cui uno esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;
 - b. un medico di medicina generale territoriale;
 - c. un pediatra;
 - d. un biostatistico;
 - e. un farmacologo;
 - f. un farmacista ospedaliero;
 - g. un esperto in materia giuridica;
 - h. un esperto in materia assicurativa;
 - i. un medico legale;
 - j. un esperto di bioetica;
 - k. un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;
 - l. un rappresentante delle associazioni di pazienti o cittadini impegnati sui temi della salute;
 - m. un esperto in dispositivi medici;
 - n. un ingegnere clinico o fisico medico;
 - o. in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto in nutrizione;
 - p. in relazione agli studi di genetica, un esperto di genetica.

- all'art. 3, comma 5, prevede che per valutazioni inerenti ad aree non coperte dai propri componenti, il comitato etico possa convocare per specifiche consulenze, esperti esterni al comitato stesso individuati in appositi elenchi predisposti dalle Regioni mediante bando pubblico;
- all'art. 3, comma 8, prevede che, ai fini di una ottimale gestione delle attività del comitato è preferibile un numero massimo di componenti pari a venti;
- all'art. 4 detta disposizioni atte a garantire l'indipendenza del comitato etico;

VISTA la DGR n. xxx del xx maggio 2023, con riferimento agli esperti esterni di cui al decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023 "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali", sopra richiamato, si individuano i seguenti esperti esterni:

1. Psicologo clinico
2. Esperto in economia sanitaria
3. Esperto in materie informatiche, di intelligenza artificiale e internet of Health

e si precisa, che le figure professionali degli esperti esterni, potranno, in seguito, essere ampliate sulla base delle necessità che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività del comitato etico territoriale, nonché potranno essere previste eventuali integrazioni nel numero dei componenti;

DATO ATTO che la succitata DGR n. xxx del xx maggio 2023 incarica tra l'altro l'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute dell'acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei componenti e degli esperti esterni del comitato etico territoriale e di fornire il necessario supporto nell'esame preliminare delle manifestazioni di interesse al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti oltre che di inviare regolarmente alla direzione centrale salute l'elenco aggiornato;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati riferito sia ai componenti che agli esperti esterni;

RENDE NOTO

1. Requisiti per la partecipazione:

Possono presentare la propria manifestazione di interesse coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della medesima sono in presenza dei seguenti requisiti:

- documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- laurea triennale, specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c, del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023 - G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023 "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" si informa che non possono essere nominati componenti o esperti esterni del comitato etico territoriale i soggetti che:

- abbiano interessi diretti (*) presso Società e/o Aziende (ovvero società controllanti o controllate, consociate o sussidiarie) che sviluppano, producono o commercializzano prodotti farmaceutici, dispositivi medici, biologici, chimici e dietetici;

Inoltre non possono essere nominati soggetti che:

- abbiano riportato condanne penali;
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.

(*) con l'espressione "interessi diretti" si intende che il soggetto abbia in essere o abbia svolto negli ultimi 3 anni: o impiego o consulenza strategica o interessi finanziari

Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare che, nello svolgimento dell'attività del comitato etico, l'indipendenza è garantita dall'estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta, pertanto i componenti devono firmare annualmente, e ogni qualvolta vi siano delle modifiche, una dichiarazione che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto tra cui il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione; rapporti di dipendenza con lo sperimentatore; rapporti di consulenza con l'azienda che produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il prodotto alimentare oggetto di studio.

2. Modalità di adesione

Gli Interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita domanda, redatta secondo il modello Allegato A1 alla DGR n. xxx del xx maggio 2023, indicando il profilo professionale posseduto.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite/alla posta elettronica certificata (PEC) entro il 5 giugno 2023.

In fase di prima applicazione, non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate dopo la scadenza di tale termine.

Le domande vanno inoltrate all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - PEC arcs@certsanita.fvg.it, unitamente alla seguente documentazione:

- curriculum vitae (redatto in formato europeo), che evidenzi le competenze e le esperienze maturate, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti, nonché debitamente datato e sottoscritto con riportata la seguente dicitura: "sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 78 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità";
- copia fotostatica non autenticata di idoneo documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

La trasmissione della documentazione dovrà indicare come oggetto la dicitura "Risposta all'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)". La Direzione incaricata dell'esecuzione della DGR n. xxx del xx maggio 2023, non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito nella domanda dell'aspirante o da mancata comunicazione del cambiamento degli stessi indicati nella domanda di partecipazione.

3. Formazione della Lista di candidati idonei

ARCS provvede alla formazione della Lista di candidati idonei in base alle manifestazioni di interesse pervenute in relazione alle diverse professionalità previste per la composizione del Comitato e provvede al loro eventuale aggiornamento ogni 3 mesi.

La Lista aggiornata viene inviata alla DCS per l'individuazione dei componenti del Comitato e degli esperti esterni con decreto del Direttore centrale, in prima istanza entro il 07.06.2023 e successivamente trimestralmente qualora pervengano manifestazioni di interesse aggiuntive.

4. Modalità di conferimento delle nomine

La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con decreto del Direttore centrale provvede alla nomina dei componenti del Comitato, scegliendo i nominativi dalla Lista aggiornata pervenuta in relazione al numero e ai profili di seguito riportati:

- a. tre clinici esperti in materia di sperimentazione clinica, di cui uno esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;
- b. un medico di medicina generale territoriale;

- c. un pediatra;
- d. un biostatistico;
- e. un farmacologo;
- f. un farmacista ospedaliero;
- g. un esperto in materia giuridica;
- h. un esperto in materia assicurativa;
- i. un medico legale;
- j. un esperto di bioetica;
- k. un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;
- l. un rappresentante delle associazioni di pazienti o cittadini impegnati sui temi della salute;
- m. un esperto in dispositivi medici;
- n. un ingegnere clinico o fisico medico;
- o. in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto in nutrizione;
- p. in relazione agli studi di genetica, un esperto di genetica;
- q. Psicologo clinico (esperto esterno);
- r. Esperto in economia sanitaria (esperto esterno);
- s. Esperto in materie informatiche, di intelligenza artificiale e internet of Health (esperto esterno);

Ove si rendesse necessario integrare il Comitato con professionalità specifiche di esperti esterni la Direzione provvederà previa emanazione di un avviso dedicato per la formazione della relativa Lista.

Il mandato, della durata di tre anni, non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.

5. Gettone di presenza e rimborso spese

Ai componenti del comitato etico territoriale, come previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023, G. U. n. 31 del 7 febbraio 2023, recante "Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale", spetta un gettone di presenza, determinato in euro 300,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle rispettive riunioni a valere sulle entrate da tariffe di cui all'allegato 1 al succitato decreto, che costituiscono il relativo tetto di spesa.

Agli esperti esterni al Comitato, non spetta alcun compenso, in quanto la partecipazione ai lavori dei comitati etici è a titolo gratuito, come previsto dall' art. 3, comma 6 del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023 - G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023 "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali".

6. Disposizioni finali

I dati personali comunicati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati e successivamente all'eventuale affidamento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte dell'Interessato autorizza l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute al trattamento dei dati ai fini della gestione delle procedure di selezione.

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., procederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute lo comunica al Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità per i successivi adempimenti e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Allegato A1 alla DGR**Facsimile schema di domanda per manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)**

Al Direttore centrale Salute, Politiche
sociali e Disabilità

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
arcs@certsanita.fvg.it

Oggetto: Risposta all'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)

La/Il sottoscritta/_____ nata/o a _____ il _____,
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____ recapito
telefonico _____ email _____

propone

la propria candidatura a **componente** del CEUR in qualità di (barrare il profilo scelto):

- clinico esperto in materia di sperimentazione clinica;
- clinico esperto in materia di sperimentazione clinica ed esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;
- medico di medicina generale territoriale;
- pediatra;
- biostatistico;
- farmacologo;
- farmacista ospedaliero;
- esperto in materia giuridica;
- esperto in materia assicurativa;
- medico legale;
- esperto di bioetica;
- rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;
- rappresentante delle associazioni di pazienti o cittadini impegnati sui temi della salute;
- esperto in dispositivi medici;
- ingegnere clinico o fisico medico;
- esperto in nutrizione;
- esperto di genetica.

la propria candidatura a **esperto esterno** al CEUR in qualità di (barrare il profilo scelto):

- Psicologo clinico
- Esperto in economia sanitaria
- Esperto in materie informatiche, di intelligenza artificiale e internet of Health

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

1. di essere a conoscenza che la partecipazione alla selezione è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità dell'incarico e che l'inserimento nella Lista dei candidati non implica l'automatica nomina a componente del CEUR, che avverrà con successivo decreto del Direttore centrale;
2. di possedere il seguente titolo di studio _____ conseguito il _____ presso _____;
3. di possedere i seguenti diplomi di specializzazione post universitaria:
 - Titolo _____
 - Conseguito il _____
 - Ente _____

 - Titolo _____
 - Conseguito il _____
 - Ente _____

 - Titolo _____
 - Conseguito il _____
 - Ente _____
4. di essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali:
 - Professione _____
 - Luogo e data del conseguimento _____(ripetere per ciascuna abilitazione)
5. di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti agli effetti della nomina, che dovranno essere dettagliati nel CV:
 - documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico;
 - conoscenza della lingua inglese;
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio/Master che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto _____
7. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale di _____ presso _____
8. di non aver/aver riportato condanne penali e di non avere/avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti) _____;
9. di non avere interessi diretti (***) presso Società e/o Aziende (ovvero società controllanti o controllate, consociate o sussidiarie) che sviluppino, producono o commercializzano prodotti farmaceutici, dispositivi medici, biologici, chimici e dietetici;

(**) con l'espressione "interessi diretti" si intende che il soggetto abbia in essere o abbia svolto negli ultimi 3 anni: o impiego o consulenza strategica o interessi finanziari

10. impegnarsi, altresì, a comunicare l'eventuale nomina come componente presso altri CET o CEN, in quanto, come previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto del Ministero della salute del 30 gennaio 2023 - G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali", tale situazione comporta l'impossibilità di procedere alla nomina nel CEUR;
11. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ e di impegnarsi a comunicare l'eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sollevando la Regione Friuli Venezia Giulia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione;
12. di essere informata/o, che i dati personali comunicati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati e successivamente all'eventuale affidamento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. La presentazione della domanda di partecipazione da parte dell'Interessato autorizza l'ARCS e la Regione Friuli Venezia Giulia al trattamento dei dati ai fini della gestione delle procedure di selezione. ARCS, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., procederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'ARCS lo comunica al Direttore Centrale Salute per i successivi adempimenti e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Allega altresì:

- curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>), debitamente datato e sottoscritto e che dovrà riportare la seguente dicitura: "sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 78 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità";
- copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data _____

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_DGR_824_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 824

LR 27/2017. Attività di Istruzione e formazione professionale (leFp) rivolte ai giovani di età inferiore ai diciotto anni. Definizione delle attività finanziabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento al Capo III "I percorsi di istruzione e formazione professionale", di seguito percorsi di leFp;

ATTESO che il Capo III del citato decreto legislativo stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni relativamente all'offerta di competenza regionale di istruzione e formazione professionale ed in particolare prevede che le Regioni assicurino:

- a) il soddisfacimento della domanda di frequenza dei cittadini minori;
- b) un'offerta formativa ampia, ovvero non più limitata ai soli percorsi triennali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, ma estesa anche alla quarta annualità funzionale al conseguimento del diploma professionale, e adeguati interventi di personalizzazione dei medesimi percorsi inclusa l'adozione di esperienze di alternanza scuola lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" il quale sottolinea che l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale integra organicamente, in un sistema duale, la formazione effettuata in azienda con quella svolta dalle istituzioni formative che operano sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il documento "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Linee guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi (art. 43 - D.Lgs. n. 81/2015 - Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015)", adottato con deliberazione giunta n. 598 dell'8 aprile 2016, il quale prevede all'articolo 4 che il contratto in argomento si realizza con le modalità della formazione duale stabilita a livello regionale nell'ambito delle direttive per la gestione dei percorsi di leFP;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 6 giugno 2022 "Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015";

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

PRECISATO che all'interno del citato Pnrr è stata individuata la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 dedicata al "Sistema duale" a seguito della quale il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato un processo di definizione delle modalità di realizzazione e finanziamento delle attività di formazione da svolgere in contesto lavorativo attraverso le modalità didattiche dell'alternanza simulata e rafforzata;

VISTO il documento "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale" (di seguito Linee Guida) adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022, di seguito Linee guida Pnrr;

VISTA la nota n. 0004347 del 16 maggio 2023 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro ha trasmesso al Coordinamento delle Regioni e all'Unità di missione Pnrr istituita presso il citato Ministero:

- la versione definitiva del Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa sistema duale finanziata a valere sul Pnrr da trasmettere, una volta compilato da ciascuna Regione in ogni sua parte, allo stesso Ministero per la relativa approvazione;
- nelle more dell'adozione del relativo decreto di riparto, la tabella di riepilogo degli obiettivi minimi di

baseline, di target Pnrr e di ripartizione delle risorse per ciascuna Regione come allegato al citato Documento di programmazione ed individuate in 8.164.598,00 Euro;

RICORDATO inoltre che ai fini della trasmissione del citato Documento di programmazione al Ministero è necessario acquisire l'autorizzazione preventiva da parte Giunta regionale;

CONSIDERATO che la natura di livello essenziale delle prestazioni dell'offerta di leFP determina la necessità di individuare una rete stabile e qualificata di istituzioni formative in grado di fornire ai giovani una valida alternativa a percorsi di studio non professionalizzanti e che, in tale ottica, con decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020, è stato emanato un avviso a seguito del quale è stata selezionata una associazione temporanea responsabile della gestione delle attività di formazione professionale rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni;

CONSIDERATO che la titolarità della programmazione, del controllo e del monitoraggio delle attività, formative e non, è di competenza esclusiva della Regione e che l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi attivati dal soggetto individuato devono rispettare le direttive emanate in materia dalla Regione;

RICORDATO che al paragrafo 10 dell'avviso di cui al decreto n. 20048/LAVFORU/2020 si è fatta riserva di determinare l'attività realizzabile in ciascun anno formativo sulla base dei finanziamenti resi disponibili dal bilancio regionale relativamente al periodo interessato;

TENUTO CONTO dell'obbligo imposto al soggetto attuatore di accettare tutte le richieste di iscrizione in attuazione dell'impegno regionale a rispettare i livelli essenziali tra cui quello del soddisfacimento della domanda di frequenza;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il quale prevede che gli istituti professionali possono attivare in via sussidiaria, e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

CONFERMATO che, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, è stata acquisita la disponibilità di alcuni Istituti Professionali di Stato a promuovere, in regime sussidiario, un'offerta di percorsi di leFP, al fine di garantire il soddisfacimento dell'eventuale ulteriore domanda di frequenza da parte degli allievi minori e quindi per assicurare loro il diritto di accedere ai percorsi di leFP;

RICHIAMATO il documento metodologico "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione giugno 2022", di seguito Linee Guida leFP approvato con deliberazione giunta n. 929 del 23 giugno 2022;

RICHIAMATO altresì il Documento "Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS", All. B) del Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assessamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 novembre 2015 n. 26), emanato con DPR n. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni;

PRECISATO che nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR "Sistema duale" il finanziamento dei relativi percorsi, pari a 8.164.598,00 Euro verrà assegnato con decreto direttoriale da parte del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

PRECISATO inoltre che attraverso la citata nota n. 0004347/2023 il Ministero ha informato che:

- il Decreto direttoriale n. 44 del 7 aprile 2023 relativo alla ripartizione delle risorse ordinarie nazionali per le attività di leFP è stato registrato alla Corte dei conti in data il 3 maggio 2023 al n. 1293, attualmente in corso di pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali MLPS e di invio alle Regioni;

- il Decreto direttoriale n. 73 del 5 maggio 2023 relativo alla ripartizione delle risorse ordinarie nazionali per le attività di leFP duali è stato inviato agli organi di controllo per la registrazione, alla quale seguirà la relativa pubblicazione ed invio alle Regioni;

RAVVISATA la necessità che, nelle more della formalizzazione del Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema duale" per l'anno formativo 2023/2024 di cui sopra e dell'adozione dei decreti ministeriali di riparto delle risorse finanziarie, la Regione, al fine di non compromettere il regolare avvio delle attività formative di leFP rivolte a giovani minori e consentire l'emanazione in tempi congrui delle direttive regionali per la presentazione dei progetti da parte dell'associazione temporanea responsabile della gestione delle attività, provveda a definire l'entità delle attività formative realizzabili;

EVIDENZIATO che, tenuto conto della disponibilità di fondi regionali a carico degli esercizi 2023, 2024 e 2025 e della partecipazione statale alla spesa come sopra descritta, nonché del numero degli allievi iscritti degli ultimi tre anni formativi e delle proiezioni riferite alle domande di iscrizione sin d'ora pervenute presso gli enti di formazione accreditati, è possibile prevedere come segue l'entità delle attività formative realizzabili:

Attività previste all'articolo 10 dell'Avviso di cui al decreto n. 20048/LAVFORU/2020

1) percorsi di leFP - ordinari e da realizzarsi in modalità duale - funzionali al conseguimento da parte degli allievi di qualifiche e diplomi professionali: per l'anno formativo 2023/2024 si prevede un limite di spesa di euro 28.710.000,00 (la somma garantisce il finanziamento di un numero di allievi pari a 4.369);
2) attività di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi leFP: sostegno a soggetti svantaggiati e fornitura di vitto e convitto: per l'anno formativo 2023/2024 si prevede un limite di spesa di euro 2.500.000,00;

CONFERMATO che le altre attività previste dal paragrafo 1, punto 1, lettere a), b), c), d) ed e) dell'Avviso di cui decreto n. 20048/LAVFORU/2020 sono promosse e finanziate nell'ambito della programmazione comunitaria 2021/2027;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1. A scioglimento della riserva di cui al paragrafo 10 dell'Avviso emanato con decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020, le attività realizzabili nell'anno formativo 2023/2024 in base all'avviso stesso sono definite come segue:

Attività previste all'articolo 10 dell'Avviso di cui al decreto n. 20048/LAVFORU/2020

1) percorsi di leFP - ordinari e da realizzarsi in modalità duale - funzionali al conseguimento da parte degli allievi di qualifiche e diplomi professionali: per l'anno formativo 2023/2024 si prevede un limite di spesa di euro 28.710.000,00 (la somma garantisce il finanziamento di un numero di allievi pari a 4.369);
2) attività di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi leFP: sostegno a soggetti svantaggiati e fornitura di vitto e convitto: per l'anno formativo 2023/2024 si prevede un limite di spesa di euro 2.500.000,00.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_DGR_826_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 826

LR 14/2010, art. 3. Modifica per il periodo decorrente dal 1 giugno 2023 al 30 giugno 2023, della misura dei contributi per acquisto di carburanti per autotrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", e dalla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 recante "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 14" ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;

- in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni), e la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE del 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C (2009) 1902 del 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C (2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);

- in particolare l'articolo 3 comma 4, che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque

entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;

- in particolare l'articolo 3 comma 4 ter, che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di incrementare per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi praticati dagli Stati confinanti, da 1 a 10 centesimi per litro, "le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3, e 4" a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato;

RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;

CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;

CONSIDERATO inoltre l'attuale differenziale dei prezzi medi praticati dagli Stati confinanti;

RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giunta n. 300 del 17 febbraio 2023 viene a scadere in data 31 maggio 2023;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspiccate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno per il mese di giugno 2023, di avvalersi della facoltà di modificare l'incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;

RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023";

RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio e degli attuali prezzi praticati dagli Stati confinanti, di modificare la misura contributiva fino alla data del 30 giugno 2023, fatte salve successive proposte di delibera che dovessero essere presentate anteriormente alla predetta scadenza, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	9 cent	7 cent	28 cent
Gasolio	8 cent	7 cent	4 cent	19 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	9 cent	21 cent
Gasolio	8 cent	7 cent	15 cent

FASCIA 0 (Comuni confinari)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 ter LR 14/2010)
Benzina	10 cent
Gasolio	10 cent

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, all'unanimità,

DELIBERA

1. di modificare per il periodo decorrente dal 1 giugno 2023 e fino al 30 giugno 2023 l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato), per la Zona 2 (contributo base) e di applicare, ai sensi dell'art.3, co.4 ter LR 14/2010, l'aumento degli incentivi per la fascia 0 (Comuni confinari), come riportati nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	9 cent	7 cent	28 cent
Gasolio	8 cent	7 cent	4 cent	19 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	9 cent	21 cent
Gasolio	8 cent	7 cent	15 cent

FASCIA o (Comuni confinari)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 ter LR 14/2010)
Benzina	10 cent
Gasolio	10 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_DGR_833_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 833

Regolamento (UE) 2021/2115, art. 12 e art. 13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo VI. Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147385. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall'annualità 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i seguenti regolamenti unionali nelle loro parti ancora applicabili:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, il Titolo VI dedicato alle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II al medesimo regolamento con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e infine benessere degli animali;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 739/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 17 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTI altresì:

- il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione n. 12, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 5679 final di data 1 agosto 2022, della quale si è preso atto con propria deliberazione n. 1238 del 26 agosto 2022;

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (di seguito D.M. n. 2588/2020), il quale, tra l'altro, elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- la propria deliberazione del 8 maggio 2020, n. 679, avente ad oggetto "Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, art 23. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2020" e, in particolare, il suo allegato 1, contenente l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;

VISTI i seguenti regolamenti unionali concernenti la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare, gli articoli 12 e 13 concernenti il sistema di condizionalità che ciascun Stato membro deve includere nel proprio piano strategico della PAC al fine di contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile;

- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi

- pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";
 - il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTI altresì:

- la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PS PAC) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;
- la propria deliberazione del 13 gennaio 2023 n. 26 con la quale è stato approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale documento regionale attuativo della strategia nazionale contenuta nel PS PAC;
- la disciplina nazionale in materia di condizionalità e pagamenti diretti, come di seguito indicata:
 - il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante "Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023";
 - il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087 (di seguito D.M. n. 660087/2022), recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
 - il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147385, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" (di seguito D.M. n. 147385/2023), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.G. n. 112 del 15/05/2023, il quale tra l'altro elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - in particolare l'articolo 5, comma 1 del D.M. n. 147385/2023 il quale stabilisce, tra l'altro, che le Regioni specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;
 - il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e in particolare il Capo IV concernente le sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità;
 - il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, n. 185145 con il quale sono stati modificati il D.M. n. 660087/2022 e il D.M. n. 147385/2023;

CONSIDERATO che:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che tuttavia continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento medesimo fino al 31 dicembre 2025, come disposto dall'articolo 154 del regolamento (UE) 2021/2115;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 è stato abrogato e che tuttavia esso continua ad applicarsi per

il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, come disposto dall'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116;

CONSIDERATO pertanto che:

- per alcuni regimi di aiuto, in relazione all'attuazione del PSR 2014-2022 e nei confronti dei relativi beneficiari, il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 troverà applicazione fino al 2025;
- che i beneficiari del sostegno del PS PAC 2023-2027 sono soggetti al regime di condizionalità "rafforzata" a partire dal 1° gennaio 2023 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;

RITENUTO quindi necessario aggiornare il regime di condizionalità applicabile al territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità in corso coerentemente con le modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento unionale e nazionale sopra indicato;

TENUTO CONTO che la definizione degli ambiti di applicazione del regime di condizionalità varia a seconda che si tratti di risorse afferenti la programmazione 2014-2022 oppure quella 2023-2027 e che le due programmazioni si sovrappongono fino a tutto l'anno 2025;

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale, risorse agroalimentari, forestali e ittiche, anche tenuto conto delle consultazioni degli uffici competenti, disciplinanti il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione a partire dall'annualità 2023;

RITENUTO pertanto di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità in corso, così come definito negli Allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'articolo 23, comma 2, del D.M. 2588/2020 e della procedura di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 147385/2023 e dell'inesistenza di elementi ostativi da parte del Ministero competente come comunicato con nota ministeriale prot. n. 256548 del 17 maggio 2023;

VISTI infine:

- lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità 2023, così come definito negli Allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto disposto rispettivamente dal D.M. n. 147385/2023 (allegati 1 e 2) e dal D.M. n. 2588/2020 (allegati 3 e 4).

2. Di dare atto che le disposizioni del D.M. n. 147385/2023 si applicano ai beneficiari:

- a) che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115;
- c) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027;
- d) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

3. Di dare atto che i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono definiti dall'Allegato 2 al D.M. n. 147385/2023 e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. medesimo, si applicano ai beneficiari:

- a) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dall'annualità 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PS PAC 2023-2027 nella versione correntemente

approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

4. Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 147385/2023, articolo 1, comma 4, gli obblighi previsti dal regime di condizionalità cosiddetta “rafforzata” ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 e descritti nei precedenti commi 2 e 3 non si applicano ai beneficiari:

a) che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 (conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura) e articolo 34, paragrafo 4 (sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali) del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;

b) che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

5. Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 362512/2022 di attuazione del regolamento (UE) 2022/1317, il quale prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di rispondere alle preoccupazioni per la sicurezza alimentare nel breve termine, per l'anno di domanda 2023 non si applicano le seguenti norme BCAA:

a) BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse»;

b) BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi» esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo.

Tali deroghe non si applicano ai fini dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 (Eco-schemi) e degli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 (SRA-ACA), rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel PS PAC 2023-2027. Le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui al presente comma 5, lettera b), non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

6. Di dare atto che, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. n. 2588/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

a) che ricevono pagamenti annuali a superficie e a capo finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) che ricevono pagamenti annuali a superficie e a capo finanziati esclusivamente con i fondi relativi alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c) che ricevono pagamenti finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, a titolo di:

1. articolo 46 “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

2. articolo 47 “Vendemmia verde”.

7. Di dare atto che i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma degli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono definiti dall'Allegato 7 al D.M. n. 2588/2020 e si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

8. Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 147385/2023, articolo 6, comma 2, per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 o delle programmazioni ad essa precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PS PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità “rafforzata” della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588/2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata, ma previsti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9. Di dare atto che, ai sensi del D.M. 147385/2023, articolo 6, comma 3, per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 o delle programmazioni ad essa precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PS PAC 2023-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle superfici, relativamente alle norme ed ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo D.M. e richiamati al successivo punto 11, secondo le regole di condizionalità

della programmazione 2023-2027 (c.d. "rafforzata"), mentre i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, secondo quanto prescritto dall'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116.

10. Di dare atto che, ai sensi del D.M. 147385/2023, articolo 6, comma 4, i controlli sulle superfici di cui al precedente comma sono eseguiti per le prescrizioni della condizionalità rafforzata che si applicano sulle superfici, cioè gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i controlli sulle superfici di cui ai CGO 2, 3 e 4.

11. Di dare atto che, ai sensi del D.M. n. 147375/2023, articolo 6, comma 5, che richiama l'articolo 23, recante disposizioni di attuazione transitorie e finali, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che attua il regolamento (UE) n. 429/2016, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti relativamente ai CGO 6, CGO 7 e CGO 8 del DM n. 2588/2020, fatte salve eventuali specifiche modalità operative regionali o provinciali, adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 429/2016, in risposta ad esigenze locali.

12. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 833 DEL 26 MAGGIO 2023

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA**

ALLEGATO 1

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E
NORME PER IL MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE
CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
(Artt. 12 e 13 e Allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115)**

Applicazione

Gli obblighi, i divieti e le sanzioni di condizionalità di cui al presente allegato, inerenti il regime della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, si applicano ai beneficiari¹:

- a. che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115, nella fattispecie di:
- i. *sostegno di base al reddito per la sostenibilità;*
 - ii. *sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;*
 - iii. *sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;*
 - iv. *regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;*
 - v. *sostegno accoppiato al reddito;*
 - vi. *pagamento specifico per il cotone.*
- b. che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti annuali per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 a titolo di:
- i. *articolo 70 Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;*
 - ii. *articolo 71 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;*
 - iii. *articolo 72 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;*
- c. che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo finanziati **con risorse FEASR 2023-2027**, per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, a titolo di:
- i. *articolo 21 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lettere a) forestazione e imboschimento e b) allestimento di sistemi agroforestali;*
 - ii. *articolo 28 - Pagamenti agro-climatico-ambientali;*
 - iii. *articolo 29 - Agricoltura biologica;*
 - iv. *articolo 30 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua;*
 - v. *articolo 31 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;*
 - vi. *articolo 33 - Benessere degli animali;*
 - vii. *articolo 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste;*
- d. che ricevono pagamenti annuali finanziati **con risorse FEASR 2023-2027**, per impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, a titolo di:
- articolo 36, lettera a), punti:
- i) *indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;*
 - ii) *indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;*
 - iii) *indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;*
 - iv) *pagamenti agroambientali;*

¹ Non si fanno eccezioni per i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.

- v) pagamenti per il benessere degli animali;
- articolo 36, lettera b), punti:
 - i) imboscamento di terreni agricoli;
 - iv) indennità Natura 2000;
 - v) pagamenti silvoambientali.

Definizioni

Ai sensi del D.M. 147385/2023, articolo 2 e ai fini della presente delibera si definiscono:

- a. “Organismi Pagatori”: servizi od organismi della Repubblica Italiana (AGEA OP) e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR-FVG), che, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b. “AGEA Coordinamento”: l’Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c. “PSP”: Piano Strategico della PAC;
- d. “Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)”: ciascun regolamento o direttiva compresi nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115 e nell’allegato 1 del D.M. 147385/2023;
- e. “norma”: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell’articolo 13 e dell’Allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell’allegato 2 del D.M. 147385/2023;
- f. “zone di condizionalità”: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: “clima e ambiente”, “salute pubblica e salute delle piante” e “benessere degli animali”;
- g. “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un’attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- h. “attività agricola”: comprende le seguenti attività:
 - 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

- i. “azienda”: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla successiva lettera “j”, situate all’interno del territorio nazionale;
- j. “beneficiario”: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- k. “cessione”: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l’azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- l. “obbligo”: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- m. “obbligo pertinente”: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l’impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all’articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all’articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’impegno;
- n. “domanda di sostegno”: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- o. “domanda di pagamento”: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale.

Tipologie di utilizzazione delle superfici

In conformità con quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dall’articolo 2 del D.M. 147385/2023, le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra, sono le seguenti:

- a. “superficie agricola”: include le superfici a seminativo, colture permanenti e prato permanente, anche all’interno dei sistemi agroforestali;
- b. “seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- c. “terreno a riposo”: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda;

- d. “colture permanenti”: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- e. “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più; comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- f. “erba o altre piante erbacee da foraggio”: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l’erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- g. “sistemi agroforestali”: insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP.

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

ZONA 1

Clima e ambiente

I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite alla lettera e) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, in quanto escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio di cui alla lettera f) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE tutelati da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento nel 2018, si considerano le seguenti superfici dichiarate a norma dell'articolo 48.1 del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115:

1. "superfici a prato permanente": i prati permanenti dichiarati nel 2018 a norma dell'articolo 72, paragrafo

1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

2. "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2² del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idrogeomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "Condizioni comuni":

- a. la richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;
- b. è richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. l'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - i. il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. la richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall'Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell'agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;
- f. l'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari

² "La percentuale di prato permanente è stabilita ogni anno sulla base delle superfici dichiarate per tale anno dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 di tale regolamento in conformità dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116."

- alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
 3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
 4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
 5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documentodi autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, considerate come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar) e censite all'interno del sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie dei seminativi e delle paglie di riso è ammessa:

1. Nel caso di misure connesse ad emergenze di carattere fitosanitario prescritte dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021. Le misure adottate terranno conto delle indicazioni della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).-

II TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento nazionale

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Quadro normativo regionale

- LR 11/2015 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. Articoli 4, 9, 15, 16, 40 e 42.
- DGR del 29 dicembre 2016 n. 2632 “Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- DPR 11 aprile 2017, n. 077/Pres. “Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d’acqua, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente n. 3217 del 25 ottobre 2017 “Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la determinazione sperimentale del DMV”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1711/AMB del 30 maggio 2017.
- DPR 20 marzo 2018, n. 074/Pres. DLGS 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

Descrizione degli obblighi

A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all’uso oppure qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.

Le autorizzazioni necessarie in funzione delle diverse tipologie di approvvigionamento idrico ai fini irrigui sono descritte nella tabella che segue. La classificazione dei corsi d’acqua può essere individuata sulla piattaforma EagleFVG - Sistema di consultazione delle banche dati territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o attraverso il motore di ricerca del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>), sempre facendo riferimento alla risorsa “Classificazione Corsi d’acqua - Competenze di gestione”.

TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIFERIMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE
<p><u>Fruizione di un servizio di distribuzione irrigua</u> gestito da Consorzi di bonifica o eventuali altri enti con competenze sulla gestione dell'irrigazione; rientra in questa tipologia anche il caso dell'irrigazione di soccorso, in cui l'agricoltore, con propri mezzi, attinge l'acqua necessaria dai canali artificiali appartenenti al sistema derivatorio consortile (classe 4d nella classificazione in uso nei Consorzi di bonifica).</p>	<p><u>Non è previsto il possesso di alcun titolo autorizzativo</u> ai fini del rispetto della presente norma di condizionalità da parte dell'azienda agricola. Per la regolamentazione dei servizi gestiti dai Consorzi di bonifica o altri enti, ivi compresa l'irrigazione di soccorso, fare riferimento ai consorzi stessi (http://www.bonificafriulana.it/servizi/distribuzione-irrigua).</p>
<p><u>Attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi</u> e a condizione che:</p> <p>a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;</p> <p>b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;</p> <p>c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il Deflusso minimo vitale DMV;</p> <p>d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di <u>un'autorizzazione all'attingimento</u> di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi per la durata massima di un anno rilasciata dall'ente competente per classe di corso d'acqua di cui all'art. 4 della LR 11/2015.</p> <p>La Regione rilascia le autorizzazioni di attingimento relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3; i Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 2 e 4; i Comuni rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 5. (LR 11/2015, art. 4, 9, 15, 16 e 40)</p>
<p><u>Derivazione d'acqua per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee</u>: autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana o dalla rete idraulica superficiale.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di una <u>concessione di derivazione</u> rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche (https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/); il provvedimento di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha durata temporanea e non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali; - è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso; - è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo. <p>(LR 11/2015, art. 42)</p>

B. Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n.75/2010 e regolamento 2019/1009.

L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;

- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Quadro normativo regionale

- DGR 23 maggio 2003 n. 1516: “Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” di designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- DGR 25 settembre 2008 n. 1920: “D.lgs. 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- DGR 17 gennaio 2020 n. 51: “Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, del territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone, pubblicata sul BUR n. 5 del 29 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”;
- Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6: “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”,

pubblicata sul 4° supplemento ordinario n. 15 del 30 aprile 2019 al BUR n. 17 del 24 aprile 2019:

- articolo 12, che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000), assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agro-meteo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati.
- Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019: "D.P.Reg. 11.01.2013, n. 03/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006; articolo 32, comma 2. Presentazione della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli artt. 14, 15 e 24 utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) di cui all'art. 7, co. 24 della l.r. 4/2001 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale della Regione."
- Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023: "D.P.Reg. 30.09.2022, n. 0119/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006. Art. 22, co. 8, lettere b) e c): avvio della protocollazione mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG; art. 40, co. 2: messa in disponibilità e indicazioni per la restituzione annuale mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG del registro delle fertilizzazioni di cui agli artt. 24 e 34."

Per la normativa regionale e per l'applicazione in genere della Direttiva nitrati in Regione è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/>
<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/direttiva/>
<https://www.osmer.fvg.it/nitrati.php>.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e dal Programma d'azione nelle Zone Vulnerabili da Nitrati come disciplinato dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) approvato con DPR 30 settembre 2022, n. 0119/Pres, alle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati si applicano le seguenti tipologie di impegno:

- A. obblighi amministrativi, inerenti agli adempimenti comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 24, 33, 34, nonché dai Decreti del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019 e n° 20003/GRFVG del 04/05/2023;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 29 e 31;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 32 e Allegato B;

D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 27, 28, 31 e 32.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un'ampiezza pari almeno a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali monitorati; tale fascia è definita “fascia inerbita”.

La presente norma stabilisce pertanto i seguenti obblighi e divieti:

1. *Divieto di fertilizzazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua nelle Zone Ordinarie (ZO)*

Nelle ZO, su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

2. *Divieto di fertilizzazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)*

Nelle ZVN, su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari almeno a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Nel caso in cui il Programma d'Azione nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, di cui al DPR 0119/2022, Capo III, Sezione I, preveda una distanza superiore per l'applicazione in prossimità dei corsi d'acqua, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri.

Ai sensi del Programma d'Azione nelle ZVN (art. 27), l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati è perciò vietata:

- a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
- b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto

di magra;

- c) in relazione ai divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietata su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
- d) in caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Ai sensi del Programma d'Azione nelle ZVN (art. 28), l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle Zone Vulnerabili da Nitrati è vietato:

- e) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

Nonostante costituisca violazione anche del CGO 2, l'eventuale inosservanza del divieto in questione (punto 2) viene considerata un'unica infrazione. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

3. *Divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua*

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire prodotti fitosanitari entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari almeno a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Nel caso in cui l'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati preveda una distanza superiore per l'impiego in prossimità dei corsi d'acqua, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si impieghino dispositivi per l'irrigazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

4. *Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita*

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" eventualmente esistente nella fascia di 5 metri adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della stessa, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel D.M. del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – II Aggiornamento 2022-2027 – terzo ciclo di gestione, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE.

A norma dell'allegato 1 del D.M. 147385/2023, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";

- in tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.


La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini artificiali rilevati. Sono conseguentemente escluse:

- le opere di regimazione idraulica, in quanto prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati;
- i tratti pensili dei corsi d'acqua, in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto a quella del campo coltivato;
- la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

I corsi d'acqua di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere individuati sulla piattaforma EagleFVG - Sistema di consultazione delle banche dati territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o attraverso il motore di ricerca del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>), sempre facendo riferimento alla risorsa "Corsi d'acqua - DATASET", così descritta: "Il censimento del reticolo idrografico deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Tali strumenti normativi prevedono che i corpi idrici devono essere identificati univocamente con una codifica alfanumerica e geografica."

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2021-2027, Volume 4 – *Monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici*, Volume 4/a - *Repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici* e negli elaborati *Tav R 2022 Stato potenziale superficiale e Tav S 2022 Stato chimico superficiale* (<http://www.alpiorientali.it/direttiva-2000-60/piano-di-gestione-acque-2021-2027/documentazione-e-cartografia.html>).

A beneficio delle singole aziende agricole e per garantire l'effettiva controllabilità del requisito a livello territoriale, l'informazione cartografica sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare di cui al precedente punto 4 è resa disponibile anche sulla pagina dedicata alla condizionalità del sito ufficiale della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/agricoltura-foreste/FOGLIA50/>).



L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti, così come le eventuali distanze superiori, devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse. Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Deroghe

La deroga agli impegni 1, 2, 3 e 4 è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. Ai fini della tipizzazione dei corsi d’acqua, il Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l’acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l’acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d’acqua temporanei sono quelli descritti nell’allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque (http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf).

Ulteriore deroga all’impegno 4 è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all’articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

In relazione agli obblighi e divieti di cui ai punti 1, 2 e 3: superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato; sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.

In relazione al divieto di cui al punto 4: tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato; sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi e divieti

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l’impoverimento dello stesso a causa dell’erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, è previsto quanto segue:

1. realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80;
2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
3. in alternativa ai punti precedenti, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (es. girapoggio).

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), è previsto quanto segue:

4. divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato relativo alla pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per “sistemazioni idraulico-agrarie”, l’insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l’obbligo è da ritenersi rispettato.

Deroghe

In relazione agli obblighi e divieti di cui ai punti 1, 2 e 3, le deroghe sono ammesse laddove, a causa della

pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso³, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite, preventivamente concordate con la Regione, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione al divieto di cui al punto 4, è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera b) e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli privi di protezioni artificiali (quali ad esempio serre e tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può essere anche discontinuo e disomogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

³ Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE)2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
 - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
 - a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
 - b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 - c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; la funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
 - d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
 - e) nel caso di colture sommerse, come il riso; nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture” degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui culturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, in pieno campo e senza protezioni artificiali.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, la norma prescrive l'osservanza di una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, che vengono considerate come interruzione della monosuccessione purché adeguatamente gestite: a tal fine le colture secondarie devono essere portate a completamento del ciclo produttivo e la loro permanenza in campo tra due coltivazioni principali deve essere assicurata per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione culturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni culturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

Deroghe

1. Ai sensi del comma 4 della presente delibera, per il solo 2023 i beneficiari non sono tenuti ad osservare la presente norma; la deroga non si applica ai beneficiari che richiedono a premio l'Eco-schema 4 *Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento*, la SRA 1 – ACA 1 *Produzione integrata* o la SRA 3 – ACA 3 *Tecniche lavorazione ridotta dei suoli*, come definiti nel Piano Strategico della PAC.

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Quadro normativo regionale

- DGR 1723/2006 - “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- DGR 1018/2007 - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale “Magredi di Pordenone”;
- DGR 217/2007 - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- DPR 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della

Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Descrizione degli obblighi

Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, le opere e gli interventi previsti dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, Capo II "Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE", Art. 3 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale), lettere c, d, k ter, k quater e k quinquies) e di seguito indicati:

1. la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
2. l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
3. l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
4. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
5. fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, vale a dire dall'ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - a) superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; ("terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e

ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili”);

- b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Per tutte le ZPS, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 13 del regolamento (UE) 2022/2115, è fatto obbligo di:

6. garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
7. fatto salvo il periodo di divieto annuale di cui al punto successivo, attuare almeno una volta all'anno pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03;
8. rispettare il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

Nelle ZPS si applicano anche:

9. “obblighi e divieti” elencati dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 all'articolo 6 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)), in relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento.

All'esterno delle ZPS:

10. è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;

- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Quadro normativo regionale

- DGR 435/2000 – DPR 357/1997 – “Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale”;
- DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- LR 17/2006 art. 22 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;
- DGR 2493/2011, recante “LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione.”
- DPRReg 240/2012 Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- DGR 726/2013 LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- DPRReg 103/2013 Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- DPRReg 234/2016, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- DPRReg 211/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- DPRReg 212/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- DPRReg 213/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- DPRReg 214/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- DPRReg 215/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- DPRReg 231/2017, LR. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jof. Approvazione.
- DPRReg 232/2017, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- DGR 84/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- DGR 482/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.

- DGR 483/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscato. Adozione.
- DGR 553/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- DGR 554/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- DGR 555/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- DGR 719/2018 LR 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- DGR 1459/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano.
- DGR 1999/2018, presa d'atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).
- DPR 46/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Focce dell'Isonzo – Isola della Cona.
- DPR 66/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina.
- DPR 67/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone.
- DPR 04/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Greto del Tagliamento.
- DPR 05/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Valle del medio Tagliamento.
- DGR 134/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche dei siti della regione biogeografica continentale, aggiornamento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZSC sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

BCAA 8

- A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.**
- B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Ambito di applicazione

L'impegno A si applica alle superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Gli impegni B e C si applicano a tutte le superfici, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi e divieti

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

- B. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)⁴: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

- C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

⁴ Il SIPA è il registro unico nazionale di tutte le superfici agricole, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99707 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.). Insieme alle altre basi di dati del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), è parte integrante del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per “fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per “fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi con una pendenza media superiore al 10%.

Per “fossati o canali artificiali” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per “margini dei campi” si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per “siepi” si intendono delle formazioni lineari continue, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie; la larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. La larghezza è data dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende una formazione lineare discontinua caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli alberi monumentali e notevoli ai sensi dell’ art. 42, comma 1, lettera d) delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) - approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e consultabile sul sito della Regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>: *sono alberi monumentali quelli inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui all’articolo 81 della legge regionale 9/2007 – elenco approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2020, n. 098/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 5 agosto 2020 (Allegato1); sono alberi notevoli quelli che non rientrano nella definizione di alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e alla legge regionale 9/2007, che rivestono un ruolo nella Rete ecologica locale (REL) o che sono riconosciuti quale espressione di aspetti identitari del paesaggio, rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.* La mappatura degli alberi monumentali e notevoli del Friuli Venezia Giulia è visualizzabile sul *webgis* di consultazione del Piano Paesaggistico Regionale aprendo, sulla sinistra, il menù “Parte statutaria” – “Ulteriori contesti” (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/>).

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con

cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per "muretti" si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per "terrazzamenti" si intendono sistemazioni a terrazze dei terreni in pendio, sostenuti da muretti in pietra, terrapieni o scarpate erbose di altezza minima di 0,5 metri.

Per "potatura" ai sensi della presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione dei soggetti e delle formazioni interessate e di limitarne l'ingombro sui campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Conformemente all'articolo 82 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9, gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali. Ai sensi dell'art. 42 delle NTA del PPR, negli interventi manutentivi di potatura degli alberi monumentali e notevoli è vietato il capitozzo e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG.

Deroghe

1. Ai sensi del comma 4 della presente delibera, per il solo 2023 i beneficiari sono autorizzati a destinare a produzioni alimentari le superfici che sarebbero destinate a terreni a riposo per ottemperare all'impegno A; le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della presente deroga, non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida. Tale deroga non comprende altri elementi non produttivi e non si applica ai beneficiari che richiedono a premio l'Eco-schema 5 *Misure specifiche per gli impollinatori* e la SRA 10 – ACA 10 *Gestione attiva infrastrutture ecologiche*, come definiti nel Piano Strategico della PAC.
2. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica (impegni B e C).
3. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
4. Interventi culturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
5. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
6. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 3, 4 e 5 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici a prato permanente, come definite alla lettera e) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui all’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l’aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L’autorizzazione a convertire i prati permanenti all’interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall’Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l’azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall’Autorità di Gestione del sito interessato e l’autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetto accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio

- 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell’1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
 - Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
 - D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
 - D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
 - D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
 - Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
 - Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;

- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che siverifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione⁵ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari⁶;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri

⁵ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

⁶ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁷ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali;

⁷ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;
- 2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

1. divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico- veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
2. divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze

tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento nazionale

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:
- «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
3. rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o

dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Inoltre, si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
- articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5

– Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali

accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.

- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmare l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

ZONA 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e 4

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)";
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 833 DEL 26 MAGGIO 2023

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2

**ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI
RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI
FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**(articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e articoli 28, paragrafo 3 e 29,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

Ambito di applicazione

I requisiti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano ai beneficiari:

- a) che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) e/o che ricevono pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali ed altri impegni in materia di gestione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) e/o che ricevono pagamenti agro-climatico-ambientali e per l'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono **finanziati con risorse FEASR 2023-2027**.

I requisiti i requisiti minimi relativi al benessere animale si applicano ai beneficiari:

- d) che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115;
- e) e/o che ricevono pagamenti per impegni in materia di gestione ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115;
- f) e/o che ricevono pagamenti per il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 se finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

I suddetti beneficiari **devono rispettare i requisiti minimi** relativi all'uso dei fertilizzanti, all'uso dei prodotti fitosanitari e al benessere animale **solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati**. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n.86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Ordinarie.
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Normativa regionale di riferimento

- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma dazione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e agli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi, inerenti agli adempimenti comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 22, 23, 24, 33 e 34, nonché dai Decreti del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019 e n° 20003/GRFVG del 04/05/2023;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 6, 7, 8, 11, 16, 29 e 31;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 20, 21, 32 e Allegato B;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 4, 5, 10, 14, 27, 28, 31 e 32.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e che

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

Descrizione degli impegni

1. le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
3. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti

fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
5. Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

BENESSERE ANIMALE

Requisiti minimi relativi al benessere animale: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo n. 181/2010 Art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

Descrizione degli impegni

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle *check list* di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Tali corsi sono organizzati dai Servizi Veterinari delle Aziende Usl o sotto la loro supervisione, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di riferimento nazionale per il benessere animale.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 833 DEL 26 MAGGIO 2023

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 3

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E NORME
PER IL MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
(Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013)**

Applicazione

Gli obblighi, i divieti e le sanzioni di condizionalità di cui al presente allegato, inerenti al regime della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. n. 1306/2013, si applicano fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

- a) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Vendemmia verde);
- b) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste; Pagamenti agro-climatico-ambientali; Agricoltura biologica; Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua; Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; Benessere degli animali; Servizi silvo-ambientali e climatici, salvaguardia delle foreste);
- c) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) (indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE; pagamenti agroambientali; pagamenti per il benessere degli animali; imboschimento di terreni agricoli; indennità Natura 2000; pagamenti silvo-ambientali).

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità **non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori** di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura; salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche forestali).

Definizioni

Ai sensi del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, articolo 2 e ai fini del presente allegato si definiscono:

- a) "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del DM n. 2588/2020;
- b) norme per il mantenimento dei terreni in "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA): requisiti stabiliti relativamente a ciascuna BCAA sulla base dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 2588/2020;
- c) "Settori di Condizionalità" l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
- d) "attività agricola":
 - la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 - il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5464 del 7 giugno 2018;
 - lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- e) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera f), situate all'interno del territorio nazionale;
- f) "beneficiario": il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) "cessione": qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- h) "impegno": il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- i) "impegno pertinente di condizionalità": impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tipologie di utilizzazione delle superfici

Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra, sono le seguenti:

- a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013: “terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili”;
- b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- c) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati “prato permanente”), come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013: “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio” e più precisamente le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464;
- d) qualsiasi superficie - comprese quelle agricole - dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punto i), iv) e v, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii.; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, ai sensi dell'art. 3 e 4 del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, sanzioni amministrative, riduzioni o esclusioni non si applicano nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Forestazione e imboscamento; Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua; Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) e dell'art. 36 lettera b), punto i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii. (imboscamento di terreni agricoli indennità Natura 2000; pagamenti silvo-ambientali);
- e) colture permanenti, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/2013: “le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida”;
- f) superficie agricola, come definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto delle definizioni di cui alle lettere f), g) ed h) del regolamento medesimo: “qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti”.

SETTORE 1: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

I TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Articoli 4 e 5
--

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - **Art.74, comma 1 lettera pp)**, definizione di “Zone vulnerabili”: “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92**, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **D.M. 19 aprile 1999**, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 23 maggio 2003 n. 1516**: “Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” di designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- **DGR 25 settembre 2008 n. 1920**: “D.lgs. 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- **DGR 17 gennaio 2020 n. 51**: “Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, del territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone, pubblicata sul BUR n. 5 del 29 gennaio 2020;
- **Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.:** “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”;
- **Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6**: “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”, pubblicata sul 4° supplemento ordinario n. 15 del 30 aprile 2019 al BUR n. 17 del 24 aprile 2019:
 - articolo 12, che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000), assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati.
- **Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019**: “D.P.Reg. 11.01.2013, n. 03/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r.

17/2006; articolo 32, comma 2. Presentazione della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli artt. 14, 15 e 24 utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) di cui all'art. 7, co. 24 della l.r. 4/2001 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale della Regione.”

- **Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023:** “D.P.Reg. 30.09.2022, n. 0119/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006. Art. 22, co. 8, lettere b) e c): avvio della protocollazione mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG; art. 40, co. 2: messa in disponibilità e indicazioni per la restituzione annuale mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG del registro delle fertilizzazioni di cui agli artt. 24 e 34.”

Per la normativa regionale e per l'applicazione in genere della Direttiva nitrati in Regione è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/>
<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/direttiva/>
<https://www.osmer.fvg.it/nitrati.php>

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016, n. 5046 e dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) approvato con DPR 30 settembre 2022, n. 0119/Pres, alle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati si applicano le seguenti tipologie di impegno:

- A. obblighi amministrativi, inerenti agli adempimenti comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 24, 33 e 34, nonché dai Decreti del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019 e n° 20003/GRFVG del 04/05/2023;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 29 e 31;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 32 e Allegato B;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 27, 28, 31 e 32.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Normativa di riferimento:

- **Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.” (16A02762) (GU Serie Generale n.90 del 18-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 9).
- **D.lgs 152/2006** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

- **DM 16 giugno 2008 n. 131** recante Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2008 - Suppl. Ordinario n. 189).
- **Decreto 17 luglio 2009** recante “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.” (09A10482) (GU Serie Generale n.203 del 02-09-2009).
- **DM 8 novembre 2010, n. 260** recante “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.” (11G0035) (GU Serie Generale n.30 del 07-02-2011 - Suppl. Ordinario n. 31).
- **LR 29 aprile 2015, n. 11**, “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”.
- **Deliberazione n. 2 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente** avente ad oggetto: “Terzo ciclo Piani di gestione delle acque (PGA). Il aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del II aggiornamento del PGA del distretto idrografico delle Alpi Orientali ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006”.
- **DPR 20 marzo 2018, n. 074/Pres.** “D.lgs 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque” (PRTA), pubblicato sul BUR n. 14 del 4 aprile 2018, S.O. n. 22.
- **Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.:** “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

Divieti di fertilizzazioni

1. è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11; in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;
2. l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal Programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 27 del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.; l'utilizzazione è pertanto vietata:
 - a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo

spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;

3. L'utilizzo dei liquami è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 28 del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
 - a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

I corsi d'acqua di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere individuati sulla piattaforma EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o nel catalogo dei dati ambientali e territoriali IRDAT fvg (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>) facendo riferimento alla risorsa "Corsi d'acqua - DATASET", così descritta: "Il censimento del reticolo idrografico deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Tali strumenti normativi prevedono che i corpi idrici devono essere identificati univocamente con una codifica alfanumerica e geografica."

Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

4. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Il Aggiornamento 2022-2027 – terzo ciclo di gestione, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE.

A norma dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito" oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono";
- in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.


Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2022-2027, Volume 4 – *Monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici*, Volume 4/a - *Repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici* e negli elaborati *Tav R 2022 Stato potenziale superficiali* e *Tav S 2022 Stato chimico superficiali* (<http://www.alpiorientali.it/direttiva-2000-60/piano-di-gestione-acque-2021-2027/documentazione-e-cartografia.html>).

A beneficio delle singole aziende agricole e per garantire l'effettiva controllabilità del requisito a livello territoriale, l'informazione cartografica sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare è resa disponibile anche sulla pagina dedicata alla condizionalità del sito ufficiale della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafvig/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA50/>).

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle finalizzate ad aumentare la capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regimazione delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso;
- “Argine”: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.



Sono esclusi dagli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 gli elementi di seguito indicati e descritti:

- “Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- “Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- “Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- “Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”.

Deroghe

La deroga agli impegni 1, 2, 3 e 4 sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.

Ai fini della tipizzazione dei corsi d’acqua, il Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l’acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l’acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d’acqua temporanei sono quelli descritti nell’allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque (http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf).

La deroga all’impegno 4 è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 ss.mm.ii.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti;
- d) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato).

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Normativa di riferimento

- **RD 11 dicembre 1933, n. 1775** “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.

Quadro normativo di recepimento regionale

- **LR 11/2015** “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. Articoli 4, 9, 15, 16, 40 e 42.
- **DGR del 29 dicembre 2016 n. 2632** “Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- **DPR 11 aprile 2017, n. 077/Pres.** “Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11”.
- **Decreto del Direttore centrale ambiente n. 3217 del 25 ottobre 2017** “Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la determinazione sperimentale del DMV”.
- **Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1711/AMB del 30 maggio 2017.**
- **DPR 20 marzo 2018, n. 074/Pres.** DLGS 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente norma prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni necessarie in funzione delle diverse tipologie di approvvigionamento idrico ai fini irrigui sono descritte nella tabella che segue.

TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIFERIMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE
<p><u>Fruizione di un servizio di distribuzione irrigua</u> gestito da Consorzi di bonifica o eventuali altri enti con competenze sulla gestione dell'irrigazione; rientra in questa tipologia anche il caso dell'irrigazione di soccorso, in cui l'agricoltore, con propri mezzi, attinge l'acqua necessaria dai canali artificiali appartenenti al sistema derivatorio consortile (classe 4d nella classificazione in uso nei Consorzi di bonifica).</p>	<p>Non è previsto il possesso di alcun titolo autorizzativo ai fini del rispetto della presente norma di condizionalità da parte dell'azienda agricola. Per la regolamentazione dei servizi gestiti dai Consorzi di bonifica o altri enti, ivi compresa l'irrigazione di soccorso, fare riferimento ai consorzi stessi (http://www.bonificafrilana.it/servizi/distribuzione-irrigua).</p>
<p><u>Attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi</u> e a condizione che:</p> <p>a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;</p> <p>b) la portata dell'acqua attingita non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;</p> <p>c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;</p> <p>d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di <u>un'autorizzazione all'attingimento</u> di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi per la durata massima di un anno rilasciata dall'ente competente per classe di corso d'acqua di cui all'art. 4 della LR 11/2015.</p> <p>La Regione rilascia le autorizzazioni di attingimento relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3; i Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 2 e 4; i Comuni rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 5.</p> <p>(LR 11/2015, art. 4, 9, 15, 16 e 40)</p>
<p><u>Derivazione d'acqua per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee:</u> autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana o dalla rete idraulica superficiale.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di una <u>concessione di derivazione</u> rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche (https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/); il provvedimento di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha durata temporanea e non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali; - è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso; - è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo. <p>(LR 11/2015, art. 42)</p>

La classificazione dei corsi d'acqua può essere individuata anche sulla piattaforma EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o nel catalogo dei dati ambientali e territoriali IRDAT fvg (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>) facendo riferimento alla risorsa "Classificazione Corsi d'acqua - Competenze di gestione".

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Normativa di riferimento

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni
 - **Art.103 (Scarichi sul suolo)**
 - **Art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)**
 - **Art. 124 (Autorizzazioni agli scarichi – criteri generali)** – Art. 103, 104 e 124
- **L.R. 13/2002, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002”**
 - **art. 18, commi 25 e 26**
- **D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (1)** Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 - **Art. 2**
- **Decreto del Presidente della Regione n. 74 del 20 marzo 2018** “Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque”, pubblicato sul 2° supplemento ordinario n. 22 del 4 aprile 2018 al bollettino ufficiale n. 14 del 4 aprile 2018.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento, la presente norma stabilisce i seguenti obblighi e divieti:

per tutte le aziende:

1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; in relazione a tale impegno vale quanto segue:
 - a) i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
 - b) gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
 - c) i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
 - d) le eventuali carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
 - e) i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

2. possesso dell'autorizzazione allo scarico emessa dalla Regione, nell'ambito di un'Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del DPR 59/2013) o di un'autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del d.lgs. 152/2006);
3. rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alla L.R. 13/2002, art. 18, commi 25 e 26, vale a dire:

- gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti;
- le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui al punto 1: superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Per l'impegno di cui ai punti 2 e 3: tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:

1. assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso¹:

2. assicurare la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o, in alternativa,
3. assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui al punto 1 sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui ai punti 2 e 3 per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:

6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per gli impegni di cui ai punti 1, 2 e 3 è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario, e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

¹ Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Ai fini di assicurare la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

1. obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
3. obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui al punto 1 le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui al punto 1, le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui al punto 2, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto al punto 3:

- sono fatte salve le disposizioni di cui ai criteri relativi alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (CGO2 e CGO3);
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;
- qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui al richiamato punto 3, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

Descrizione dello standard

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

Descrizione della norma e degli impegni

È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l’anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC):

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente, vale a dire dall’ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA’

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42), e successive modifiche e integrazioni;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** - “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002**, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007**, “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014**, n. 184 “Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1723/2006** - “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **DGR 1018/2007** - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale “Magredi di Pordenone”;
- **DGR 217/2007** - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- **LR 14/2007** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva

79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);

- **LR 7/2008** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- **DPR 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.** Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013**, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, le opere e gli interventi previsti dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, Capo II "Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE", Art. 3 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale), lettere c, d, k ter, k quater e k quinquies) e di seguito indicati:

1. la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
2. l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consultiva, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
3. l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
4. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
5. fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, vale a dire dall'ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- a. superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; (“terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili”);
- b. superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Per tutte le ZPS, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del regolamento (UE) 1306/2013, è fatto obbligo di:

6. garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
7. fatto salvo il periodo di divieto annuale di cui al punto successivo, attuare almeno una volta all'anno pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03;
8. rispettare il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

Nelle ZPS si applicano anche:

9. “obblighi e divieti” elencati dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 all’articolo 6 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)), in relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento.

All'esterno delle ZPS:

10. è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7.

I documenti relativi all’istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002,** “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007,** “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione del 14 dicembre 2018,** che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione del 14 dicembre 2018**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 435/2000** – DPR 357/1997 – “Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale”;
- **DGR 1723/2006** recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **LR 17/2006 art. 22** – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- **LR 7/2008** recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;
- **DGR 2493/2011**, recante “LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione.”
- **DPReg 240/2012** Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- **DGR 726/2013** LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- **DPReg 103/2013** Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- **DPReg 234/2016**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- **DPReg 211/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- **DPReg 212/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- **DPReg 213/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- **DPReg 214/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- **DPReg 215/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- **DPReg 231/2017**, LR. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf. Approvazione.
- **DPReg 232/2017**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- **DGR 84/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- **DGR 482/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- **DGR 483/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscato. Adozione.
- **DGR 553/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- **DGR 554/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- **DGR 555/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- **DGR 719/2018** LR 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- **DGR 1459/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano.

- **DGR 1999/2018**, presa d'atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).
- **DPRReg 46/2019**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona.
- **DPRReg 66/2019**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina.
- **DPRReg 67/2019**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone.
- **DPRReg 04/2020**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Greto del Tagliamento.
- **DPRReg 05/2020**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Valle del medio Tagliamento.
- **DGR 134/2020**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche dei siti della regione biogeografica continentale, aggiornamento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZSC sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

IV TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Ai fini di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio la presente norma prevede i seguenti impegni:

1. mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;
2. mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
3. divieto di potatura di siepi ed alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli alberi monumentali e notevoli ai sensi dell’ art. 42, comma 1, lettera d) delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) - approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e consultabile sul sito della Regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>: *sono alberi monumentali quelli inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui all’articolo 81 della legge regionale 9/2007* – elenco approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2020, n. 098/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 5 agosto 2020 (Allegato1); *sono alberi notevoli quelli che non rientrano nella definizione di alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e alla legge regionale 9/2007, che rivestono un ruolo nella Rete ecologica locale (REL) o che sono riconosciuti quale espressione di aspetti identitari del paesaggi, rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.* La mappatura degli alberi monumentali e notevoli del Friuli Venezia Giulia è visualizzabile sul *webgis* di consultazione del Piano Paesaggistico Regionale aprendo, sulla sinistra, il menù “Parte statutaria” – “Ulteriori contesti” (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/>).

Per “siepi” si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende la ripetizione di elementi arborei in successione o alternati con andamento lineare e/o sinuoso.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname. Conformemente all’articolo 82 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9, gli interventi per le modifiche della chioma e dell’apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali. Ai sensi dell’art. 42 delle NTA del PPR, negli interventi manutentivi di potatura degli alberi monumentali e notevoli è vietato il capitozzo e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.
 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. *Clematis vitalba*, rovo).
 5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.
- Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

SETTORE 2: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale: allegato;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) ed e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 7016 marzo 2005,): articolo 18.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (G.U. n. 9 del 12/01/2006);
- **Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021**, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti";

- **D.lgs. 16 marzo 2006 n. 158** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».”. (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine dei mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare i mangimi destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell’azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l’isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell’azienda

- 4.a. assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell’azienda:

- 5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

² Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

³ Tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all’autoconsumo.

5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. uso di semente geneticamente modificata;
- iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e destinazione e quantità di ogni *output* di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per anche per il CGO 5;
- 2.a gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. ii *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006.

⁴ Per “opportuna registrazione” si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

1. divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
2. divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure - in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico) - non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010**, “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini”. (GU n. 282 del 17 dicembre 2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento; per i nati ed i morti entro 30 giorni);
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
 - B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere

registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente in BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 - Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015);
- **D.M. 28 giugno 2016**, “Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»” (G.U. n. 205 del 2 settembre 2016);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437**. “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18 luglio 2001**. “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini»” (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 31 gennaio 2002**. “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P**. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;

- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
- avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Presenza di passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro trascrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita).
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi.
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 Elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione).
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore.
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il detentore deve annotare sul registro aziendale, entro lo stesso termine di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto dei capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE – Articoli 3, 4 e 5**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), come prorogata da O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24 giugno 2017);
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali»” (G.U. Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- **Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005** recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (G.U. n. 180 del 4 agosto 2005)”

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti ovicaprin.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività (il Servizio Veterinario entro 7 giorni dalla richiesta registra l’azienda in BDN).
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario.
- A.3 Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazione in entrata e uscita);
- B.6 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’applicazione delle marche auricolari di identificazione dei capi;
- B.7 comunicazione/aggiornamento in BDN entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono

comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano prima l'allevamento;
- C.4 per i capi nati a partire dal 1 gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

III TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 2000**, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (GU n. 59 dell'11/03/2000 S.O.) ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”.
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.

7. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

IV TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - Art. 55 (prima e seconda frase)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005** concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L70 del 16 marzo 2005);
- **Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 S.O. n. 177);
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1028 del 29 maggio 2015** contenente "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari" (BUR n. 23 del 10 giugno 2015).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza";
2. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
3. il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
4. rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
5. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
6. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, le aziende devono mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dello/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - dalla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - dal CGO4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3: BENESSERE DEGLI ANIMALI

I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15 gennaio 2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4****Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono rispettare gli adempimenti e divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011:

Requisiti minimi di allevamento di vitelli

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

I requisiti minimi di allevamento dei vitelli di cui alle precedenti punti 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Condizioni relative all'allevamento di vitelli

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18 febbraio 2009, pag. 5) - Articoli 3 e 4**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122**, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni:

Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina

1. Le aziende che allevano suini devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:
 - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
 - 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
 - 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
 - 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
 - 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
 - 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
 - 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
 - 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
 - b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:
 - 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;
 - 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;
 - c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - 1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla precedente lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;
 - 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:
 - 2.1.) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 - 2.1.1.) 11 mm per i lattonzoli;
 - 2.1.2.) 14 mm per i suinetti;
 - 2.1.3.) 18 mm per i suini all'ingrasso;
 - 2.1.4.) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
 - 2.2.) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
2. È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo “Condizioni generali relative all’allevamento di suini”, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 13 del medesimo paragrafo.
6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
9. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali relative all'allevamento di suini

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

10. nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi;
11. i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;
12. i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
 - b) riposare e alzarsi con movimenti normali;
 - c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie;
13. i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere;
14. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile;
15. tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;
16. a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente;
17. sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:
 - a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
 - b) del mozzamento di una parte della coda;
 - c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
 - d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.
18. il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure

intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

19. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

20. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.
21. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

22. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
23. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
24. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
25. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
26. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

27. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
28. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
29. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.
30. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

31. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
32. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
33. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
34. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8 agosto 1998, pag. 23)**Articolo 4****Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146**, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10**, "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.
 - a. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
 - per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
 - per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
 - per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
 - b. L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
 - c. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005. A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 833 DEL 26 MAGGIO 2023

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 4

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(articolo n. 28, paragrafo 3 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" ed articolo n. 29, paragrafo 2 - "Agricoltura biologica" del regolamento (UE) n. 1305/2013; articolo n. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali")

Ambito di applicazione

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si applicano solo ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 (paragrafo 3) e dell'articolo 29 (paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che sono **finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni.**

FERTILIZZANTI

Normativa nazionale di riferimento

- **D.M. 19 aprile 1999**, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- **Decreto 25 febbraio 2016** recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Ordinaria;
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Normativa regionale di riferimento

- **Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.**: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma dazione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati medesime, nonché i requisiti relativi al contenimento dell'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 “Pagamenti agroambientali”:

- obblighi amministrativi, inerenti agli adempimenti comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 22, 23, 24, 33, 34, nonché dai Decreti del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019 e n° 20003/GRFVG del 04/05/2023;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 6, 7, 8, 11, 16, 29 e 31;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 20, 21, 32 e Allegato B;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 4, 5, 10, 14, 27, 28, 31 e 32.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

PRODOTTI FITOSANITARI

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006**, “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

Descrizione degli impegni

1. le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

3. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014;
4. dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di

abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;

5. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

23_23_1_DGR_834_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2023, n. 834

Bando concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operanti nel territorio della Regione per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) e in particolare l'articolo 4, commi da 61 a 67, che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle PMI operanti nel territorio della regione per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini e cinghiali al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana;

ATTESO che l'articolo 4, comma 64 della legge regionale n. 26/2020 dispone che i predetti contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022;

ATTESO che l'articolo 4, comma 65 della legge regionale n. 26/2020 dispone che la Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi mediante l'emanazione di bandi;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022 recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", in particolare l'articolo 8, comma 1 che stabilisce l'adeguamento degli stabilimenti alle misure di biosicurezza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, in particolare, l'articolo 30 ove è precisato che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi possono essere pre-determinati con bando e che lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti e, ove possibile, le risorse disponibili;

VISTO lo schema di bando predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in applicazione del disposto della succitata norma;

DATO ATTO che lo schema di bando è stato comunicato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2022/2472, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del bando "Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)", predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando "Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)" di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 834 DEL 26 MAGGIO 2023**BANDO**

Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 regime di aiuto
- art. 3 definizioni
- art. 4 dotazione finanziaria
- art. 5 requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità
- art. 6 attività finanziabili
- art. 7 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alle recinzioni ed ai recinti elettrici
- art. 8 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi al sistema per la disinfezione degli automezzi
- art. 9 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alla zona filtro
- art. 10 disposizioni comuni sulle spese ammissibili
- art. 11 domande di contributo
- art. 12 spesa minima ammessa e intensità del contributo
- art. 13 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo
- art. 14 varianti
- art. 15 rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo
- art. 16 vincolo di destinazione
- art. 17 divieto di cumulo degli aiuti
- art. 18 disposizioni finali

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 4, commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini e cinghiali al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022 e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 relativo agli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e agli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472;
 - b) misure di biosicurezza: misure gestionali e fisiche di cui al punto 15) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
 - c) Banca Dati Nazionale (BDN): la base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/429, istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 196/1999 presso il Ministero della salute;
 - d) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti suini o cinghiali, registrato nella BDN con un codice aziendale;
 - e) allevamento: attività di un operatore che alleva per fini commerciali suini o cinghiali in uno stabilimento;
 - f) allevamento semibrado: allevamento registrato come semibrado alla voce "modalità di allevamento" nella BDN;
 - g) zona filtro: locale dello stabilimento adibito a spogliatoio e dedicato ad accogliere il personale addetto al governo degli animali e i visitatori nel passaggio tra zona sporca e zona pulita;
 - h) zona sporca: area dove sono presenti strutture non dedicate alla stabulazione e al governo degli animali, quali a titolo esemplificativo: parcheggio veicoli, abitazioni, uffici e mensa;
 - i) zona pulita: area dedicata alla stabulazione e al governo degli animali;
 - l) piazzola per la disinfezione degli automezzi: area dove è collocato un sistema di disinfezione fisso e dedicato ai mezzi che entrano nel perimetro aziendale.

art. 4 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro **600.000,00** per l'anno **2023**.

art. 5 requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente bando le imprese agricole che allevano suini o cinghiali e che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di contributo:
 - a) sono microimprese, piccole o medie imprese;
 - b) sono iscritte nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - c) hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
2. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente bando gli stabilimenti situati nel territorio regionale con allevamenti in cui, nella BDN, risulta presente il seguente numero minimo di capi, calcolato come media tra i capi presenti alla data dell'1 gennaio 2023 e alla data del 30 aprile 2023:
 - a) cinque capi nel caso di allevamenti di cinghiali;
 - b) venti capi di età superiore a 70 giorni nel caso di allevamenti di suini.
3. In caso di uno stabilimento che comprenda sia un allevamento di cinghiali, sia un allevamento di suini è sufficiente il possesso di uno solo dei requisiti relativi alla consistenza di capi di cui al comma 2.

art. 6 attività finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi finalizzati a prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana:
 - a) acquisto e posizionamento di recinzioni perimetrali;
 - b) acquisto e posizionamento di recinti elettrici, interni alle recinzioni, quali sistemi di distanziamento dal perimetro delle recinzioni medesime degli animali allevati;
 - c) realizzazione di un sistema per la disinfezione degli automezzi;
 - d) realizzazione di una zona filtro.

art. 7 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alle recinzioni ed ai recinti elettrici

1. Sono ammissibili le spese relative a:
 - a) acquisto e posa in opera di recinzioni perimetrali che rispettano i requisiti tecnici di cui al comma 3, ivi compreso l'acquisto di paleria di sostegno, di rinforzi delle perimetrazioni, la realizzazione di cancelli di accesso e la realizzazione di muretti alla base della recinzione;
 - b) adeguamento e completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti per renderle conformi ai requisiti tecnici di cui al comma 3;
 - c) acquisto e posa in opera di recinti elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui al comma 4, ivi compreso l'acquisto di fili, picchetti e paletti, elettrificatori, batterie, pannelli solari, giunzioni, prese a terra, tenditori, isolatori e cartelli e la realizzazione di cancelli di accesso.
2. Le spese per l'acquisto di recinti elettrici di cui al comma 1, lettera c) sono considerate ammissibili solo se sono relative ad un allevamento semibrado o stabulato con accesso all'esterno e se sussiste una delle seguenti condizioni:
 - a) sono abbinate alle spese di cui al comma 1, lettere a) o b);
 - b) presso lo stabilimento sono già in opera recinzioni perimetrali con i requisiti tecnici di cui al comma 3 e sono posizionate secondo quanto previsto al comma 7.
3. Le recinzioni perimetrali devono essere fisse e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) la rete deve essere metallica e zincata, delle tipologie specifiche per allevamento, elettrosaldata o annodata;
 - b) l'altezza fuori dal suolo deve essere di almeno 150 cm;
 - c) la rete deve essere montata su pali metallici zincati, di cemento o di legno trattato per aumentarne la duratura;
 - d) i pali devono essere posizionati a una distanza di circa 3 m l'uno dall'altro, sostenuti e ancorati in appositi plinti o infissi nel terreno per almeno 50 cm;
 - e) la rete deve essere interrata per almeno 30 cm o deve essere saldamente fissata ad un muretto in calcestruzzo per impedire le operazioni di scavo da parte degli animali;
 - f) i punti di passaggio devono essere costituiti da cancelli realizzati in telaio metallico o in legno trattato per aumentarne la duratura, con altezza di almeno 150 cm e con una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura. I cancelli devono coprire completamente l'apertura e l'altezza da terra non deve essere superiore a 10 cm.
4. I recinti elettrici devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) in caso di utilizzo di due fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm e 50 cm di altezza da terra; in caso di utilizzo di tre fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm, 45 cm e 75 cm di altezza da terra;
 - b) i picchetti o i paletti su cui sono fissati i fili devono essere in metallo plastificato, plastica, legno o fibra di vetro, devono essere completi di adeguati isolatori e tenditori e devono essere posti, se il terreno è pianeggiante, ad una distanza di circa 4 m l'uno dall'altro o, se il terreno è scosceso, ad una distanza inferiore;

- c) l'alimentazione elettrica deve prevedere la connessione a un elettrificatore in grado di generare una differenza di potenziale di almeno 3.500 volt e di elargire almeno 300 mega joule di energia nel punto più lontano dall'elettrificatore;
 - d) lungo il recinto devono essere posizionati cartelli segnaletici conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e) i punti di passaggio devono essere costituiti da maniglie a molla con impugnatura isolante o cancelli dotati di by-pass;
 - f) tutto il materiale elettrico utilizzato deve possedere la certificazione di conformità europea.
5. Le recinzioni perimetrali e i recinti elettrici possono avere anche caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4, anche al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, dei beni culturali e del paesaggio. In tal caso le relative spese sono ammissibili se sussiste una delle seguenti condizioni:
- a) l'efficacia a fini di biosicurezza delle recinzioni e dei recinti è validata da una relazione dettagliata sottoscritta da un professionista abilitato;
 - b) l'impiego di caratteristiche tecniche diverse è prescritto dall'autorità sanitaria.
6. Le recinzioni perimetrali devono essere posizionate in modo da garantire la perimetrazione delle aree in cui sono stabulati e custoditi gli animali e in cui sono stoccati gli alimenti e le lettiere; le recinzioni perimetrali possono essere posizionate anche a delimitazione delle aree di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
7. I recinti elettrici devono essere posizionati all'interno delle recinzioni perimetrali collocate nelle aree in cui sono stabulati e custoditi gli animali. I recinti devono essere distanti almeno un metro dalle recinzioni medesime.

art. 8 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi al sistema per la disinfezione degli automezzi

- 1. Sono ammissibili le spese relative a:
 - a) acquisto e posa in opera di un sistema per la disinfezione degli automezzi, comprese le spese relative all'impiantistica e alle opere edili per il fissaggio a terra del sistema e per la pavimentazione nel limite di 50 metri quadri;
 - b) opere edili e impiantistica per la raccolta delle acque di gocciolamento.
- 2. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - a) acquisto di sistemi di idropultrici e altri sistemi mobili per la disinfezione degli automezzi;
 - b) smaltimento delle acque di gocciolamento.
- 3. Il sistema per la disinfezione degli automezzi deve essere fisso ed installato in una piazzola localizzata in prossimità dell'accesso allo stabilimento; il sistema deve essere posizionato in modo che i mezzi accedano alla zona pulita attraverso di esso.
- 4. Le dimensioni e le caratteristiche della pavimentazione devono assicurare che le sostanze utilizzate per la disinfezione degli automezzi non si disperdano nel suolo.

art. 9 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alla zona filtro

- 1. Sono ammissibili le spese relative a:
 - a) acquisto e posa in opera di una struttura prefabbricata da adibire ad uso specifico ed esclusivo della zona filtro;
 - b) opere edili e impiantistica per la realizzazione o l'adeguamento di un locale da adibire ad uso specifico ed esclusivo della zona filtro;
 - c) acquisto e posa in opera di serramenti;
 - d) acquisto e posa in opera di un unico lavandino.
- 2. La zona filtro deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di due accessi separati;
- b) presenza di una divisione funzionale fra l'area di ingresso in cui si effettuano le operazioni di pulizia, cambio del vestiario e delle calzature e l'area per l'accesso alla zona pulita;
- c) presenza di almeno un lavandino con acqua corrente.

art. 10 disposizioni comuni sulle spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Le spese tecnico-progettuali, le consulenze agronomiche, geologiche e ambientali sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento dell'entità della spesa ammessa a contributo.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
4. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - a) acquisto di materiale di consumo quale, a titolo esemplificativo, disinfettanti, detergenti, calzari, guanti e copriabiti;
 - b) arredamenti quali, a titolo esemplificativo, panche, scaffali, armadi e contenitori;
 - c) realizzazione dei collegamenti degli impianti idrici ed elettrici alle reti distributive;
 - d) acquisto di materiale e attrezzature usate;
 - e) operazioni di leasing;
 - f) oneri accessori, quali a titolo esemplificativo, interessi passivi e spese bancarie o postali;
 - g) lavori eseguiti in economia dal richiedente;
 - h) lavori di manutenzione ordinaria delle recinzioni perimetrali, dei recinti elettrici, dei sistemi per la disinfezione degli automezzi e delle zone filtro già esistenti.
5. La dimostrazione dell'entità della spesa preventivata è effettuata, in sede di presentazione della domanda, attraverso la seguente documentazione:
 - a) per l'acquisto e posa in opera di recinzioni, recinti, unità prefabbricate a uso zona filtro, sistemi per la disinfezione degli automezzi, impianti, serramenti, materiale, attrezzature e strumentazioni: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, completo di data, contenente le quantità, la descrizione analitica e le caratteristiche tecniche dei materiali e delle attrezzature, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto e della manodopera;
 - b) per le opere edili e la relativa impiantistica: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, completo di data, contenente la descrizione analitica e quantitativa delle opere e delle lavorazioni da svolgere, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto e della manodopera;
 - c) per le spese tecnico-progettuali, consulenze agronomiche, geologiche e ambientali: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del professionista o dello studio, completo di data, con la descrizione sintetica dell'attività da svolgere.

art. 11 domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso dal 10 luglio 2023 al 31 luglio 2023. Non sono considerate ricevibili le domande pervenute prima delle ore 00:00 del giorno 10 luglio 2023.
2. Il medesimo beneficiario può presentare un'unica domanda di contributo relativa ad un unico stabilimento; in caso di più domande del medesimo beneficiario è considerata ammissibile solo quella di data anteriore.
3. Le domande sono redatte secondo il modello allegato al presente bando e sono presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it.

4. Le domande sono corredate della documentazione indicata nel modello di domanda.
5. In caso di opere edili da realizzare su beni di terzi, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 e di essere autorizzato dal proprietario a eseguire l'intervento per cui è richiesto il contributo.

art. 12 spesa minima ammessa e intensità del contributo

1. La spesa minima ammessa non deve essere inferiore a 6.000 euro.
2. L'intensità del contributo è stabilita nella misura del 50% della spesa ammessa, comprese le eventuali spese tecniche di cui all'articolo 10 comma 2, e, comunque, l'entità del contributo non può superare i seguenti limiti:
 - a) 25.000 euro per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni perimetrali e recinti elettrici;
 - b) 8.000 euro per la realizzazione di un sistema per la disinfezione degli automezzi;
 - c) 5.000 euro per la realizzazione di una zona filtro.

art. 13 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il procedimento di concessione si conclude entro novanta giorni.
3. Il Servizio in particolare:
 - a) comunica l'avvio del procedimento con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
 - d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - e) verifica l'ammissibilità delle spese e determina la spesa ammessa a contributo;
 - f) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale del 50% di cui all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei limiti previsti dal comma medesimo;
 - g) comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - h) concede il contributo o adotta il provvedimento di rigetto della domanda.
4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 4. In caso di esaurimento delle risorse, le domande non finanziate vengono archiviate trascorso un anno dal giorno 31 luglio 2023.
5. Il decreto di concessione determina le modalità e il termine per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente bando e dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 14 varianti

1. Sono ammesse le seguenti varianti:
 - a) la modifica del beneficiario per atto tra vivi o per causa di morte, nei limiti previsti al comma 3 e secondo le procedure di cui al comma 4;
 - b) le modifiche delle caratteristiche tecniche degli interventi;

- c) la modifica del fornitore o dell'impresa che realizza le opere;
 - d) il mero incremento o decremento dei costi preventivati in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. Non è mai consentita la sostituzione di un'attività finanziabile con un'altra.
3. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, la modifica del beneficiario per atto tra vivi o per causa di morte è consentita alle seguenti condizioni:
- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5, comma 1 per l'accesso al contributo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare il vincolo di cui all'articolo 16 per il periodo residuo.
4. La richiesta di modifica del beneficiario va presentata al Servizio che, valutati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dispone con decreto l'approvazione o il diniego.
5. Per le varianti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non è richiesta preventiva comunicazione o autorizzazione, fatta eccezione per quelle derivanti da richieste dall'Autorità sanitaria che vanno comunicate al Servizio.
6. Sono consentite le modifiche delle caratteristiche tecniche degli interventi, come descritte in sede di presentazione della domanda di contributo, purché nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, commi da 3 a 7, di quelli previsti all'articolo 8, commi 3 e 4, e all'articolo 9, comma 2. In sede di rendicontazione va presentata la relazione descrittiva delle modifiche tecniche realizzate al fine di dimostrare il mantenimento dei requisiti richiesti; in caso di mancato rispetto dei predetti requisiti la relativa spesa non è calcolata ai fini della determinazione del contributo da erogare.
7. In sede di rendicontazione, le varianti che comportano l'aumento della spesa sostenuta rispetto quella ammessa non incidono sull'entità del contributo concesso, fatto salvo l'obbligo di rendicontare tutta la spesa sostenuta. A seguito di varianti che comportano la riduzione della spesa sostenuta rispetto alla spesa ammessa, il Servizio verifica che il rapporto fra spesa sostenuta e contributo concesso rispetti quanto disposto dall'articolo 12 e, se necessario:
- a) riduce l'entità del contributo concesso, rideterminando anche l'entità delle spese tecniche al fine di rispettare la percentuale del 10% prevista dall'articolo 10, comma 2;
 - b) revoca il contributo concesso qualora la spesa sostenuta sia inferiore al limite di 6.000 euro di cui all'articolo 12.

art. 15 rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

- 1. I beneficiari devono rendicontare tutta la spesa ammessa a contributo, secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi 6 e 7.
- 2. Le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario.
- 3. I bonifici attestanti i pagamenti devono essere effettuati dal conto del beneficiario e avere data successiva a quella di presentazione della domanda.
- 4. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di sei mesi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.
- 5. Il contributo è erogato con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione.
- 6. L'entità del contributo da erogare è stabilita a seguito della verifica dell'ammissibilità della documentazione ed è determinata tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14, comma 7. In ogni caso, qualora la spesa correttamente rendicontata sia inferiore al limite di 6.000 euro di cui all'articolo 12, il contributo è revocato e nessuna somma è dovuta al beneficiario.

7. L'erogazione non può essere effettuata qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

art. 16 vincolo di destinazione

1. Nel caso in cui i contributi concessi ai sensi del presente bando riguardino beni immobili, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi per tre anni.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda, sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.

art. 17 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

art. 18 disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 e della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.
2. In caso di errori materiali contenuti nel modello di domanda allegato al presente bando, il modello è rettificato con decreto del Direttore del Servizio.

Alla
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
 GIULIA
 Direzione centrale risorse agroalimentari,
 forestali e ittiche
 Servizio valorizzazione qualità delle
 produzioni
 Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE
 PEC: qualita@certregione.fvg.it

**Domanda di contributo per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni
 e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio**

ai sensi dell'articolo 4, commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)

Il sottoscritto:

cognome		nome	
codice fiscale			

in qualità di legale rappresentante/amministratore dell'impresa

denominazione					
codice fiscale		partita iva			
sede legale in (via, piazza, viale)			n.		CAP
comune		provincia			
telefono					
indirizzo di posta elettronica					
indirizzo PEC					

CHIEDE

la concessione di un contributo per la realizzazione delle seguenti attività:

attività	spesa richiesta (IVA esclusa)
a) acquisto e posizionamento di recinzioni perimetrali	€
b) acquisto e posizionamento di recinti elettrici	€
c) realizzazione di un sistema per la disinfezione degli automezzi	€
d) realizzazione di una zona filtro	€
A - totale (senza spese tecniche)	€
spese tecniche (massimo 10% della spesa di cui al punto A)	€
B - totale (con spese tecniche)	€

Per tali finalità,

DICHIARA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si applicherà quanto previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, **che l'impresa rappresentata:**

- corrisponde, per fatturato e numero di occupati alla definizione di microimpresa/piccola/media impresa (PMI) come riportata nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472;
- è iscritta al Registro imprese della Camera di commercio di _____;
- ha costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;
- non ha richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno delle stesse spese ammissibili;

inoltre DICHIARA

a) che l'intervento sarà realizzato nello stabilimento situato nel comune di _____ e registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) con il seguente codice identificativo IT _____;

b) che il numero di capi allevati nello stabilimento di cui alla lettera a), calcolato ⁽¹⁾ come media tra i capi presenti alla data del 01 gennaio 2023 e alla data del 30 aprile 2023, risulta essere di:

n. _____ cinghiali

n. _____ suini di età superiore a 70 giorni

c) che l'allevamento di cui alla lettera b) è registrato in BDN come segue (*barrare la casella di interesse*):

modalità di allevamento:	<input type="checkbox"/> semibrado	<input type="checkbox"/> stabulato ⁽²⁾
--------------------------	------------------------------------	---

⁽¹⁾ formula per il calcolo della media dei capi (C):

A = capi presenti alla data del 01 gennaio 2023

B = capi presenti alla data del 30 aprile 2023

C = (A+B)/2

⁽²⁾ nel caso di richiesta di contributo per l'acquisto di recinti elettrici, nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda deve essere specificata la modalità di accesso all'esterno degli animali.

ALLEGA**Allegati OBBLIGATORI per TUTTE le domande di contributo:**

- ✘ relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire comprensiva di planimetrie e riferimenti catastali, firmata in calce da un professionista
- ✘ n. _____ preventivi di spesa con le caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a), b) e c) del bando
- ✘ quadro riepilogativo delle spese
- ✘ indicazione degli estremi dell'idoneo titolo abilitativo edilizio-urbanistico-paesaggistico in possesso del richiedente (in alternativa dichiarazione del richiedente che gli interventi da realizzare non necessitano di titoli abilitativi)
- ✘ coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante
- ✘ fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Allegati OBBLIGATORI per opere su beni di terzi

- ✘ documento attestante il possesso di idoneo titolo giuridico di disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione
- ✘ formale autorizzazione dei proprietari all'esecuzione degli interventi finanziati

Luogo e data _____

Firma _____

“Informativa sulla privacy ex articolo 13 GDPR 2016/679/UE. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679”. L'informativa completa è consultabile sul sito web della Regione al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/allegati/Informativa_dati_personali_SVOP.pdf.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_23_1_ADC_AMB ENERGO RADINI DONATELLA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Radini Donatella.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 20874/GRFVG, emesso in data 10.05.2023, è stata assentita alla ditta RADINI DONATELLA (GO/IPD/553/1), C.F. RDNDTL62E47L424H, con sede legale in comune di Staranzano (GO), via Umberto Saba, 2, la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 09.05.2053, complessivi moduli massimi 0,0083 d'acqua, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 5300, da falda sotterranea mediante un pozzo da terebrare sul terreno al foglio 2, mappale 2445, del comune censuario di Staranzano (GO), per uso di scambio termico a servizio di un impianto di riscaldamento di un edificio residenziale di proprietà.

Gorizia, 25 maggio 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

23_23_1_ADC_AMB ENERPN ORNELLA LUCA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Ornella Luca.

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 23027 emesso in data 18.05.2023, è stato concesso ad Ornella Luca, il diritto di derivare, per 40 anni dal 18.05.2023, moduli max. 0,122 d'acqua, per un prelievo massimo annuo complessivo di 2.000 mc mediante un pozzo da ubicarsi in Comune di Fiume Veneto (PN) al foglio 30 mappale 492 per uso irrigazione colture.

Pordenone, 25 maggio 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

23_23_1_ADC_AMB ENERPN VARASCHIN LORENZO E ANTONIO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza concessione di derivazione d'acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente: Varaschin Lorenzo e Antonio Soc. semplice agricola.

La Ditta VARASCHIN LORENZO E ANTONIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA (C.F. 01147280935), con sede in Via Villafranca, 20 - 33080 Zoppola (PN), ha chiesto in data 03/05/2023, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s)			Uso specifico
				Min	Med	Max	
Pz1	San Vito al Tagliamento	Fg. 15 Pcn. 9	Pozzo 5	-	-	40	irriguo agricolo
Pz2	San Vito al Tagliamento	Fg. 15 Pcn. 58	pozzo 6	-	-	40	irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.

Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.

L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.

Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 23/07/2023 al 06/08/2023, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti. Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 12/05/2023, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Pordenone, 25 maggio 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

23_23_1_ADC_AMBENERUD SOC. AGR. LIUT_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta Società agricola Liut di Bernardis Fabio & C. Ss.

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA LIUT DI BERNARDIS FABIO & C. S.S. (C.F. 02504800307), con sede in Via Punt Dal Crep, 28 - 33030 Varmo (UD), ha chiesto in data 24/04/2023, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s)			Uso specifico
				Min	Med	Max	
Pz1	Varmo	Fg. 30 Pcn. 199	Pozzo 1	-	-	18,3	irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.

Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.

L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott. ssa Simonetta Donato - tel. 0432 555492 - Email simonetta.donato@regione.fvg.it e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan tel. 0434 529307 Email stefano.cassan@regione.fvg.it. Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 23/07/2023 al 06/08/2023, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 24/04/2023, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 26 maggio 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

23_23_1_ADC_INF TERR_CONC ST SRL_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile - Trieste

Programma regionale Ermes - LR 3/2011 e s.m.i., art. 33 - DLgs. 33/2016, art. 3 - Decreto di concessione all'operatore "ST Srl" di infrastruttura di posa della Rete pubblica regionale (RPR) nei Comuni di Osoppo, San Vito al Tagliamento, Comeglians, Ovaro. Codice concessione RNA - COR n. 13545567.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2634 del 14 ottobre 2005 con cui è stato approvato il programma regionale Ermes per lo sviluppo delle infrastrutture di Information e Communication Technology nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni";

VISTO il Programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica del S.I.I.R., come da ultimo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1784 del 27 novembre 2020 e composto, nelle sue varie articolazioni, anche dal Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga, di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni) e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 33/2016 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in attuazione della Direttiva 2014/61/UE che, all'art.3 comma 2, prevede l'obbligo per i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete di concedere l'accesso alle proprie infrastrutture agli operatori che ne fanno domanda scritta nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1342 del 31 luglio 2019 con la quale si riconosce che la società Insiel SpA costituisce l'interfaccia unica della Regione per la comunicazione con gli operatori, la raccolta di informazioni e dati inerenti alle infrastrutture di telecomunicazione presenti sul territorio regionale e la gestione delle procedure di messa a disposizione delle risorse agli operatori;

VALUTATO che la messa a disposizione di infrastruttura di posa della RPR agli operatori di rete ai 2/4 sensi del citato D.Lgs. 33/2016 è riportabile agli schemi regolatori relativi dall'"Offerta ERMES Operatori" di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1342 del 31 luglio 2019;

VISTE le richieste di concessione pervenute dall'operatore ST S.r.l. (con sede legale in Viale Tricesimo 184/3 - 33100 - UDINE) riportate di seguito:

- OPE17-13 del 03/05/2017 relativa al comune di Osoppo;
- OPE18-034 del 16/04/2018 relativa al comune di San Vito al Tagliamento;
- OPE18-035 del 10/04/2018 relativa al comune di Osoppo;
- OPE18-067 del 29/10/2018 relativa al comune di Comeglians;
- OPE19-008 del 18/03/2019 relativa al comune di San Vito al Tagliamento;
- OPE20-001 del 18/02/2020 relativa al comune di Ovaro;

VISTI i relativi nulla osta rilasciati dal Servizio competente in materia di telecomunicazioni - previo parere positivo da parte della Società Insiel SpA e nelle more della definizione del presente atto concessorio - rubricati con i seguenti riferimenti di protocollo:

- p.n. TERINF-GEN 0091288/P del 24/08/2017 relativo a OPE17-13;
- p.n. TERINF-GEN 0032326/P del 10/05/2022 relativo a OPE18-034;
- p.n. TERINF-GEN 0073848/P del 27/11/2018 relativo a OPE18-067;
- p.n. TERINF-GEN 0018022/P del 20/03/2019 relativo a OPE19-008;
- p.n. TERINF-GEN 0017041/P del 19/03/2020 relativo a OPE20-001;

RILEVATO che, con la richiesta PEC 23381/UD/TIA del 10/04/2018 istruita dall'Insiel SpA con codice OPE18-035, l'operatore chiedeva l'autorizzazione all'utilizzo di una tratta aggiuntiva rispetto a quanto già richiesto nel comune di Osoppo con OPE17-13;

RITENUTO confacente assicurare una durata concessoria sufficientemente ampia, individuata in anni 15 (quindici), a far data dalla sottoscrizione del presente Decreto;

CONSTATATO che con nota prot. n. 0003978 di data 11/05/2023, (ns. prot. GRFVG-GEN-2023-0284850-A), Insiel Spa ha trasmesso alla Regione, l'elenco dettagliato (as-built) delle risorse utilizzate dal concessionario e dei relativi costi;

RITENUTO opportuno allegare sub a) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, l'elenco delle risorse effettivamente concesse alla società ST S.r.l.;

RENDE NOTO

di concedere con Decreto n. 23492 del 22.05.2023 all'Operatore ST Srl le richieste risorse della Rete Pubblica regionale e di attribuire alla concessione la durata di 15 anni.

I documenti conclusivi della procedura per la concessione di diritti d'uso su risorse della Rete Pubblica Regionale (ai sensi della D.G.R. n. 1373 del 18 luglio 2014) sono consultabili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (<http://www.regione.fvg.it>).

Trieste, 24 maggio 2023

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Paolo Perucci

Allegato_SUB_A: RIEPILOGO OPE GruppoST_decreto2300

ID richiesta concessione	Lotto concessione	Denominazione Richiesta	Concessionario	Tot. Conc. posa in microtubo. [m]	Tot.Conc. diritto di Posa nuovo microtubo [m]	Tot. Lunghezza minitubi per RPR (a lubo 50mm saturazione) [m]	Tot. Conc.t lubo 50mm [m]
OPE17-13	ST_decreto2300	Osoppo	GruppoST	748,0	0,0	0,0	0,0
OPE18-034	ST_decreto2300	utenze PonteRosso	GruppoST	0,0	634,8	0,0	0,0
OPE18-035	ST_decreto2300	utenze Osoppo	GruppoST	183,0	46,0	78,0	0,0
OPE18-067	ST_decreto2300	Comeglians_municipio	GruppoST	0,0	58,0	138,0	0,0
OPE19-008	ST_decreto2300	SVitoAlTagliamPonterosso_SbraccioAtex	GruppoST	0,0	58,5	117,0	0,0
OPE20-001	ST_decreto2300	Ovaro	GruppoST	0,0	296,5	889,5	0,0
Totale				931,0	1093,8	1222,5	0,0

Allegato_SUB_A: DISTINTA DI DETTAGLIO OPE GruppoST_ decreto2300

ID richiesta concessione	Lotto Decreto	Concessionario	Comune	Via/e interessata	intervento	RAATTA (indicazione dei pozzezzetti inclusi)	lunghezza civile tratta [m]	n. microtubi concessi [numero]	lunghezza complessiva microtubi concessi [m]	Diritto di Posa n. microtubi posati e utilizzati dall'Operatore [numero]	lunghezza complessiva Diritto di Posa n. microtubi posati e utilizzati dall'Operatore [m]	n. microtubi posati (collaudati) dall'Operatore per RFR	lunghezza complessiva microtubi posati (collaudati) per RFR [m]	n. tubi 50mm concessi all'Operatore	lunghezza complessiva tubi 50mm concessi all'operatore
OPE17-13	ST_ decreto2300	GruppoST	Osooppo	S.R.463 e via De Simon	Z069_POR_FESR_IV lotto PLAN07_TAV.03	P09-P10-P11-P12-P13-P14	748,00	1	748,0		0,0		0,0	0	0,0
OPE18-034	ST_ decreto2300	GruppoST	San Vito al Tagliamento	Via Gremons (per Zuccato 2)	Z065_POR_FESR_I lotto_TAV_01.8	P59 - P60 - P61 - P61a - P62 - P62c	569,20		0,0	1	569,2		0,0	0	0,0
OPE18-034	ST_ decreto2300	GruppoST	San Vito al Tagliamento	Via Laviano (straccio SAP)	Z065_POR_FESR_I lotto_TAV_01.14	P93 - P93a	63,00		0,0	1	63,0		0,0	0	0,0
OPE18-034	ST_ decreto2300	GruppoST	San Vito al Tagliamento	Via Laviano	Z065_POR_FESR_I lotto_TAV_01.6	P52 - P.I.	2,60		0,0	1	2,6		0,0	0	0,0
OPE18-035	ST_ decreto2300	GruppoST	Osooppo	Via Giovanni De Simon	Z069_POR_FESR_IV lotto_Plan07_TAV_04	P15 - P100 fino ad armadio PdC	15,00		0,0	2	30,0	2	30,0	0	0,0
OPE18-035	ST_ decreto2300	GruppoST	Osooppo	Via Giovanni De Simon	Z069_POR_FESR_IV lotto_Plan07_TAV_04	P16 - P99	16,00		0,0	1	16,0	3	48,0	0	0,0
OPE18-035	ST_ decreto2300	GruppoST	Osooppo	Via Giovanni De Simon	Z069_POR_FESR_IV lotto_Plan07_TAV_04	P14 - P15 - P16	183,00	1	183,0		0,0		0,0	0	0,0
OPE18-067	ST_ decreto2300	GruppoST	Comeglians		Z026_infrastruttura Carnia_TAV_11	zancata esterna municipio	12,00		0,0	1	12,0		0,0	0	0,0
OPE18-067	ST_ decreto2300	GruppoST	Comeglians	Viale Alberato	Z065_POR_FESR_I lotto_TAV.01.5	POP shelter Comeglians- P19-angolo municipio	46,00		0,0	1	46,0	3	138,0	0	0,0
OPE19-008	ST_ decreto2300	GruppoST	San Vito al Tagliamento	Via Forgnaria (straccio AteX)	Z065_POR_FESR_I lotto_TAV.01.5	P13=P18D) - P13a	58,50		0,0	1	58,5	2	117,0	0	0,0
OPE20-001	ST_ decreto2300	GruppoST	Ovaro	Via ex Ferrovia	OPE20-001_ INSIEL OVARO_Z056_QU2_TAV06	P34-P35-P36	295,00		0,0	1	295,0	3	885,0	0	0,0
OPE20-001	ST_ decreto2300	GruppoST	Ovaro	Ingresso municipio	OPE20-001_ INSIEL OVARO_Z036_QU2_TAV06	P36 - P37	1,50		0,0	1	1,5	3	4,5	0	0,0

23_23_1_ADC_INF TERR_CONC TELECOM ITALIA SPA_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile - Trieste

Programma regionale Hermes - LR 3/2011 e s.m.i., art. 33 - DLgs. 33/2016, art. 3 - Decreto di concessione all'operatore "Telecom Italia Spa" di infrastruttura di posa della Rete pubblica regionale (RPR) nei Comuni di San Daniele, Ragogna, Pavia di Udine, Cassacco. Codice concessione RNA - COR n. 13535023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2634 del 14 ottobre 2005 con cui è stato approvato il programma regionale Hermes per lo sviluppo delle infrastrutture di Information e Communication Technology nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni";

VISTO il Programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica del S.I.I.R., come da ultimo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1784 del 27 novembre 2020 e composto, nelle sue varie articolazioni, anche dal Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga, di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni) e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 33/2016 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in attuazione della Direttiva 2014/61/UE che, all'art.3 comma 2, prevede l'obbligo per i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete di concedere l'accesso alle proprie infrastrutture agli operatori che ne fanno domanda scritta nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminarietà, equità e ragionevolezza.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1342 del 31 luglio 2019 con la quale si riconosce che la società Insiel SpA costituisce l'interfaccia unica della Regione per la comunicazione con gli operatori, la raccolta di informazioni e dati inerenti alle infrastrutture di telecomunicazione presenti sul territorio regionale e la gestione delle procedure di messa a disposizione delle risorse agli operatori;

VALUTATO che la messa a disposizione di infrastruttura di posa della RPR agli operatori di rete ai 2/4 sensi del citato D.Lgs. 33/2016 è riportabile agli schemi regolatori relativi dall'"Offerta ERMES Operatori" di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1342 del 31 luglio 2019;

VISTE le richieste di concessione pervenute dall'operatore Telecom Italia S.p.A. (con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano) riportate di seguito:

- OPE19-051 del 28/10/2019 relativa ai comuni di San Daniele e Ragogna;
- OPE20-004 del 31/03/2020 relativa al comune di Pavia di Udine;
- OPE20-018 del 03/09/2020 relativa al comune di Cassacco;
- OPE20-023 del 30/09/2020 relativa al comune di Pavia di Udine;
- OPE21-007 del 10/03/2021 relativa comuni di San Daniele e Ragogna;

VISTI i relativi nulla osta rilasciati dal Servizio competente in materia di telecomunicazioni - previo parere positivo da parte della Società Insiel SpA e nelle more della definizione del presente atto concessorio - rubricati con i seguenti riferimenti di protocollo:

- p.n. TERINF-GEN 0071923/P del 26/11/2019 relativo a OPE19-051;
- p.n. TERINF-GEN 0019188/P del 06/04/2020 relativo a OPE20-004;
- p.n. TERINF-GEN 0055627/P del 22/09/2020 relativo a OPE20-018;
- p.n. TERINF-GEN 0064602/P del 02/11/2020 relativo a OPE20-023;
- p.n. TERINF-GEN 0023552/P del 08/04/2021 relativo a OPE21-007.

RITENUTO confacente assicurare una durata concessoria sufficientemente ampia, individuata in anni 15 (quindici), a far data dalla sottoscrizione del presente Decreto;

CONSTATATO che con nota prot. n. 0003977 di data 11/05/2023, (ns. prot. GRFVG-GEN-2023-0284806-A), Insiel Spa ha trasmesso alla Regione, l'elenco dettagliato (as-built) delle risorse utilizzate dal concessionario e dei relativi costi;

RITENUTO opportuno allegare sub a) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, l'elenco delle risorse effettivamente concesse alla società Telecom Italia S.p.A.;

RENDE NOTO

di concedere con Decreto n. 23493 del 22.05.2023 all'Operatore Telecom Italia SpA le richieste risorse della Rete Pubblica regionale e di attribuire alla concessione la durata di 15 anni.

I documenti conclusivi della procedura per la concessione di diritti d'uso su risorse della Rete Pubblica Regionale (ai sensi della D.G.R. n. 1373 del 18 luglio 2014) sono consultabili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (<http://www.regione.fvg.it>).

Trieste, 24 maggio 2023

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Paolo Perucci

Allegato_SUB_A: RIEPILOGO OPE TIM decreto2300

ID richiesta concessione	Lotto concessione	Denominazione Richiesta	Concessionario	Tot. Conc. posa in microtubo. [m]	Tot.Conc. diritto di Posa nuovo microtubo [m]	Tot. Lunghezza minitubi per RPR (a saturazione) [m]	Tot.Conc.tubo 50mm [m]
OPE19-051	TIM decreto2300	SanDaniele Ragogna	TIM	0,0	2986,2	2986,2	0,0
OPE20-004	TIM decreto2300	PaviaDiUdine_SR351_P93_Ec	TIM	208,0	16,0	16,0	0,0
OPE20-018	TIM decreto2300	Cassacco	TIM	0,0	1467,0	4401,0	0,0
OPE20-023	TIM decreto2300	Pavia di Udine	TIM	4164,0	0,0	0,0	0,0
OPE21-007	TIM decreto2300	SDaniele-Ragogna	TIM	0,0	450,1	1800,4	0,0
Totale				4372,0	4919,3	9203,6	0,0

Allegato SUB_A_DISTINTA DI DETTAGLIO OPE TIM_decret02300

ID richiesta concessione	Lotto Dedicato	Concessionario	Comune	Via/ Interessata	Intervento di RFR	Interessi dal primo al ultimo (inclui)	lunghezza civile tratta [m]	n. microtubi concessi [numero]	lunghezza complessiva microtubi concessi [m]	diritto di Rosa n. microtubi postati e utilizzati dall'Operatore [numero]	lunghezza complessiva diritto di Rosa n. microtubi postati e utilizzati dall'Operatore [m]	n. microtubi postati (colaudati) per RFR	lunghezza complessiva microtubi postati (colaudati) per RFR [m]	n.tubi 50mm concessi all'Operatore	lunghezza complessiva tubi 50mm concessi all'Operatore
OPF01-001	TIM_decret02300	TIM	San Daniele_Bisignga	Via Valeriana, S. R.463 - Via Divisione	Z013_Diretto Almeriane_Medio Friuli	FRATTA (indicazione dei pozzi inclusi)	1493,10	0	0,0	2	2986,2	2	2986,2	0	0,0
OPF02-004	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	S.R. 352 di Grado	Z069_ZINQ4_PJAN06_AB_150612_REVO	Progress+71,LE-P180-P181-P182-P183-P184	16,00	1	0,0	1	16,0	1	16,0	0	0,0
OPF02-004	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	S.R. 352 di Grado	Z066_ZINQ2_PJAN07_AB_150720_REVO	P93-P94	106,00	1	106,0					0	0,0
OPF02-004	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	S.R. 352 di Grado	Z069_ZINQ4_PJAN06_AB_150612_REVO	P93-P103	102,00	1	102,0					0	0,0
OPF02-018	TIM_decret02300	TIM	Chiarco		Z033_165004_AB_Pom_Dottogio_TAV5	pozi LP-P376-P377-P38	1467,00	1	327,00	1	1467,00	3	4401,0	0	0,0
OPF02-023	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	Via PZorotti	Z066_ZINQ2_PJAN07_AB_150720_REVO	Z028-P34-2066-P04-P33-2066-P05-P31-2066-P07-P50(GS15)-2066-P06-P33-2066-P09-2023-P33-2066-P10	1396,00	1	1396,0					0	0,0
OPF02-023	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	Via PZorotti, via Lauzacco, da Lauzacco a Pava	Z066_ZINQ2_PJAN07_AB_150720_REVO		705,00	1	705,0					0	0,0
OPF02-023	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	SP 2 di Percoto fino ZI S.Maiuro	Z066_ZINQ2_PJAN07_AB_150720_REVO	Z028-P21(G113)-2066-P17-722-L4P18-P22-P4P19-2023-P22-P3-2066-P20-2066-P21(G2023-P21-1)	1396,00	1	1396,0					0	0,0
OPF02-023	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	SP 2 di Percoto da ZI S.Maiuro a Percoto	Z066_ZINQ2_PJAN07_AB_150720_REVO	Z066-P21(G2023-P21-1)-P52-P53-P54-P55-P56-P57-P58-P59	486,00		0,0					0	0,0
OPF02-023	TIM_decret02300	TIM	PAVA DI UDINE	SP 2 di Percoto in Percoto	Z066_ZINQ2_PJAN07_AB_150720_REVO	P54-P55-P56-P57-P58-P59	489,10		0,0					0	0,0
OPF02-007	TIM_decret02300	TIM	San Daniele_Bisignga	Via Valeriana, S. R.463 - Via Divisione	Z013_Diretto Almeriane_Medio Friuli	Progress+71,LE-P180-P181-P182-P183-P184	199,90		0,0	0	199,9	4	799,6	0	0,0
OPF02-007	TIM_decret02300	TIM	Ragogna	V. Ca Butazzoni	Z013_Diretto Almeriane_Medio Friuli	pozi LP-P105-pozz. lp	24,90		0,0	1	24,9	4	98,0	0	0,0
OPF02-007	TIM_decret02300	TIM	Ragogna	V. Ca Butazzoni	Z013_Diretto Almeriane_Medio Friuli	pozi LP-P105-pozz. lp	225,70		0,0	1	225,7	4	902,8	0	0,0
OPF02-007	TIM_decret02300	TIM	Ragogna	V. Fannar	Z013_Diretto Almeriane_Medio Friuli	pozi LP-P191-P192	84,00		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
OPF02-007	TIM_decret02300	TIM	Ragogna	Via Roma	Z0057_Trasvigo_Innesere Str. 01	pozi P35-P36-P37-P38 per RAm									

23_23_1_ADC_LAV FOR_AGGIORNAM LISTA ESPERTI_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - PO Affari amministrativi, giuridici, generali e contratti - Trieste

Approvazione liste di accreditamento istituite con l'Avviso pubblico approvato con decreto n. 39/GRFVG/2023 pubblicato sul BUR 3 del 18 gennaio 2023.

Si informa che con provvedimenti del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia sono state approvate, come di seguito riportato, le liste di accreditamento di esperti esterni n.1/2023, n.2/2023, n.4/2023 e n.6/2023 istituite con l'Avviso approvato con decreto n.39/grfvg del 18/01/2023 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione aut. F.V.G. n.3 del 18/01/2023:

Lista n.1 Esperti/e di analisi e ricerche su tematiche relative al mondo del lavoro e dell'occupazione, con particolare riferimento al contesto del Friuli Venezia Giulia e dei relativi sistemi produttivi (approvata con decreto n.23583/2023):

Addeo Felice – profilo senior	Pascolini Marco – profilo senior
Bianchi Federico (P.IVA) - profilo senior	Russo Alessandro – profilo senior
Ermanno Paolo (P. IVA) - profilo senior	Simeoni Sandra – profilo senior
Giubileo Francesco (P.IVA) - profilo senior	Trezza Domenico (P.IVA) – profilo junior
Mauro Morena - profilo senior	Vesnic Leyla – profilo junior

Lista n.2 Statistici esperti/e in estrazione e controllo dati, in ricerche e sondaggi con questionario nel campo del mercato del lavoro e nei settori produttivi (approvata con decreto n.23582/2023):

Addeo Felice – profilo junior	Simeoni Sandra – profilo senior
Bianchi Federico (P.IVA) – profilo senior	Toffolon Stefania – profilo senior
Punziano Gabriella – profilo junior	Trezza Domenico (P.IVA) – profilo junior

Lista n.4 Esperti/e di analisi e di valutazione di politiche del lavoro con riferimento al territorio del Friuli Venezia Giulia (approvata con decreto n.23581/2023):

Addeo Felice - profilo senior	Pascolini Marco - profilo senior
Bianchi Federico (P.IVA) - profilo senior	Punziano Gabriella - profilo senior
Costalonga Giorgia (P.IVA) - profilo senior	Russo Alessandro - profilo senior
Cristini Chiara- profilo senior	Simeoni Sandra - profilo senior
Di Sepio Mario (P.IVA) - profilo junior	Varuzza Roberta - profilo senior
Linda Marco - profilo junior	

Lista n.6 Esperti di comunicazione e marketing nel campo del mercato del lavoro (approvata con decreto n.23580/2023):

Antonaglia Elisabeth (P.IVA) – profilo senior	Dall'Armellina Ilaria – profilo senior
Bernardinis Valentina – profilo senior	Duriavig Veronica (P.IVA) – profilo junior
Cella Michela (P.IVA) – profilo senior	Romano Stefania (P.IVA) – profilo senior

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
Maurizio Miliani

23_23_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.

GN-1269/2023-presentato il-12/05/2023
GN-1321/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1328/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1329/2023-presentato il-17/05/2023

GN-1330/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1362/2023-presentato il-22/05/2023
GN-1366/2023-presentato il-22/05/2023
GN-1371/2023-presentato il-23/05/2023

23_23_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1,
della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-898/2023-presentato il-05/04/2023
GN-1107/2023-presentato il-02/05/2023
GN-1165/2023-presentato il-05/05/2023
GN-1207/2023-presentato il-09/05/2023
GN-1258/2023-presentato il-11/05/2023
GN-1291/2023-presentato il-15/05/2023
GN-1293/2023-presentato il-15/05/2023
GN-1294/2023-presentato il-15/05/2023
GN-1295/2023-presentato il-15/05/2023
GN-1298/2023-presentato il-15/05/2023
GN-1305/2023-presentato il-16/05/2023
GN-1309/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1319/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1324/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1326/2023-presentato il-17/05/2023

GN-1331/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1335/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1337/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1338/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1339/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1340/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1341/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1342/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1343/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1344/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1345/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1346/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1352/2023-presentato il-18/05/2023
GN-1365/2023-presentato il-22/05/2023

23_23_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVORARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.

GN-4/2023-presentato il-02/01/2023
GN-515/2023-presentato il-28/03/2023
GN-694/2023-presentato il-20/04/2023
GN-705/2023-presentato il-24/04/2023
GN-712/2023-presentato il-27/04/2023
GN-764/2023-presentato il-04/05/2023
GN-765/2023-presentato il-04/05/2023
GN-814/2023-presentato il-12/05/2023
GN-840/2023-presentato il-17/05/2023
GN-848/2023-presentato il-18/05/2023
GN-849/2023-presentato il-18/05/2023
GN-851/2023-presentato il-18/05/2023

GN-853/2023-presentato il-18/05/2023
GN-854/2023-presentato il-19/05/2023
GN-857/2023-presentato il-19/05/2023
GN-873/2023-presentato il-24/05/2023
GN-875/2023-presentato il-24/05/2023
GN-876/2023-presentato il-24/05/2023
GN-879/2023-presentato il-25/05/2023
GN-881/2023-presentato il-25/05/2023
GN-883/2023-presentato il-25/05/2023
GN-884/2023-presentato il-25/05/2023
GN-885/2023-presentato il-25/05/2023
GN-892/2023-presentato il-26/05/2023

23_23_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVORARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1805/2022-presentato il-27/10/2022
GN-2248/2022-presentato il-30/12/2022
GN-53/2023-presentato il-13/01/2023
GN-54/2023-presentato il-13/01/2023
GN-442/2023-presentato il-17/03/2023
GN-774/2023-presentato il-05/05/2023

GN-775/2023-presentato il-05/05/2023
GN-804/2023-presentato il-10/05/2023
GN-811/2023-presentato il-11/05/2023
GN-831/2023-presentato il-16/05/2023
GN-889/2023-presentato il-25/05/2023

23_23_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2575/2023-presentato il-04/05/2023
GN-2708/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2723/2023-presentato il-12/05/2023
GN-2739/2023-presentato il-15/05/2023
GN-2741/2023-presentato il-15/05/2023
GN-2747/2023-presentato il-15/05/2023
GN-2756/2023-presentato il-15/05/2023
GN-2758/2023-presentato il-15/05/2023
GN-2759/2023-presentato il-15/05/2023
GN-2783/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2784/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2786/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2787/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2797/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2804/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2812/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2813/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2815/2023-presentato il-17/05/2023

GN-2816/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2827/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2845/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2847/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2848/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2852/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2853/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2860/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2863/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2874/2023-presentato il-19/05/2023
GN-2875/2023-presentato il-19/05/2023
GN-2885/2023-presentato il-19/05/2023
GN-2888/2023-presentato il-19/05/2023
GN-2890/2023-presentato il-19/05/2023
GN-2897/2023-presentato il-19/05/2023
GN-2916/2023-presentato il-22/05/2023
GN-2917/2023-presentato il-22/05/2023

23_23_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-2248/2023-presentato il-18/04/2023
GN-2268/2023-presentato il-18/04/2023
GN-2331/2023-presentato il-20/04/2023
GN-2378/2023-presentato il-21/04/2023
GN-2446/2023-presentato il-27/04/2023
GN-2450/2023-presentato il-27/04/2023
GN-2484/2023-presentato il-28/04/2023

GN-2485/2023-presentato il-28/04/2023
GN-2486/2023-presentato il-28/04/2023
GN-2505/2023-presentato il-02/05/2023
GN-2506/2023-presentato il-02/05/2023
GN-2507/2023-presentato il-02/05/2023
GN-2523/2023-presentato il-03/05/2023
GN-2577/2023-presentato il-04/05/2023

GN-2589/2023-presentato il-05/05/2023
GN-2593/2023-presentato il-05/05/2023
GN-2594/2023-presentato il-05/05/2023
GN-2595/2023-presentato il-05/05/2023
GN-2596/2023-presentato il-05/05/2023
GN-2616/2023-presentato il-08/05/2023
GN-2618/2023-presentato il-08/05/2023
GN-2619/2023-presentato il-08/05/2023
GN-2637/2023-presentato il-08/05/2023
GN-2639/2023-presentato il-08/05/2023
GN-2648/2023-presentato il-09/05/2023
GN-2649/2023-presentato il-09/05/2023
GN-2675/2023-presentato il-10/05/2023
GN-2676/2023-presentato il-10/05/2023
GN-2699/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2702/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2710/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2711/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2712/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2713/2023-presentato il-11/05/2023

GN-2714/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2715/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2716/2023-presentato il-11/05/2023
GN-2772/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2773/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2774/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2775/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2776/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2777/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2795/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2805/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2806/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2807/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2808/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2817/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2818/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2819/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2825/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2826/2023-presentato il-17/05/2023
GN-2850/2023-presentato il-18/05/2023

23_23_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.

GN-949/2019-presentato il-28/01/2019
GN-4414/2019-presentato il-16/04/2019
GN-13463/2019-presentato il-27/11/2019
GN-10812/2020-presentato il-20/11/2020
GN-10813/2020-presentato il-20/11/2020
GN-22/2021-presentato il-05/01/2021
GN-1573/2021-presentato il-09/02/2021
GN-1667/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1686/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1687/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1715/2021-presentato il-12/02/2021
GN-1739/2021-presentato il-12/02/2021
GN-1740/2021-presentato il-12/02/2021
GN-1743/2021-presentato il-12/02/2021
GN-1744/2021-presentato il-12/02/2021
GN-1941/2021-presentato il-17/02/2021
GN-2141/2021-presentato il-23/02/2021
GN-2624/2021-presentato il-04/03/2021
GN-3581/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3841/2021-presentato il-31/03/2021
GN-5036/2021-presentato il-26/04/2021
GN-5229/2021-presentato il-28/04/2021
GN-5889/2021-presentato il-12/05/2021
GN-5890/2021-presentato il-12/05/2021
GN-5892/2021-presentato il-12/05/2021
GN-5894/2021-presentato il-12/05/2021
GN-5962/2021-presentato il-13/05/2021
GN-5970/2021-presentato il-13/05/2021
GN-6137/2021-presentato il-17/05/2021
GN-6584/2021-presentato il-27/05/2021

GN-6589/2021-presentato il-27/05/2021
GN-6597/2021-presentato il-27/05/2021
GN-6751/2021-presentato il-31/05/2021
GN-6753/2021-presentato il-31/05/2021
GN-6767/2021-presentato il-31/05/2021
GN-6951/2021-presentato il-03/06/2021
GN-7117/2021-presentato il-08/06/2021
GN-7129/2021-presentato il-08/06/2021
GN-7130/2021-presentato il-08/06/2021
GN-7131/2021-presentato il-08/06/2021
GN-7139/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7150/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7180/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7194/2021-presentato il-10/06/2021
GN-7219/2021-presentato il-10/06/2021
GN-7265/2021-presentato il-10/06/2021
GN-7279/2021-presentato il-11/06/2021
GN-7280/2021-presentato il-11/06/2021
GN-7823/2021-presentato il-23/06/2021
GN-7860/2021-presentato il-23/06/2021
GN-8192/2021-presentato il-30/06/2021
GN-8193/2021-presentato il-30/06/2021
GN-8194/2021-presentato il-30/06/2021
GN-8195/2021-presentato il-30/06/2021
GN-8220/2021-presentato il-01/07/2021
GN-8229/2021-presentato il-01/07/2021
GN-8305/2021-presentato il-02/07/2021
GN-8306/2021-presentato il-02/07/2021
GN-8324/2021-presentato il-02/07/2021
GN-9110/2021-presentato il-22/07/2021

GN-9114/2021-presentato il-22/07/2021
GN-9250/2021-presentato il-27/07/2021
GN-9305/2021-presentato il-28/07/2021
GN-9306/2021-presentato il-28/07/2021
GN-9320/2021-presentato il-29/07/2021
GN-9443/2021-presentato il-30/07/2021
GN-10162/2021-presentato il-13/08/2021
GN-10316/2021-presentato il-25/08/2021
GN-10681/2021-presentato il-02/09/2021
GN-10693/2021-presentato il-02/09/2021
GN-11164/2021-presentato il-14/09/2021
GN-11390/2021-presentato il-16/09/2021
GN-11392/2021-presentato il-16/09/2021
GN-11393/2021-presentato il-16/09/2021
GN-11457/2021-presentato il-20/09/2021
GN-11713/2021-presentato il-24/09/2021
GN-11974/2021-presentato il-29/09/2021
GN-12225/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12250/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12346/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12347/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12349/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12354/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12355/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12356/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12357/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12577/2021-presentato il-13/10/2021
GN-12581/2021-presentato il-13/10/2021
GN-12582/2021-presentato il-13/10/2021
GN-12587/2021-presentato il-13/10/2021
GN-12691/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12695/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12696/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12697/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12701/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12702/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12708/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12709/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12710/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12978/2021-presentato il-22/10/2021
GN-12979/2021-presentato il-22/10/2021
GN-13016/2021-presentato il-25/10/2021
GN-13017/2021-presentato il-25/10/2021
GN-13066/2021-presentato il-26/10/2021
GN-13088/2021-presentato il-26/10/2021
GN-13090/2021-presentato il-26/10/2021
GN-13097/2021-presentato il-26/10/2021
GN-13101/2021-presentato il-26/10/2021
GN-13109/2021-presentato il-27/10/2021
GN-13113/2021-presentato il-27/10/2021
GN-13117/2021-presentato il-27/10/2021
GN-13118/2021-presentato il-27/10/2021
GN-13120/2021-presentato il-27/10/2021
GN-13124/2021-presentato il-27/10/2021
GN-13136/2021-presentato il-27/10/2021
GN-13254/2021-presentato il-29/10/2021
GN-13255/2021-presentato il-29/10/2021
GN-13300/2021-presentato il-29/10/2021
GN-14025/2021-presentato il-17/11/2021
GN-14027/2021-presentato il-17/11/2021
GN-14047/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14132/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14528/2021-presentato il-29/11/2021
GN-14742/2021-presentato il-02/12/2021
GN-14746/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14778/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14807/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14809/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14812/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14820/2021-presentato il-03/12/2021
GN-15250/2021-presentato il-15/12/2021
GN-15409/2021-presentato il-20/12/2021
GN-15702/2021-presentato il-23/12/2021
GN-15817/2021-presentato il-27/12/2021
GN-505/2022-presentato il-18/01/2022
GN-1528/2022-presentato il-09/02/2022
GN-1540/2022-presentato il-09/02/2022
GN-1833/2022-presentato il-15/02/2022
GN-2095/2022-presentato il-21/02/2022
GN-2181/2022-presentato il-24/02/2022
GN-2705/2022-presentato il-07/03/2022
GN-2874/2022-presentato il-10/03/2022
GN-2990/2022-presentato il-11/03/2022
GN-3033/2022-presentato il-14/03/2022
GN-3053/2022-presentato il-15/03/2022
GN-3054/2022-presentato il-15/03/2022
GN-3056/2022-presentato il-15/03/2022
GN-3057/2022-presentato il-15/03/2022
GN-3415/2022-presentato il-22/03/2022
GN-3422/2022-presentato il-22/03/2022
GN-3913/2022-presentato il-01/04/2022
GN-4111/2022-presentato il-07/04/2022
GN-4351/2022-presentato il-13/04/2022
GN-5000/2022-presentato il-28/04/2022
GN-5056/2022-presentato il-29/04/2022
GN-5195/2022-presentato il-03/05/2022
GN-5496/2022-presentato il-10/05/2022
GN-5528/2022-presentato il-11/05/2022
GN-5529/2022-presentato il-11/05/2022
GN-5862/2022-presentato il-18/05/2022
GN-5894/2022-presentato il-19/05/2022
GN-5998/2022-presentato il-20/05/2022
GN-6158/2022-presentato il-24/05/2022
GN-6516/2022-presentato il-31/05/2022
GN-6519/2022-presentato il-31/05/2022
GN-6520/2022-presentato il-31/05/2022
GN-6521/2022-presentato il-31/05/2022
GN-7020/2022-presentato il-13/06/2022
GN-7226/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7241/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7242/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7243/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7244/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7245/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7247/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7249/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7252/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7253/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7254/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7260/2022-presentato il-17/06/2022
GN-7279/2022-presentato il-17/06/2022
GN-7460/2022-presentato il-22/06/2022

GN-7461/2022-presentato il-22/06/2022
GN-7462/2022-presentato il-22/06/2022
GN-7518/2022-presentato il-23/06/2022
GN-7676/2022-presentato il-28/06/2022
GN-7913/2022-presentato il-01/07/2022
GN-7961/2022-presentato il-04/07/2022
GN-7962/2022-presentato il-04/07/2022
GN-8011/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8016/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8017/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8018/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8021/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8022/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8023/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8027/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8028/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8029/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8030/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8031/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8032/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8033/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8034/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8051/2022-presentato il-05/07/2022
GN-8291/2022-presentato il-12/07/2022
GN-8391/2022-presentato il-14/07/2022

GN-8461/2022-presentato il-15/07/2022
GN-8474/2022-presentato il-15/07/2022
GN-8482/2022-presentato il-18/07/2022
GN-8514/2022-presentato il-18/07/2022
GN-8520/2022-presentato il-18/07/2022
GN-8938/2022-presentato il-28/07/2022
GN-9114/2022-presentato il-02/08/2022
GN-9172/2022-presentato il-03/08/2022
GN-9173/2022-presentato il-03/08/2022
GN-9174/2022-presentato il-03/08/2022
GN-10026/2022-presentato il-31/08/2022
GN-10673/2022-presentato il-13/09/2022
GN-11476/2022-presentato il-30/09/2022
GN-12009/2022-presentato il-11/10/2022
GN-12303/2022-presentato il-18/10/2022
GN-12384/2022-presentato il-19/10/2022
GN-12794/2022-presentato il-28/10/2022
GN-13394/2022-presentato il-15/11/2022
GN-14070/2022-presentato il-30/11/2022
GN-14942/2022-presentato il-21/12/2022
GN-884/2023-presentato il-24/01/2023
GN-1055/2023-presentato il-27/01/2023
GN-1300/2023-presentato il-01/02/2023
GN-1788/2023-presentato il-13/02/2023
GN-4433/2023-presentato il-19/04/2023



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

23_23_3_AVV_COM AQUILEIA VAR 25 PRGC_018

Comune di Aquileia (UD)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 25 al PRGC inerente l'opera pubblica denominata pista ciclabile in località Monastero nel Comune di Aquileia (UD).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la L.R. n.5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19 maggio 2023 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la variante urbanistica n.25 al PRGC, inerente l'opera pubblica denominata "pista ciclabile in località Monastero in Comune di Aquileia (UD).

La variante urbanistica in parola entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Aquileia, 29 maggio 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Natale Guerra

23_23_3_AVV_COM ARTA TERME IND NON ACCETTATA TORRENTE BUT_004

Comune di Arta Terme (UD)

Decreto nr. 1/OOPP/2021 di data 17 dicembre 2021 - D20-artat-0238. Espropriazione immobili per gli interventi di realizzazione delle nuove difese spondali a protezione dell'erosione del torrente But e messa in sicurezza del transito lungo la SS 52 bis "Carnica". Ordinanza di deposito indennità non accettata (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO che, con decreto numero 02/2020 di data 12.08.2020 - emesso ai sensi dell'art.22 bis del D.P.R. 327/2001 - è stata determinata l'indennità di esproprio da corrispondere alle ditte interessate dall'intervento in oggetto.

ATTESO che, detta indennità è stata comunicata ai soggetti espropriati e che, a seguito delle suddette comunicazioni alcuni soggetti non hanno accettato e condiviso l'indennità offerta.

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge e richiamato:

- la Legge Regionale 31.05.2002 n.14

- il D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni.
- l'art. 22 della tabella allegata "B" del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
- la Legge 1149 del 21.11.1967;
- la Legge n.228 del 15.05.1954.
- l'art.10 D.Lgs n. 23/2011, modificato dall'art. 26, c.1, D.L. n.104/2013, convertito dalla L. 128/2013;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014.

ORDINA

Art. unico

Il Commissario Delegato per La Gestione Dell'Emergenza Ottobre 2018 è autorizzato al deposito - presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia - delle sotto indicate somme quale indennità non accettata, per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto come previsto dall'art.26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

N.C.T. del Comune di Arta Terme:

- 1) Foglio 30 Mappale 228 di mq 290 - quota da espropriare 745/1000 - quota da depositare 509/1000
 Da espropriare mq 290. Indennità: mq 290 x €/mq 1,00 € 290,00
 Da occupare temporaneamente mq 290. Indennità di occupazione € 21,32
 Totale indennità (quota 745/1000) € 231,93
 Indennità da depositare (quota 509/1000) € 158,46
 Ditta:
 INTILIA LUCIANA n. a Arta Terme il 25.09.1948 (c.f. NTLLCN48P65A447L) proprietà 236/1000
 Eredi irreperibili
 INTILIA MARGHERITA n. a Arta Terme il 07.10.1920 (c.f. NTLMGH20R47A447L) proprietà 273/580
 Eredi irreperibili

- 3) Foglio 30 Mappale 262 di mq 8 - quota da espropriare 1/1 - quota da depositare 1/1
 Da espropriare mq 8. Indennità: mq 8 x €/mq 1,00 € 8,00
 Da occupare temporaneamente mq 8. Indennità di occupazione € 0,59
 Totale indennità da depositare € 8,59
 Ditta:
 IMPRESA ELETTRICA DANTE NIGRIS DI LUCA NIGRIS S.N.C. con sede in Tolmezzo proprietà 1/1
 Zona Industriale - frazione Carnia 6 - 33010 Venzone UD

- 5) Foglio 30 Mappale 263 di mq 490 - quota da espropriare 1/1 - quota da depositare 1/1
 Da asservire mq 490. Indennità: mq 490 x €/mq 1,00 € 490,00
 Da occupare temporaneamente mq 490. Indennità di occupazione € 36,02
 Totale indennità da depositare € 526,20
 Ditta:
 PITTINI GIUDITTA n. a Arta Terme il 23.12.1922 (c.f. PTTGTT22T63A447J) proprietà 1/1
 Eredi irreperibili

- 6) Foglio 31 Mappale 181 di mq 110 - quota da espropriare 1/1 - quota da depositare 1/1
 Da espropriare mq 110. Indennità: mq 110 x €/mq 1,00 € 110,00
 Da occupare temporaneamente mq 110. Indennità di occupazione € 8,09
 Totale indennità da depositare € 118,09
 Ditta:
 CONCINA LUIGI n. a Tolmezzo il 07.09.1973 (c.f. CNCLGU73P07L195M) proprietà 1/2
 Via Nazionale 8 - 33022 Arta Terme UD
 FRUCCO ELIA n. a San Daniele del Friuli il 05.11.1951 (c.f. FRCLEI51S45H816S) proprietà 1/2
 Via Nazionale 8 - 33022 Arta Terme UD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP.
 UFFICIO ESPROPRI:
 p.i. Manuel Sandri

23_23_3_AVV_COM ARTA TERME ORD PAGAM TORRENTE BUT_003

Comune di Arta Terme (UD)

Decreto nr. 2/OOPP/2021, di data 17 dicembre 2021 - D20-artat-0238. Espropriazione immobili per gli interventi di realizzazione delle nuove difese spondali a protezione dell'erosione del torrente But e messa in sicurezza del transito lungo la SS 52 bis "Carnica". Ordinanza di pagamento indennità accettata (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO che, con decreto numero 02/2020 di data 12.08.2020 - emesso ai sensi dell'art.22 bis del D.P.R. 327/2001 - è stata determinata l'indennità di esproprio da corrispondere alle ditte interessate dall'intervento in oggetto.

ATTESO che, detta indennità è stata comunicata ai soggetti espropriati e che, a seguito delle suddette comunicazioni alcuni soggetti hanno accettato e condiviso l'indennità offerta.

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge e richiamato:

- la Legge Regionale 31.05.2002 n.14
- il D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni.
- l'art. 22 della tabella allegata "B" del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
- la Legge 1149 del 21.11.1967;
- la Legge n.228 del 15.05.1954.
- l'art.10 D.Lgs n. 23/2011, modificato dall'art. 26, c.1, D.L. n.104/2013, convertito dalla L. 128/2013;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014.

ORDINA

Art. unico

Il Commissario Delegato per La Gestione Dell'Emergenza Ottobre 2018 è autorizzato al pagamento delle sotto indicate somme quale indennità accettata, per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto come previsto dall'art.26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

N.C.T. del Comune di Arta Terme:

- 1) Foglio 30 Mappale 228 di mq 290 - quota da espropriare 745/1000 - quota da liquidare 236/1000
 Da espropriare mq 290. Indennità: mq 290 x €/mq 1,00 € 290,00
 Da occupare temporaneamente mq 290. Indennità di occupazione € 21,32
 Totale indennità (quota 745/1000) € 231,93
 Indennità da liquidare (quota 236/1000) € 73,47
 Ditta:
 INTILIA ANTONIETTA n. a Arta Terme il 15.09.1946 (c.f. NTLNNT46P55A447F) proprietà 236/1000
 Da liquidare € 73,47
 Indirizzo: Via Umberto I° 48 - 33022 Arta Terme UD
 IBAN: IT41N0103064320000001820040

- 2) Foglio 30 Mappale 229 di mq 870 - quota da espropriare 1/1 - quota da liquidare 1/1
 Da espropriare mq 870. Indennità: mq 870 x €/mq 1,00 € 870,00
 Da occupare temporaneamente mq 870. Indennità di occupazione € 63,96
 Totale indennità da liquidare € 933,96
 Ditta:
 DE CRIGNIS IOLE MARIA n. a Udine il 24.12.1951 (c.f. DCRLMR51T64L483L) proprietà 1/2
 Da liquidare € 466,98
 Indirizzo: Via Carducci 6 - 33022 Arta Terme UD
 IBAN: IT78X0863764320000023052903
 INTILIA GIANFRANCO n. a Arta Terme il 21.03.1951 (c.f. NTLGFR51C21A447A) proprietà 1/2
 Da liquidare € 466,98
 Indirizzo: Via Carducci 6 - 33022 Arta Terme UD
 IBAN: IT95A0548464320CC0650401135

4) Foglio 30 Mappale 322 di mq 20 - quota da espropriare 1/1 - quota da liquidare 1/1	
Da espropriare mq 20. Indennità: mq 20 x €/mq 1,00	€ 20,00
Da occupare temporaneamente mq 20. Indennità di occupazione	€ 1,47
Foglio 31 Mappale 3 di mq 210 - quota da espropriare 1/1 - quota da liquidare 1/1	
Da espropriare mq 210. Indennità: mq 210 x €/mq 1,00	€ 210,00
Da occupare temporaneamente mq 210. Indennità di occupazione	€ 15,44
Foglio 30 Mappale 261 di mq 420 - quota da espropriare 1/1 - quota da liquidare 1/1	
Da espropriare mq 420. Indennità: mq 420 x €/mq 1,00	€ 420,00
Da occupare temporaneamente mq 420. Indennità di occupazione	€ 30,88
Totale indennità da liquidare	€ 697,79
Ditta:	
MOROCUTTI CLAUDIA n. a UDINE il 24.12.1947 (c.f. MRCCLD47T64L483Z) proprietà 1/1	
Da liquidare	€ 697,79
Indirizzo: Via Carducci 2 - 33022 Arta Terme UD	
IBAN: IT84U0311164320000000028545	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP.
UFFICIO ESPROPRI:
p.i. Manuel Sandri

23_23_3_AVV_COM CAVAZZO CARNICO DECR ESPR 3 VIA VERDE_005

Comune di Cavazzo Carnico (UD)

Decreto del Responsabile n. 3/23-E del 24 maggio 2023 - Lavori di realizzazione di un parcheggio in via Verde nel capoluogo - Decreto di esproprio. (Estratto).

IL RESPONSABILE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'intervento di cui alle premesse del presente decreto è pronunciata a favore del Comune di Cavazzo Carnico (c.f. 84001310303), ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte sotto segnate:

fg. 13 mapp. 1753 di mq 10 di cui mq 10 da espropriare
fg. 13 mapp. 1755 di mq 109 di cui mq 109 da espropriare
indennità totale di esproprio liquidata: € 684,25
Ditta intestata:
Angeli Mario proprietario per 1000/1000

fg. 13 mapp. 1757 di mq 221 di cui mq 221 da espropriare
indennità totale di esproprio liquidata: € 1.270,75
Ditta intestata:
Carabelli Franca proprietaria per 1000/1000

fg. 13 mapp. 1761 di mq 219 di cui mq 219 da espropriare
indennità totale di esproprio liquidata: € 1.259,25
Ditta intestata:
Macuglia Domenico proprietario per 1/2
Macuglia Gilberto proprietario per 1/2

fg. 13 mapp. 1759 di mq 226 di cui mq 226 da espropriare
indennità totale di esproprio liquidata: € 1.299,50
Ditta intestata:
Puppini Novella proprietaria per 1000/1000

fg. 13 mapp. 528 di mq 280 di cui mq 280 da espropriare
indennità totale di esproprio liquidata: € 1.610,00

Ditta intestata:

Farina Marina Evelina proprietario per 1/2

Farina Virginia Luigia proprietaria per 1/2

fg. 13 mapp. 1751 di mq 855 di cui mq 855 da espropriare
indennità totale di esproprio liquidata: € 4.916,25

Ditta intestata:

Puppini Cesare proprietario per 6/27

Puppini Eros proprietario per 9/27

Puppini Paola proprietaria per 6/27

Puppini Patrizia proprietaria per 6/27

fg. 13 mapp. 1763 di mq 55 di cui mq 55 da espropriare
indennità totale di esproprio liquidata: € 1.567,50

Ditta intestata:

Michelli Mauro proprietario per 1000/1000

Artt. 2-3 (omissis).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
arch. David Mainardis

23_23_3_AVV_COM FORNI DI SOPRA VAR 62 PRGC_009

Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di adozione della variante n. 62 al vigente Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies, comma 2, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 12 aprile 2023, esecutiva a termini di legge, è stata adottata la Variante n. 61 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.-

Detta variante, in tutti i suoi elaborati, è depositata presso la Segreteria Comunale del Comune di Forni di Sopra per 30 (trenta) giorni effettivi dalla data del presente avviso.

Gli atti della variante in argomento possono essere visionati il lunedì e il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 e i martedì, i giovedì e i venerdì dalle 11:00 alle 13:00.

Così come previsto dall'art. 63 sexies, 3° comma, della citata L.R. n. 5/2007, entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

Il termine di 30 (trenta) giorni effettivi sopra indicato è perentorio e pertanto le osservazioni/opposizioni che perverranno successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.

Il procedimento rientra nelle competenze dell'Area tecnica e tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica, del Comune di Forni di Sopra - Responsabile arch. Marco Lenna, Responsabile del Procedimento p.i. Ferigo Marco.

Forni di Sopra, 19 aprile 2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E
TECNICO-MANUTENTIVA -SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA:
arch. Marco Lenna

23_23_3_AVV_COM GRADISCA D'ISONZO REVOCA 23 PRGC_016

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso relativo al "Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa privata riguardante la zto "C3" di via Matteotti con accesso da via Gorizia, costituente variante n. 23 al PRGC - Revoca nonché archiviazione PRPC."

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Vista la LR 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.05.2023, immediatamente esecutiva, è stata revocata la variante n. 23 di livello comunale al P.R.G.C. nonché archiviato il P.R.P.C. di iniziativa privata riguardante la z.t.o. "C3" di via Matteotti con accesso da via Gorizia.

La revoca avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tutta la documentazione relativa all'oggetto è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio (come previsto dal D.Lgs 33/13).

Gradisca d'Isonzo, 7 giugno 2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

23_23_3_AVV_COM RESIA VAR 18 PRGC_006

Comune di Resia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale - Variante puntuale inerente "L'adeguamento del percorso ciclopedonale Val Resia nei Comuni di Resia e Resiutta".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 8 commi 5 e 6 della Legge Regionale 25.09.2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2022, esecutiva il 17.01.2023, è stata approvata la variante n. 18, al Piano regolatore generale comunale, dopo aver preso atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni in merito

Resia, 24 maggio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Stefano Marcon

23_23_3_AVV_COM RESIA VAR 19 PRGC_007

Comune di Resia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale - Variante puntuale di recepimento inerente il "Riconoscimento di un edificio isolato (Stavolo) esistente in stato fatiscente in località Narone".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 8 commi 5 e 6 della Legge Regionale 25.09.2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.10.2022, esecutiva il 16.11.2022, è stata approvata la variante n. 19, al Piano regolatore generale comunale, dopo aver preso atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni in merito

Resia, 24 maggio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Stefano Marcon

23_23_3_AVV_COM SPILIMBERGO VAR 52 PRGC_001

Comune di Spilimbergo (PN)**Avviso di approvazione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18/05/2023 è stata approvata la Variante n. 52 al P.R.G.C..

Spilimbergo, 23 maggio 2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO:
arch. Flavia Canderan

23_23_3_AVV_COM SPILIMBERGO VAR 57 PRGC_002

Comune di Spilimbergo (PN)**Avviso di approvazione della variante n. 57 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2023 è stata approvata la Variante n. 57 al P.R.G.C..

Spilimbergo, 23 maggio 2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO:
arch. Flavia Canderan

23_23_3_AVV_COM TRIESTE CONC DEM GALASSI_015

Comune di Trieste - Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio - Servizio immobiliare

Richiesta di nuova concessione demaniale ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 22/2006 modificati e integrati dall'art. 40 della legge regionale n. 10/2017 da parte di soggetto erede

di titolare di concessione demaniale marittima. Presa d'atto e pubblicazione della richiesta. Determinazione n. 1055/2023.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

PREMESSO che ai sensi della legge regionale n. 22/2006 il Comune esercita le funzioni amministrative sul demanio marittimo con finalità turistico ricreativa;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 4 e 5 della suddetta legge regionale modificati e integrati dall'art. 40 della legge regionale n. 10/2017 (disciplina del rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa di durata non superiore ad anni 15);

DATO ATTO che in data 22 dicembre 2022 è pervenuta la richiesta di subentro in una concessione demaniale relativa a un pontile di mq 36,13 nel C.C. di Santa Croce da parte dell'erede di un concessionario deceduto il 26.12.2021;

CONSIDERATO che, poichè detta istanza è stata presentata trascorso quasi un anno dal decesso del concessionario, non è applicabile l'art.46 comma 3 del codice della navigazione che consente agli eredi di richiedere il subingresso nella concessione entro sei mesi dal decesso, a pena di decadenza;

RITENUTO pertanto che l'istanza in questione debba essere considerata come richiesta di nuova concessione ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale 22/2006;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22/2006 le istanze relative a concessioni demaniali marittime vengono pubblicate sul BUR e affisse all'albo del Comune per un termine non inferiore a giorni venti;

VISTI:

- la L. 241/90 e succ. modifiche;
- l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;
- l'art. 4 del D.L.vo n. 165/2001;
- l'art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e l'istruttore addetto alla trattazione della pratica non versano in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

ESPRESSO il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di prendere atto che in data 22 dicembre 2022 è pervenuta la richiesta di subentro in una concessione demaniale relativa a un pontile di mq 36,13 nel C.C. di Santa Croce da parte dell'erede di un concessionario deceduto il 26.12.2021;
2. di considerare l'istanza in questione, per i motivi in premessa, come richiesta di nuova concessione ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale 22/2006;
3. di autorizzare la pubblicazione dell'istanza presso il BUR e l'affissione all'albo del Comune di Trieste per un termine non inferiore a giorni venti;
4. di informare che eventuali osservazioni, opposizioni ovvero la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'Ufficio Accettazione Atti Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e dal deposito del presente avviso, così come previsto dall'art. 9 della legge regionale 22/2006, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alle pratiche inerenti le estensioni richieste.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott.ssa Lucia Tomasi

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del soggetto attuatore n. 504 del 25 maggio 2023 - Approvazione del provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i.. Ricognizione della spesa sostenuta a tutto il 31 dicembre 2022.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, stato di emergenza ad oggi prorogato sino al 31 dicembre 2024 con differenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restino fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i. espressamente dispone che il Commissario Delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che il Commissario Delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di S.p.A. Autovie Venete e che i medesimi interventi sono inseriti nel Piano Economico Finanziario della suddetta Concessionaria;

PRESO ATTO che alla spesa per la realizzazione degli interventi attratti alla competenza del Commissario Delegato fa fronte la stessa S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il sopraccitato art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i. dispone che la concessionaria S.p.A. Autovie Venete è autorizzata ad effettuare i pagamenti relativi agli interventi attratti alla competenza del Commissario Delegato anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal Piano Economico-Finanziario, fermo restando, ad ogni buon conto, il limite complessivo del Piano Economico Finanziario;

CONSIDERATO che in data 14 gennaio 2016 i Soci pubblici di S.p.A. Autovie Venete - Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto - e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa che prevede la gestione da parte di tali soggetti pubblici delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia;

TENUTO CONTO che tale Protocollo di Intesa è volto a promuovere l'individuazione e l'adozione di misure normative e amministrative dirette ad accordare ad una società in house interamente partecipata dalle predette Regioni, la gestione e la costruzione dell'autostrada A4, tratta Venezia-Trieste;

TENUTO CONTO che il suddetto Protocollo prevede che la società in house darà esecuzione agli obblighi di servizio pubblico conseguenti e, pertanto, sarà tenuta ad eseguire, tra l'altro la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali collocati lungo la rete di competenza, tra cui il completamento della realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4, inserito tra le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e la Regione Veneto in data 17 aprile 2018 hanno costituito, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., senza la partecipazione di soggetti privati, quale società in house, strumentale per la gestione dell'Accordo di Cooperazione, finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale delle tratte autostradali "A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia", attualmente in concessione alla S.p.A. Autovie Venete;

CONSIDERATO che nell'ambito delle azioni e degli obiettivi indicati dal suddetto Accordo di Cooperazione e in attuazione dell'art. 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affida al Concessionario la realizzazione degli interventi e la gestione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia;

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 39 del 24 luglio 2019 di approvazione dello schema del suddetto Accordo ha statuito che l'ammontare definitivo del valore di subentro a carico del nuovo Concessionario, da riconoscere al Concessionario uscente, verrà certificato dal Concedente alla data di effettivo subentro del nuovo Concessionario sulla base degli investimenti effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili;

CONSIDERATO che il CIPESS, con la Delibera n. 76 del 22 dicembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022, ha approvato l'aggiornamento dell'Accordo di Cooperazione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. come regolato dall'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i.;

RILEVATO che il piano finanziario di Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è stato approvato con la medesima delibera CIPESS n. 76 del 22 dicembre 2021 ed è fondato sul presupposto della continuità dell'azione commissariale;

CONSIDERATO che in data 14 luglio 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le due Regioni e la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. hanno sottoscritto il suddetto Accordo di Cooperazione, redatto tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13-bis del Decreto Legge n. 148/2017 e s.m.i., dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla Delibera ART n. 133/2018;

ATTESO che il complesso iter di passaggio della concessione è ormai giunto alla fase conclusiva ed è ragionevole ritenere che l'effettivo subentro da parte di Autostrade Alto Adriatico S.p.A. nella concessione sia imminente;

TENUTO CONTO della comunicazione prot. n. 19555 di data 16.05.2023 della S.p.A. Autovie Venete, assunta al prot. E/0002740 di data 17.05.2023, con cui viene richiesta al Commissario delegato la ricognizione della spesa sostenuta a tutto il 31 dicembre 2022 per le opere attratte alla competenza del Commissario delegato, propedeutico alla quantificazione definitiva del valore di subentro a carico della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato che ritiene percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;

RICORDATO che il Commissario delegato ha nominato con Decreto n. 453 del 20 settembre 2021 il geom. Eddy Ivan Blasco quale Responsabile dell'Ufficio Espropri del Commissario delegato;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Espropri del Commissario Delegato, geom. Eddy Ivan Blasco, di cui alla Nota Interna prot. n. 109 di data 22.05.2023 che certifica, per ciascuna opera di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., la ricognizione della spesa sostenuta a tutto il 31 dicembre 2022 relativamente alla sola voce "espropri";

RICORDATO che il Commissario delegato ha nominato con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021 l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i.;

VISTA l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento del Commissario Delegato, ing. Paolo Perco, di cui alla Nota Interna prot. n. 112 data 24/05/2023 che certifica, per ciascuna opera di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., la ricognizione della spesa sostenuta a tutto il 31 dicembre 2022, comprensiva della spesa sostenuta per la voce "espropri" così come certificata dal Responsabile dell'Ufficio Espropri del Commissario Delegato, di cui alla Nota Interna prot. n. 109 di data 22.05.2023, sopra richiamata;

VISTO il Decreto del Soggetto attuatore n. 433 del 16.09.2020 relativo all'approvazione del provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i. contenente la ricognizione della spesa sostenuta a tutto il 31.12.2019 e l'aggiornamento al 30.06.2020;

RICORDATO che il Commissario delegato con Decreto n. 496 del 15 marzo 2023 ha confermato la nomina del dott. Riccardo Riccardi quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con il Decreto n. 496 del 15 marzo 2023, il Commissario delegato ha affidato al Soggetto Attuatore dott. Riccardo Riccardi, tra i vari settori di intervento, anche quello di "...emanare ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali e dei relativi quadri economici, ...";

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 5 secondo periodo, dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i. la ricognizione della spesa sostenuta a tutto il 31 dicembre 2022, così come riportata nella Nota Interna prot. n. 111 di data 24/05/2023 richiamata in premessa e come meglio specificata nella tabella sotto riportata:

Riferimento Convenzione	DESCRIZIONE DELL'OPERA	CONTABILIZ- ZATO A TUTTO IL 30/06/2020	Speso 2° semestre 2020	Speso 2021	Speso 2022	CONTABILIZ- ZATO A TUTTO IL 31/12/2022
h4	P.109 PIANO PER LA SICUREZZA AUTO-STRADALE: SISTEMA PREVENZIONE E CONTROLLO TRAFFICO	2.118.268,91	0,00	0,00	0,00	2.118.268,91
h8	P.107 PIANO PER LA SICUREZZA AUTO-STRADALE: MONITORAGGIO TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	1.669.515,02	0,00	0,00	0,00	1.669.515,02
e1	P.76 P.101 TRATTO QUARTO D'ALTINO - S. DONA' DI PIAVE	326.595.414,17	980.014,44	1.700.417,59	31.630,97	329.307.477,17
e2	P.92 NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MEOLO KM 19+690	33.986.043,00	0,00	0,00	0,00	33.986.043,00
m1	P.75 P.94 ADEGUAMENTO RACCORDO AUTOSTRADALE VILLESSE-GORIZIA	132.440.645,04	0,00	0,00	0,00	132.440.645,04
c2	P.110 PIANO PER LA SICUREZZA AUTO-STRADALE: REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SOSTA PER MEZZI PESANTI	989.766,57	1.077.583,10	53.694,08	68.431,20	2.189.474,95
c3	P.111 PIANO PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE: ADEGUAMENTO PISTE DI IMMISSIONE IN AUTOSTRADA - STRALCIO 1	919.055,87	5.102,02	21.752,30	32.899,39	978.809,58
c3	P.111 PIANO PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE: ADEGUAMENTO PISTE DI IMMISSIONE IN AUTOSTRADA - STRALCIO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e3	P.115 TRATTO S.DONA' DI PIAVE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI (escluso) - SUBLOTTO 1	43.223.497,09	15.233.052,06	22.272.147,54	28.805.490,56	109.534.187,25
e3	P.115 TRATTO S.DONA' DI PIAVE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI (escluso) - SUBLOTTO 2 - TRATTO AUTOSTRADALE	4.142.272,49	162.375,35	1.055.148,90	829.419,77	6.189.216,51

Riferimento Convenzione	DESCRIZIONE DELL'OPERA	CONTABILIZ- ZATO A TUTTO IL 30/06/2020	Speso 2° semestre 2020	Speso 2021	Speso 2022	CONTABILIZ- ZATO A TUTTO IL 31/12/2022
e3	P.115 TRATTO S.DONA' DI PIA- VE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI (esclu- so) - SUBLOTTO 2 - CAVALCAVIA	1.153.989,07	1.835.621,42	253.900,89	2.471.313,63	5.714.825,01
	P.115 TRATTO S.DONA' DI PIA- VE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI (esclu- so) - SUBLOTTO 3 - CAVALCAVIA					
e3	P.115 TRATTO S.DONA' DI PIA- VE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI (escluso) - SUBLOTTO 3 - TRAT- TO AUTOSTRADALE	7.125.476,88	1.024.103,41	3.014.433,18	2.539.699,19	13.703.712,66
e4	P.116 NUOVO CASEL- LO AUTOSTRADALE DI ALVISOPOLI KM 69+900 E COLLEGA- MENTO CON SS 14	439.226,62	19.119,05	36.713,84	33.976,62	529.036,13
e5-6-8	P.128 TRATTO NUOVO PONTE SUL FIUME TAGLIAMENTO - GONARS E NUOVO SVINCOLO DI PALMA- NOVA E VARIANTE SS. 352 - 1 LOTTO	314.614.241,84	33.510.911,83	26.301.179,77	996.463,04	375.422.796,48
e7	P.106 TRATTO GO- NARS - VILLESSE - SUBLOTTO 1	39.179.199,96	1.169.548,31	12.826.973,21	594.028,84	53.769.750,32
e7	P.106 TRATTO GO- NARS - VILLESSE - SUBLOTTO 2	4.044.624,54	425.071,11	1.537.738,31	679.209,72	6.686.643,68
e7	P.106 TRATTO GO- NARS - VILLESSE - SUBLOTTO 2 - ROTATORIA	0,00	0,00	0,00	68.742,67	68.742,67
e7	P.106 TRATTO GONARS - VILLESSE - SUBLOTTO 3	1.055.385,26	93.372,75	177.734,09	96.317,25	1.422.809,35
j2	P.90 RIFACIMENTO BARRIERE CASELLO DI PORTOGRUARO	765.870,31	2.133,72	4.340,41	37.597,19	809.941,63
j3	P.100 RIFACIMENTO BARRIERE ESISTENTI	2.827.585,81	16.263,87	43.266,55	52.042,54	2.939.158,77
k2	P.103 CASERMA DI S. DONA' DI PIAVE	410.205,87	7.938,28	14.375,26	7.850,79	440.370,20
TOTALE		917.700.284,32	55.562.210,72	69.313.815,92	37.345.113,37	1.079.921.424,33

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Riccardo Riccardi

23_23_3_CNC_AMM PERS ESITO PROVE SCRITTE E DATE ORALI 10 D-INFORM_1_TESTO

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio amministrazione personale regionale - Trieste

Avviso relativo al Concorso pubblico per esami per l'assunzione di 10 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo informatico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anche per le esigenze dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 04 gennaio 2023. Comunicazione esiti prova scritta - Fissazione date, ora e sede delle prove orali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ai sensi del Regolamento di accesso all'impiego regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres. e s.m.i., nonché del bando del concorso pubblico per esami sopra identificato, approvato con decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 31946/AAL dd. 23 dicembre 2022, e richiamato, in particolare, l'articolo 7, comma 3, del bando di concorso, ai sensi del quale sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30, si riportano di seguito gli esiti della prova scritta:

- allegato A, che fa parte integrante del presente Avviso: **candidati ammessi alla prova orale**, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti da parte dell'Amministrazione regionale in qualunque momento, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del bando di concorso, con indicazione del punteggio della prova scritta nonché di **data e ora di convocazione alla prova orale**.

Si precisa che i candidati, come previsto dall'articolo 5, comma 11, del bando di concorso vengono individuati, anziché con nome e cognome, tramite il "CODICE" numerico della domanda/istanza ricevuto tramite e-mail al momento della presentazione della stessa.

I candidati ammessi alla prova orale sono invitati a presentarsi, nelle rispettive date e orari di convocazione, presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Sabbadini n. 31 - UDINE, Sala Auditorium "Antonio Comelli".

La pubblicazione sul B.U.R. delle date delle prove orali vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle prove, i quali dovranno pertanto presentarsi nella data, nell'ora e nella sede indicata, senza ulteriori comunicazioni, pena l'esclusione dal concorso.

Si ricorda che:

- per sostenere la prova orale il candidato dovrà esibire in sede di identificazione un valido documento di riconoscimento;
- ai sensi dell'art. 5 del Bando di concorso, la mancata partecipazione alla prova orale il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al concorso. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio della prova orale.

Trieste, 29 maggio 2023

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Massimo Zanelli

Allegato A

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI CATEGORIA D,
 POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO,
 INDIRIZZO INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
 INDETERMINATO, PRESSO LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, ANCHE
 PER LE ESIGENZE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (OPR FVG)**

Candidati AMMESSI alla prova orale - CALENDARIO

CODICE DOMANDA/ISTANZA	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	DATA PROVA ORALE	ORA PROVA ORALE
410902	25,29	mercoledì 28 giugno 2023	08:45
402630	27,65		
407460	28,82		
402773	29,41		
402751	28,82		
411024	25,88		
410922	28,24		
410573	28,82		
410535	27,06		
410132	27,65		
409692	26,47		
407970	26,47		
410895	25,88		
401637	27,06		
401504	27,65		
401630	30,00		
402213	28,82		
402247	28,24		
410934	28,82		
410254	30,00		
402701	30,00		
410464	26,47		
410511	25,88		
405130	28,82		
402457	27,65		
406423	27,65		
402716	29,41		

CODICE DOMANDA/ISTANZA	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	DATA PROVA ORALE	ORA PROVA ORALE
406405	30,00	giovedì 29 giugno 2023	08:45
408587	29,41		
402693	23,53		
410439	30,00		
403905	27,65		
408001	28,24		
410457	28,82		
401713	28,24		
408075	28,24		
410927	28,82		
404934	28,82		
410887	28,24		
403871	25,88		
403946	29,41		
401499	28,82		
403626	28,82	giovedì 29 giugno 2023	13:45
410868	28,24		
403384	27,65		
410713	28,82		
404995	27,65		
401851	29,41		
410857	27,06		
407933	27,65		
408729	28,82		
410788	23,53		

23_23_3_CNC_ARCS GRAD 25 INFERM PEDIATRICO_012

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per n. 25 posti di infermiere pediatrico.

n. 25 posti di INFERMIERE PEDIATRICO - bando prot.n. 251 del 03/01/2023 - graduatoria dei vincitori approvata con decreto n. 92 del 27/04/2023

Ambito A	Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
	IRCCS "Centro di riferimento oncologico"

Candidati	Totale punti (/100)	Graduatoria
MICOLI TANIA	75,825	1
CASAGRANDE MARTA	70,725	2
ANDRETTA GIOVANNA	69,985	3
CETTOLIN MARTINA	67,035	4

Ambito B	Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
	IRCCS "Burlo Garofolo"

Candidati	Totale punti (/100)	Graduatoria
GUGLIERI ELISA	66,346	1

Ambito C	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
-----------------	---

Candidati	Totale punti (/100)	Graduatoria
SACCON IRENE	71,391	1
IORIO ALESSANDRA	56,500	2
VICIDOMINI GRAZIA	54,250	3

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE:
Tecla Del Dò

23_23_3_CNC_ARCS GRAD 26 ASS SAN_011

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per n. 26 posti di assistente sanitario.

n.26 posti di ASSISTENTE SANITARIO/A - bando prot.n. 249 del 03/01/2023 - graduatoria dei vincitori per ambito approvate con decreto n. 93 del 27/04/2023

Ambito A	Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
	IRCCS "Centro di riferimento oncologico"

Candidati	Punteggio	Graduatoria
DI MATTEO GESSICA	73,025	1
CESCON PAOLA	70,115	2
ANTONIAZZI ALESSIA	64,388	3
BORTOLIN GIULIA	62,000	4

PERIN MARTINA	60,530	5
SUBASHI SONILA	58,980	6
BORIN GIORGIA	55,750	7
MORO EMANUEL	53,720	8
VACCA GIORGIA	53,510	9
ANDRETTA VIVIANA	51,000	10

Ambito B	Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina IRCCS "Burlo Garofolo"
-----------------	---

Candidati	Punteggio	Graduatoria
MONNI PIERANDREA	65,293	1
LAI MARTINA	62,760	2
CARBONE GIUSEPPE	60,785	3
VECCHIO VALENTINA	60,350	4
DI BLASI GIORGIA SAVERIA	58,635	5
ALARCON CARRERA GUIZELA HERMILA	57,265	6
VERNAI GRAZIA	56,000	7
SPANGHERO DAVIDE	55,510	8
BRAHA ELGENTA	54,000	9
BEGAJ JETLIRA	50,750	10
SERRA ALESSANDRO	50,350	11

Ambito C	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
-----------------	---

Candidati	Punteggio	Graduatoria
MOSCATELLI LARA	66,000	1
PISCHIUTTA CLAUDIA	65,915	2
RUBIU DANIELA	65,013	3
MARTINI VALERIA	65,000	4
COPPOLA GIADA	64,380	5
SCHIMMENTI FEDERICA	62,610	6
CACCAVO STEFANO	59,615	7
RIOLO GIUSY	59,520	8
D'ANTONI LILLI	59,510	9
DELL'OSO VALERIA	59,100	10
PETTA SEFORA	59,040	11
FIORRELLO MARIKA	57,250	12

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE:
Tecla Del Dò

23_23_3_CNC_ASU FC BANDO 20 DM MEDICINA EMERGENZA_0_INTSTAZIONE_017

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti di dirigente medico della disciplina di medicina d'emergenza e urgenza.

In attuazione del decreto n. 631 del 26.05.2023, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, dei seguenti posti:

- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: Medicina d'emergenza e urgenza
- area : medica e delle specialità mediche
- posti n. 20

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i. in materia di pubblico impiego ed in particolare gli artt. n.7 e n.38, commi 1 e 3-bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art.7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;
- Legge 7.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di trattamento di dati personali e s.m.i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- b. godimento dei diritti civili e politici
I cittadini italiani devono:
 - essere iscritti nelle liste elettorali;
 - non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
 - adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
- c. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
- d. **laurea in Medicina e chirurgia;**

- e. **abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
- f. **specializzazione nella disciplina** oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);

ovvero

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., sono ammessi a partecipare al concorso **i medici specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso** di formazione specialistica nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine, in base alle vigenti tabelle di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 30 e 31 gennaio 1998.

Si precisa che la regolare iscrizione al terzo anno di corso presuppone non solo l'espletamento delle formalità di immatricolazione, ma anche il superamento dell'esame finale del secondo anno e l'avvio delle attività didattiche del terzo anno, secondo le date fissate annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'anno di immatricolazione.

ovvero

avere maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di Emergenza-Urgenza del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, così come stabilito dall'art. 12 del D.L. n. 34 del 30.3.2023.

- g. **iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi**. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24:00 del giorno di scadenza**. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o integrazioni**.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando.

3. REGISTRAZIONE ON LINE

- Collegarsi al sito internet: <https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it>;
- Cliccare su “**pagina di registrazione**” ed inserire i dati richiesti.
- **Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail** (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall’Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. ISCRIZIONE ON LINE

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda “**Utente**”, selezionare la voce di menù “**Concorsi**”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l’icona “**Iscriviti**” corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
- Accedere alla schermata di **inserimento della domanda**, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla procedura.
- Iniziare dalla scheda “**Anagrafica**”, che deve essere compilata in tutte le sue parti, **specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale**, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
- Per iniziare, cliccare il tasto “**Compila**” e al termine dell’inserimento confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”;
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il form, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed integrare/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “**Conferma ed invio**”.
Si sottolinea che:
 - tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
 - i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “**Conferma ed invio**”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione **STAMPA DOMANDA**. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, **firmarla**, ed effettuare l’upload cliccando il bottone “**Allega la domanda firmata**”.

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “**Invia l’iscrizione**” che va cliccato per inviare **definitivamente** la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel form. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante l'espletamento della procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI

Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel form:

- Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
- Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33. Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in parola, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.

Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:

- Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio italiani, se titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- Decreto di riconoscimento dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel form on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel form on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
- Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dal Direttore Sanitario dalla competente struttura sanitaria.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel form. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA

Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, **in nessun caso rimborsabile**, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.

Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel form della domanda on line.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione sarà costituita come stabilito dall' articolo 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

8. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

- prova scritta:
 - o relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- prova pratica:
 - o su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 - o per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
 - o la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale:
 - o sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 80 punti per le prove di esame
- 20 punti per i titoli.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **21/30**.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **14/20**.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

➤ Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

➤ Titoli accademici e di studio:

- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- d) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- e) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- f) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- g) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/l.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.

Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.

11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITÀ DI SCORRIMENTO

Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportate:

- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e rimangono efficaci, dalla data di approvazione, per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per eventuali coperture

di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori posti che si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.

Si precisa, inoltre, che:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018 verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2. verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3. in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).

L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) potrà essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.l. 68/2018 e D.l. 402/2017.

Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.

In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:

- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.

I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola *ut supra* considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.

L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.

Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.

12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prima di attivare il contratto individuale di lavoro, i candidati dichiarati vincitori e successivamente gli idonei, per i quali sarà scorsa la graduatoria, saranno invitati dall'Azienda a compilare/consegnare, entro i termini indicati nella nota con cui saranno contattati per l'assunzione:

- a) la modulistica ivi indicata;
- b) gli eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) area e disciplina, profilo di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
- d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano;
- e) durata del periodo di prova;
- f) sede e unità operativa dell'attività lavorativa;

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 30.03.2001, n.165, e successive norme in materia.

13. DECADENZA DALLA NOMINA

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.

15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce *lex specialis*, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.

Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.

Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o la cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo.

17. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.

Per ulteriori **informazioni** gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito istituzionale <https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/>

IL DIRETTORE SOC RECLUTAMENTO E TRATTAMENTO
GIURIDICO RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

23_23_3_CNC_ASU FC BANDO ONCOLOGIA_INTESTAZIONE_014

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di oncologia.

In attuazione al decreto n. 622 del 24.05.2023, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:

- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: oncologia
- area medica e delle specialità mediche
- posti n. 1

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare gli artt. n. 7 e 38, commi 1 e 3-bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art. 7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di trattamento di dati personali e s.m. i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b. godimento dei diritti civili e politici

I cittadini italiani devono:

- essere iscritti nelle liste elettorali;
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;

c. idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.

d. laurea in Medicina e chirurgia;

e. abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., sono ammessi a partecipare al concorso i medici specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine, in base alle vigenti tabelle di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 30 e 31 gennaio 1998. Si precisa che la regolare iscrizione al terzo anno di corso presuppone non solo l'espletamento delle formalità di immatricolazione, ma anche il superamento dell'esame finale del secondo anno e l'avvio delle attività didattiche, secondo le

date fissate annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'anno di immatricolazione;

g. iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando

3. REGISTRAZIONE ON LINE

- Collegarsi al sito internet: <https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it>;
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
- Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. ISCRIZIONE ON LINE

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il **POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI** richiesti per l'ammissione alla procedura.

- Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento"

(dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).

- Per iniziare, cliccare il tasto “Compila” e, al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il form, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

Si sottolinea che:

- tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
- i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, firmarla, ed effettuare l’upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel form. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l’uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verificano durante la procedura selettiva e fino all’esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell’oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI

Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel form:

- Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
- Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33. Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.

Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:

- Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero (da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
- Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
- Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel form on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel form on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina “Curriculum formativo e professionale”);

- Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel form. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA

Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.

Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel form della domanda on line.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483/1997.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

8. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

prova pratica:

- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

- prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

80 punti per le prove di esame

20 punti per i titoli.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta

30 punti per la prova pratica

20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483

Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.

Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.

11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITA' DI SCORRIMENTO

Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportate:

- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze

previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimangono efficaci per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data dell'approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori che si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.

Si precisa, inoltre, che:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;

2. verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;

3. in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).

L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) può essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.

Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.

In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:

- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, e comunque entro il 31 dicembre 2023, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.

I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola ut supra considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.

L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.

Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.

12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prima di attivare il contratto individuale di lavoro, i candidati dichiarati vincitori e successivamente gli idonei, per i quali sarà scorsa la graduatoria, saranno invitati dall'Azienda a compilare/consegnare, entro i termini indicati dalla nota con cui saranno contattati per l'assunzione:

- a) la modulistica ivi indicata;
- b) gli eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) area e disciplina, profilo di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
- d) tipologia di incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano;
- e) durata del periodo di prova;
- f) sede e unità operativa dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 30.03.2001, n.165, e successive norme in materia.

13. DECADENZA DALLA NOMINA

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.

15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce *lex specialis*, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.

Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali

ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.

Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo.

17. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.

oooooooo

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito istituzionale <https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/>

IL DIRETTORE SOC RECLUTAMENTO E TRATTAMENTO
GIURIDICO RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTO-COLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA